

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) .....	»	23
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	25
GIUSTIZIA (II) .....	»	69
DIFESA (IV) .....	»	78
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	88
FINANZE (VI) .....	»	143
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	153
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	157
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	162
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	174
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	189

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori PER l'Italia: Misto-CIPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.**

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	197
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	202
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	215
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	218
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	220
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	222

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; *b)* Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. Esame emendamenti C. 2801-3132/A .....

3

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 26 settembre 2017.*

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle**

**libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; *b)* Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.**

**Esame emendamenti C. 2801-3132/A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	4
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	16

##### SEDE REFERENTE

Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Gennaro Migliore.

##### La seduta comincia alle 11.15.

**Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati.**

C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda preliminarmente che il provvedimento in oggetto è calendarizzato in Assemblea per il seguito dell'esame a partire da giovedì 28 settembre, a seguito della richiesta avanzata in tal senso dai presidenti delle Commissioni Giustizia e Affari sociali. Pertanto, nella seduta antimeridiana odierna, con eventuale prosecuzione in una successiva seduta al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, avranno luogo le votazioni delle proposte emendative presentate. Precisa, quindi, che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri, che dovranno pervenire in tempi tali da consentire alle due Commissioni di conferire il mandato ai relatori nella giornata di domani, mercoledì 27 settembre, alle ore 15.30.

Avverte che prima della seduta è stato ritirato l'emendamento Patriarca 1.13.

Ricorda, altresì, che nella seduta di martedì 19 settembre i due relatori, on. Daniele Farina per la II Commissione e on. Miotto per la XII Commissione,

hanno espresso, insieme al rappresentante del Governo, i propri pareri sulle proposte emendative presentate al testo unificato in esame.

Al riguardo, ricorda che la relatrice per la XII Commissione si era riservata di predisporre una riformulazione parziale del suo emendamento 6.21, presentato insieme agli altri emendamenti pubblicati nel fascicolo. Pertanto, nella seduta precedente non sono stati espressi, da parte di entrambi i relatori, i pareri sugli emendamenti concernenti materia analoga a quella oggetto del predetto emendamento 6.21.

Da, quindi, la parola ai relatori e al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri su tali proposte emendative.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice per la XII Commissione*, illustra il proprio emendamento 6.21, come riformulato (*vedi allegato*), precisando che la riformulazione proposta tiene conto di ampi approfondimenti svolti anche alla luce dei contenuti delle ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 6 del testo unificato in discussione.

Fa presente che la predetta riformulazione è volta a prevedere, in particolare, che un apposito decreto del Ministro della salute possa autorizzare uno o più enti o imprese, oltre che alla coltivazione, anche alla trasformazione della *cannabis*, concetto quest'ultimo peraltro implicito in quello di coltivazione, dal momento che, nel caso specifico della *cannabis* ad uso medico, tale previsione risulta peraltro più aderente alle attività poste in essere dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

Osserva d'altronde che la possibilità di ricorrere ai suddetti enti od imprese è connessa alla esigenza di sopperire eventualmente ad una insufficiente produzione di *cannabis* da parte del citato Stabilimento. Nel raccomandare pertanto l'approvazione del suo emendamento 6.21, così come riformulato, formula un invito al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presen-

tatori degli emendamenti Binetti 6.5, Foscati 6.20, Paglia 6.12, Marcon 6.15, Andrea Maestri 6.13 e Binetti 6.10, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9.

In particolare, con riferimento agli emendamenti Binetti 6.8 e 6.9, riguardanti le modalità di registrazione delle ricette digitali, ritiene che la tematica dagli stessi affrontata possa più opportunamente costituire oggetto di uno specifico ordine del giorno da presentare nel corso del successivo esame in Assemblea.

Ritiene, infine, opportuno modificare il parere in precedenza espresso sugli identici emendamenti Civati 9.2 e Mantero 9.3, sui quali aveva formulato nella seduta del 19 settembre scorso un invito al ritiro, esprimendo ora sugli stessi un parere favorevole, giacché a seguito di uno specifico approfondimento appare a suo avviso condivisibile la soppressione dell'espressione «trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti *standard*», di cui al comma 4 dell'articolo 9, che fa essenzialmente riferimento alle modalità di somministrazione dei principi attivi e, pertanto, non ha senso riportarla nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS), *relatore per la II Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.21 della relatrice per la XII Commissione, così come riformulato, che a suo giudizio modifica significativamente lo spirito dell'articolato in esame, eliminando quella sorta di monopolio farmaceutico che rappresenta nel nostro ordinamento un *unicum* assoluto quanto al distorsivo effetto in termini di eccessiva restrizione, che non trova riscontro neppure nell'ambito della produzione di altri prodotti farmaceutici con maggiore effetto psicotropo né in quella degli armamenti, con l'eccezione degli esplosivi al plastico. Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6, si rimette invece alla valutazione delle Commissioni, dal momento che gli stessi meriterebbero una nuova valutazione, anche al fine di verificare se

essi hanno ancora ragione di esistere alla luce della nuova formulazione dell'emendamento 6.21 della relatrice per la XII Commissione.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello della relatrice per la XII Commissione con riferimento sia alla nuova formulazione dell'emendamento 6.21 sia alla modifica, nei termini dianzi illustrati, del parere precedentemente espresso sugli identici emendamenti Civati 9.2 e Mantero 9.3.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che si procederà all'esame delle proposte emendative presentate, ribadendo l'esigenza di concluderlo in tempi tali da consentire alle Commissioni competenti in sede consultiva di potersi esprimere compiutamente sul testo risultante dall'approvazione degli emendamenti.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra le finalità dell'articolo premissivo a sua prima firma 01.01, sostanzialmente volto a ripristinare i contenuti di talune proposte di legge oggetto di esame da parte delle Commissioni prima dell'adozione del testo unificato in discussione e a consentire, al verificarsi di determinate condizioni, la coltivazione in forma personale e associata di *cannabis*, da cui potrebbero a suo avviso trarre indubbio giovamento i pazienti inseriti nei percorsi terapeutici. Ricorda che le disposizioni di cui alla proposta emendativa in oggetto sono state stralciate nel corso dell'esame presso le Commissioni, impedendo in tal modo di affrontare in maniera approfondita le tematiche di maggiore interesse, con riferimento tanto alla tutela della salute quanto al contrasto della criminalità organizzata e alla riduzione della popolazione carceraria, come invece avvenuto in altri Stati non solo europei, che da una diversa regolamentazione della materia hanno tratto benefici sia sul versante della realizzazione di maggiori introiti fiscali, sia su quello del conseguimento di un più elevato livello di sicurezza.

Auspica pertanto che il Parlamento possa quanto prima, se non già nella corrente legislatura, discutere con la dovuta consapevolezza ed attenzione le questioni sopra evidenziate.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS), *relatore per la II Commissione*, ribadisce il parere favorevole già espresso sull'articolo premissivo Ferraresi 0.1.01 nonché sui successivi articoli premissivi Ferraresi 01.02, Marcon 01.03 e Andrea Maestri 0.1.04, in quanto sostanzialmente riprodotto di un ampio dibattito pubblico che si è svolto nel corso della presente legislatura e che ha avuto modo di concretizzarsi in un testo adottato da un intergruppo parlamentare, sostenuto dalle firme di molti colleghi. A suo avviso, tale vasta adesione è da ricondurre proprio al fallimento delle politiche sin qui condotte in materia di traffico e consumo di sostanze stupefacenti, come peraltro evidenziato sin dal 1998 dall'Assemblea generale dell'ONU. Ricorda altresì che la considerevole crescita nel corso degli ultimi decenni delle organizzazioni criminali deriva appunto da una situazione di fatto che vede la permanenza di un monopolio statale nella produzione e nel traffico delle sostanze stupefacenti, con la colpevole inconsapevolezza da parte delle pubbliche autorità in merito alle pesanti ricadute che tale situazione determina in termini di infiltrazione nelle economie legali e di condizionamento della corretta dinamica democratica, come purtroppo ancora avviene in taluni Paesi del mondo.

Rammenta inoltre che anche in Stati storicamente orientati verso politiche di tipo proibizionista, le scelte adottate in materia di consumo delle sostanze stupefacenti stanno sempre più lasciando il passo a nuove strategie. In tale quadro, ritiene comunque essenziale mantenere aperta, nell'ambito della presente discussione, un'interlocuzione anche con i colleghi animati da una visione di segno diverso, i quali potrebbero risultare in parte condizionati ed influenzati da dati ed affermazioni, spesso ripetuti anche nel corso di audizioni parlamentari tenute da

autorevoli esponenti di autorità pubbliche, che non sempre sembrano fondarsi su una base tecnico-scientifica attendibile.

Osserva, infine, che l'inefficacia delle politiche sin qui adottate, che non tengono in debito conto neanche l'evoluzione culturale del dibattito in corso, appare confermata dall'incremento della popolazione carceraria per reati legati al consumo delle sostanze stupefacenti.

Marco RONDINI (LNA) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta emendativa Ferraresi 01.01 nonché sulle altre proposte emendative volte a reintrodurre le tematiche affrontate nel cosiddetto « testo Giachetti ».

Nel far presente di condividere l'impostazione del nuovo testo adottato dalla Commissione come testo base, volto esclusivamente a prevedere l'utilizzo di *cannabis* per scopi terapeutici, evidenzia che il cosiddetto « testo Giachetti » rappresenta la giusta conseguenza della trovata che ha permesso che venisse riproposta la differenza tra droghe leggeri e droghe pesanti, che per il suo gruppo costituisce esclusivamente un'invenzione giornalistica.

Giorgia MELONI (FDI), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sull'articolo premissivo Ferraresi 01.01 e su tutte le proposte emendative volte a introdurre elementi estranei al testo in esame, fa presente, in particolare, la necessità di non confondere la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso terapeutico con la possibilità di riconoscere la coltivazione domestica della *cannabis*.

Le Commissioni respingono l'articolo premissivo Ferraresi 01.01.

Matteo MANTERO (M5S), intervenendo sull'articolo premissivo Ferraresi 01.02, evidenzia che affrontare il problema nella sua completezza, senza limitarsi all'uso terapeutico della *cannabis*, consentirebbe di sottrarre tale business alla criminalità organizzata e al mercato nero e di salvaguardare la salute dei cittadini che si

rivolgono ad esso e che acquistano prodotti spesso tagliati con sostanze che ne aumentano l'effetto psicotropo e generano dipendenza. Invita, pertanto, le Commissioni ad una riflessione politica su tali argomentazioni.

Le Commissioni respingono l'articolo premissivo Ferraresi 01.02.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS) illustra le finalità dell'articolo premissivo Marcon 01.03, volto a prevedere la coltivazione personale di piante di *cannabis*, non per uso medico ed entro i limiti stabiliti, e ad istituire un monopolio di Stato sulla coltivazione e la preparazione dei prodotti da essa derivati per tutti gli usi diversi da quello medico. Nel far presente che si tratterebbe di un monopolio di Stato « attenuato », sottolinea che le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione del suddetto monopolio verrebbero destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, oltre che ad iniziative informative, educative, preventive, curative e riabilitative.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli premissivi Marcon 01.03 e Andrea Maestri 01.04.

Giuseppe CIVATI (SI-SEL-POS) sottoscrive l'articolo premissivo Sannicandro 01.06.

Le Commissioni respingono l'articolo premissivo Sannicandro 01.06, fatto proprio dal deputato Civati.

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) sottoscrive l'articolo premissivo Fossati 01.07.

Matteo MANTERO (M5S), nel sottoscrivere l'articolo premissivo Fossati 01.07, fa presente che l'introduzione della coltivazione per uso personale terapeutico di *cannabis* in forma associata (*social club*), con determinati standard di produzione, consentirebbe alle persone malate di rivolgersi ad essi piuttosto che al mercato nero, ottenere un prodotto terapeutico

tico di qualità standardizzata e con livelli di THC vicini a quelli dei medicinali in commercio.

Le Commissioni respingono l'articolo premissivo Fossati 01.07, sottoscritto dai deputati Mantero e Andrea Maestri.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS), *relatore per la II Commissione*, preso atto che, a seguito delle votazioni effettuate dalle Commissioni nella seduta odierna, sono state respinte tutte le proposte emendative volte ad introdurre articoli premissivi all'articolo 1, con i quali si tendeva a reintrodurre nel testo unificato in titolo le disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati, ritiene che non sussistano ulteriormente le condizioni affinché egli possa continuare a svolgere il proprio ruolo di relatore per la II Commissione, dichiarando, pertanto, di rinunciare a tale incarico.

Walter VERINI (PD), nel prendere atto delle ragioni di natura politica che hanno indotto il collega Farina a rinunciare a all'incarico di relatore per la II Commissione sul provvedimento in titolo, desidera, comunque, evidenziare come lo stesso abbia costruttivamente contribuito, seppure non condividendone i contenuti, alla predisposizione del testo all'esame delle Commissioni. Auspica, pertanto, che l'approvazione definitiva del provvedimento in esame possa essere comunque rapido ed efficace.

Donatella FERRANTI, *presidente della II Commissione*, nel prendere atto della rinuncia, all'incarico di relatore da parte del deputato Farina, motivata da ragioni di carattere politico, designa quale relatore per la II Commissione, per il prosieguo dei lavori, l'onorevole Bazoli.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore per la II Commissione*, esprime parere conforme a quello formulato dalla relatrice per la XII Commissione su tutte le proposte emendative ancora all'esame delle Commissioni.

Marco RONDINI (LNA) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.1, volto a sostituire l'articolo 1 del testo unificato all'esame delle Commissioni, nel quale si precisa ulteriormente che l'utilizzo della *cannabis* deve essere consentito esclusivamente per terapie consigliate dal medico e non per altre finalità.

Giorgia MELONI (FDI-AN), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Rondini 1.1, osserva che lo stesso, come il successivo emendamento 1.3 a sua firma, è volto a scongiurare che l'uso terapeutico della *cannabis* venga a confondersi con quello ricreativo. Considerando tali proposte emendative di assoluto buonsenso, non comprende le ragioni in base alle quali i relatori e il rappresentante del Governo abbiano espresso sulle stesse parere contrario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rondini 1.1.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Fabrizio Di Stefano 1.2.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Fabrizio Di Stefano 1.2 e Giorgia Meloni 1.3.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rammenta che l'emendamento Patriarca 1.13 è stato ritirato.

Le Commissioni approvano l'emendamento D'Incecco 1.16 (*vedi allegato*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento D'Incecco 1.16, l'emendamento Binetti 1.4 non sarà posto in votazione in quanto precluso.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS) sottoscrive l'emendamento Fossati 1.5.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fossati 1.5, fatto proprio dal deputato Daniele Farina.



Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Sisto 1.6: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.7, precisando che la scelta di fissare criteri uniformi sul territorio nazionale serve a garantire, sin dall'entrata in vigore della legge, il solo ricorso per fini terapeutici all'utilizzo della *cannabis*, scongiurando la formazione di « nicchie » compiacenti.

Donata LENZI (PD), alla luce di quanto testé espresso dalla collega Binetti, chiede alla stessa di meglio precisare il contenuto della proposta emendativa a sua firma, in quanto, a suo avviso, lo stesso appare volto, al contrario di quanto testé illustrato, a escludere la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) evidenzia come il suo emendamento 1.7 miri a prevedere la necessità di regolare prescrizione medica per l'accesso ai medicinali a base di *cannabis*.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Binetti 1.7 e Gigli 1.8.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.12.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palmieri 1.9: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Gigli 1.10 e Binetti 1.11, nonché la proposta emendativa Ferraresi 1.20.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.14, volta ad escludere espressamente la previsione di alcuna forma di legalizzazione della

coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati, al di fuori dell'uso medico, precisando come tale previsione non debba ritenersi pleonastica, ma sia volta a garantire la trasparenza del provvedimento, scongiurando la formazione di eventuali « nicchie » atte a consentire un uso improprio dei prodotti terapeutici.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Binetti 1.14 e 1.15.

Procedono, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) illustra la proposta emendativa a sua firma 2.1, che è volta a prevedere che solo un medico specialista possa essere abilitato a prescrivere l'assunzione di medicinali a base di *cannabis*, evidenziando che si debba far riferimento, nello specifico, non, ad esempio ad un neurologo, bensì al medico specialista della patologia per la quale il paziente è in cura. In particolare, nel raccomandare l'approvazione della proposta emendativa in discussione, precisa che la sua scelta non deve intendersi dettata da una sorta di « sfiducia » nei confronti del medico generico, bensì dalla consapevolezza che su certe patologie possa essere competente esclusivamente uno specialista.

Maria AMATO (PD), nel replicare alla collega Binetti, fa presente che anche i medici di medicina generale possono prescrivere farmaci che sortiscono effetti di rilevante impatto sulla salute del paziente. Rammenta, inoltre, che tutti i medici, a seguito dell'entrata in vigore della « legge sul dolore », hanno un approccio antalgico nei confronti dei pazienti.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS) nel concordare con quanto testé espresso dalla collega Amato, rammenta che il legislatore, se non nel caso dell'assunzione di alcol, non ha ancora risolto il problema delle rilevazioni delle sostanze in grado di determinare una alterazione psico-fisica

dei soggetti che le assumono. A tal proposito, pur evidenziando di non essere nella sede opportuna per rilevare la questione, osserva come, a suo avviso, si sarebbe potuto risolvere tale problematica nel corso dell'esame in IX Commissione del nuovo testo unificato della proposta di legge C. 423 in materia di modifiche al Codice della strada. Rileva, inoltre, che studi scientifici hanno evidenziato come non sia riscontrabile un aumento dell'incidentalità legato all'utilizzo di cannabinoidi.

Matteo MANTERO (M5S), nel rilevare come numerosi studi scientifici hanno evidenziato la mancanza di correlazione tra l'utilizzo della *cannabis* e la dipendenza dalla stessa, a differenza di quanto avviene per altre sostanze il cui utilizzo è consentito dalla legge, quali, ad esempio la nicotina e l'alcol, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo all'emendamento Binetti 2.1.

Vittoria D'INCECCO (PD) ribadisce che ogni medico è abilitato a prescrivere qualsiasi tipo di farmaco, precisando, che, qualora non le ritenga confacenti al paziente, può disattendere le prescrizioni del medico specialista.

Le Commissioni respingono l'emendamento Binetti 2.1.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.2 con il quale si precisa che il medico curante possa prescrivere l'assunzione di medicinali a base di *cannabis* esclusivamente in mancanza di altre possibili scelte terapeutiche.

Le Commissioni respingono l'emendamento Binetti 2.2.

Maria AMATO (PD) sottoscrive l'emendamento Sisto 2.3.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sisto 2.3, fatto proprio dalla deputata Amato (*vedi allegato*).

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.4, con il quale si prevede che il paziente a cui viene prescritta l'assunzione di medicinali a base di *cannabis* sia preventivamente sottoposto a valutazione medica interdisciplinare.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Binetti 2.4 e 2.5 ed approvano l'emendamento Binetti 2.6 (*vedi allegato*).

Procedono, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Mucci 3.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avendo il deputato Gigli chiesto di intervenire sull'emendamento a sua firma 3.2, precisa che tale richiesta non potrebbe essere accolta essendo le Commissioni nella fase delle dichiarazioni di voto nella quale, per ragioni logico-giuridiche, gli interventi sono riservati ai soli deputati membri delle Commissioni o formalmente designati in sostituzione di essi. Ciò premesso, ritiene comunque di poter autorizzare il predetto deputato a svolgere un breve intervento.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), dopo aver ringraziato il presidente per la facoltà accordatagli, illustra l'emendamento a sua firma 3.2, ritenendolo particolarmente significativo.

Fa presente, quindi, che tale proposta emendativa prevede che le patologie per le quali, sulla base delle evidenze scientifiche, sono consentiti l'indicazione e l'uso terapeutico della *cannabis* e dei suoi derivati vegetali, debbano essere individuate con decreto del Ministro della salute. A suo avviso, l'emendamento, ove approvato, concorrerebbe a rafforzare il complessivo impianto del provvedimento in discussione.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Gigli 3.2 e 3.3.

Vittoria D'INCECCO (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice per la XII Commissione della sua proposta emendativa 3.21.

Le Commissioni approvano l'emendamento D'Incecco 3.21 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato).

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) sottoscrive l'emendamento Gigli 3.4, di contenuto analogo alla proposta emendativa a sua prima firma 3.5, nella quale si precisa ulteriormente che gli altri impieghi per i quali il medico può prescrivere le preparazioni magistrali a base di *cannabis* devono essere, comunque, sempre e solo di natura medica.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Palmieri 3.6.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Gigli 3.4, fatto proprio dalla deputata Binetti, e gli identici emendamenti Binetti 3.5 e Palmieri 3.6.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) illustra e raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 3.7 e 3.8, aventi entrambi la finalità di interpretare dettagliatamente gli «altri usi» medici della *cannabis*, non previsti dal provvedimento in esame.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Binetti 3.7 e 3.8.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Mucci 3.9: s'intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Gigli 3.10 ed approvano l'emendamento D'Incecco 3.11 (vedi allegato).

Matteo MANTERO (M5S) invita a rivedere in senso favorevole il parere espresso

in relazione all'emendamento Nesci 3.13, di cui è cofirmatario, ravvisando l'opportunità di estendere da tre a sei mesi la durata massima del trattamento da indicare nelle prescrizioni mediche, al fine di rendere più agevole il reperimento dei farmaci a base di *cannabis* da parte dei malati.

Giuditta PINI (PD) preannuncia la presentazione di un emendamento in Assemblea volto a precisare che il limite temporale di tre mesi si applica in relazione ad ogni singolo trattamento.

Maria AMATO (PD) osserva che è sempre auspicabile che i pazienti siano monitorati costantemente come accade, ad esempio nel caso di impiego di farmaci antianoressici o antalgici.

In questo contesto, il limite temporale di tre mesi appare assolutamente ragionevole.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Fratoianni 3.12, Nesci 3.13 e Murer 3.14.

Matteo MANTERO (M5S), in relazione all'intervento svolto dalla collega Amato sui precedenti emendamenti, rileva che, anche in assenza di un limite massimo temporale della durata dei trattamenti previsto per legge, rimane ferma la facoltà per ogni medico di stabilire una tempistica più serrata per la valutazione degli effetti delle terapie.

Passando ad illustrare l'emendamento a sua firma 3.15 e riallacciandosi ad un precedente intervento del collega Farina, ne illustra la finalità, ravvisabili nel fatto di consentire al medico di valutare l'idoneità del paziente a guidare veicoli.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mantero 3.15.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.16 teso a valutare, attraverso la comunicazione dei dati relativi all'Istituto superiore di sanità,

l'eventuale rischio di una dipendenza causata dall'uso della *cannabis* ad uso terapeutico sulla base di elementi oggettivi, sottolineando che si è in presenza di una terapia sperimentale.

Maria AMATO (PD) ricorda che è già prevista la comunicazione all'Istituto superiore di sanità dei dati relativi all'utilizzo di tutti i farmaci contenenti sostanze stupefacenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Binetti 3.16 e 3.17.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) sottoscrive l'emendamento Gigli 3.18.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gigli 3.18, fatto proprio dalla deputata Binetti.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) sottoscrive l'emendamento Gigli 3.19, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gigli 3.19, fatto proprio dalla deputata Binetti.

Filippo FOSSATI (MDP) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.20.

Le Commissioni, procedendo all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, approvano l'emendamento Colonese 4.1 (*vedi allegato*).

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 4.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Binetti 4.2 ed approvano l'emendamento Binetti 4.3 (*vedi allegato*).

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 4.4 che, analogamente al precedente 4.2 ma investendo altri soggetti, consentirebbe di effettuare un attento monitoraggio su eventuali casi

di dipendenza provocata dall'uso di farmaci a base di *cannabis*.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Binetti 4.4 e 4.5.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Gigli 4.6: s'intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Binetti 4.7.

Procedono, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) sottoscrive l'emendamento Gigli 5.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Gigli 5.1 e Brignone 5.2, approvano l'emendamento D'Incecco 5.3 (*vedi allegato*) e respingono l'emendamento Murer 5.4.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) illustra le finalità degli emendamenti a sua prima firma 5.5, 5.6 e 5.7, aventi la stessa *ratio*, essendo volti ad assicurare il monitoraggio puntuale della produzione di sostanza attiva di origine vegetale a base di *cannabis* da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

Maria AMATO (PD), al fine di tranquillizzare la collega Binetti, segnala che, come emerso nel corso delle audizioni svolte presso le Commissioni riunite, la produzione presso il predetto Stabilimento avviene già con modalità tali da garantire la più completa tracciabilità.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), nel ricordare che la relatrice per la XII Commissione ha appena illustrato una riformulazione di un proprio emendamento che permetterebbe anche ad altre strutture la produzione di sostanza attiva di origine vegetale a base di *cannabis*, insiste sull'opportunità di assicurare il più ampio controllo nella fase della produzione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Binetti 5.5.

Dalila NESCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Mario MARAZZITI, *presidente*, in assenza di obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Binetti 5.6 e 5.7.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Plangger 5.8 e 5.9 sono stati ritirati dal presentatore.

Le Commissioni procedono all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Matteo MANTERO (M5S) sottoscrive l'emendamento Cristian Iannuzzi 6.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cristian Iannuzzi 6.1, fatto proprio dal deputato Mantero.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Mucci 6.19: s'intende che vi abbia rinunciato.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 6.2, finalizzato a di scongiurare il rischio che vi sia una sovrapproduzione di sostanza attiva di origine vegetale a base di *cannabis*.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS) rileva preliminarmente che l'articolo 6, anche grazie alla nuova formulazione dell'emendamento 6.21 della relatrice per la XII Commissione, che consente una «riduzione del danno», consentendo la produzione di medicinali a base di *cannabis* anche in strutture diverse dallo Stabili-

mento chimico farmaceutico militare di Firenze, rappresenta il cuore del provvedimento. In merito all'emendamento 6.2, segnala alla collega Binetti che l'attuale importazione di *cannabis* ad uso terapeutico non supera i trecento chilogrammi annui a fronte di un consumo complessivo totale di *cannabis* stimato in cinquecento tonnellate, rilevando quindi che ipotizzare il possibile rischio di una sovrapproduzione da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze può essere motivato da ragioni ideologiche, ma non da considerazioni di ordine pratico.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palmieri 6.11: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Binetti 6.2.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) illustra gli emendamenti a sua prima firma 6.3 e 6.4, aventi finalità analoghe a quelle dell'emendamento 6.2, precedentemente illustrato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Binetti 6.3 e 6.4 ed approvano l'emendamento 6.21 della relatrice per la XII Commissione (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento 6.21 della relatrice per la XII Commissione (*Nuova formulazione*) risultano preclusi o assorbiti gli emendamenti Binetti 6.5, Fossati 6.20, Paglia 6.12, Marcon 6.15 e Andrea Maestri 6.13, che pertanto non saranno posti in votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Binetti 6.10.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) illustra le finalità degli analoghi emendamenti a sua prima firma 6.6 e 6.7, sottolineando l'opportunità di un puntuale monitoraggio sulle quantità di *cannabis* ad uso medico

effettivamente assunte, al fine di valutare l'insorgere di fenomeni di dipendenza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Binetti 6.6 e 6.7.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) illustra le finalità degli emendamenti a sua prima firma 6.8 e 6.9, volti a contrastare il rischio di cessione illecita di ricette mediche o della loro falsificazione.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Binetti 6.8 e 6.9.

Procedendo, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7 approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti D'Incecco 7.10 e Patriarca 7.9 (*vedi allegato*).

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 7.2, al fine di incentivare la comunicazione anche degli eventuali risultati negativi connessi all'uso terapeutico della *cannabis*.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Binetti 7.2 e 7.3.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) illustra l'emendamento a sua prima firma 7.4, con il quale si intende affidare al Ministero della salute compiti in materia di comunicazione ai giovani sugli effetti negativi della *cannabis* non utilizzata per scopi terapeutici.

Matteo MANTERO (M5S) preannuncia un voto contrario sull'emendamento Binetti 7.4 ricordando le difficoltà del Ministero della salute ad effettuare campagne di comunicazione corrette, come testimoniato da quella relativa al « *fertility day* ».

Le Commissioni respingono l'emendamento Binetti 7.4.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) illustra l'emendamento a sua prima firma 7.5, sottolineando l'importanza di un coinvolgimento delle famiglie e del mondo della scuola nelle campagne di comunicazione rivolte ai giovani.

Le Commissioni respingono l'emendamento Binetti 7.5.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 7.6, volto a garantire l'adozione di un linguaggio appropriato nelle campagne informative destinate ai giovani.

Le Commissioni respingono l'emendamento Binetti 7.6.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) sottoscrive l'emendamento Gigli 7.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gigli 7.1, fatto proprio dalla deputata Binetti.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) segnala la rilevanza dell'emendamento a sua prima firma 7.7, la cui finalità è quella di evitare che l'approvazione del testo in discussione possa agevolare campagne pubblicitarie finalizzate ad incrementare la diffusione dell'uso di droghe.

Le Commissioni respingono l'emendamento Binetti 7.7.

Marialucia LOREFICE (M5S) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 7.8, avanzata dalla relatrice per la XII Commissione nella seduta precedente.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che, a seguito della riformulazione, l'emendamento Lorefice 7.8, in quanto articolo aggiuntivo, viene rinumerato come 7.01.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Lorefice 7.01 (*Nuova formulazione*) (ex 7.8) (*vedi allegato*).

Procedono, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) illustra l'emendamento a sua prima firma 8.2, volto a sottolineare il ruolo del paziente come soggetto attivo nell'ambito della sperimentazione, ricordando che l'uso terapeutico della *cannabis* costituisce una pratica innovativa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Binetti 8.2 e approvano l'emendamento D'Incecco 8.4 (*vedi allegato*).

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) sottoscrive l'emendamento Gigli 8.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gigli 8.1, fatto proprio dalla deputata Binetti.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 8.3 che, analogamente all'emendamento Gigli 8.1, appena respinto, pone in evidenza l'opportunità di condurre studi osservazionali sul comportamento dei pazienti che utilizzano la *cannabis* terapeutica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Binetti 8.3.

Procedono, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive l'emendamento Giorgia Meloni 9.4.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giorgia Meloni 9.4, fatto proprio dal deputato Rondini.

Matteo MANTERO (M5S) sottoscrive l'emendamento Cristian Iannuzzi 9.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cristian Iannuzzi 9.1, fatto proprio dal deputato Mantero.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 9.50 e 9.7 (*Nuova formulazione*) della relatrice per la XII Commissione nonché gli identici emendamenti Civati 9.2 e Mantero 9.3 (*vedi allegato*).

Filippo FOSSATI (MDP) ritira l'emendamento a sua prima firma 9.5.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame di tutte le proposte emendative, il testo unificato delle proposte di legge C. 76 Realacci e abbinata, risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri, che dovranno pervenire entro la giornata di domani, mercoledì 27 settembre, essendo le Commissioni riunite convocate per il conferimento del mandato ai relatori alle ore 15.30 di domani.

**La seduta termina alle 13.30.**

## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati. C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, sostituire le parole da: volta a perseguire le seguenti finalità fino a: l'uso dei medicinali con le seguenti: volta a: regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da:, le cui funzioni fino a: 9 novembre 2015 con le seguenti: di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 novembre 2015, n. 261, e, comunque,.*

**1. 16.** D'Incecco, Patriarca.

## ART. 2.

*Al comma 1, sostituire le parole: dopo valutazione del paziente e diagnosi con le seguenti: dopo la valutazione del paziente e la diagnosi.*

**2. 3.** Sisto, Palmieri, Sarro, Amato.

*Al comma 1, sopprimere la parola: eventuale.*

**2. 6.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

## ART. 3.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il medico può prescrivere preparazioni magistrali a base di *cannabis* per la terapia del dolore, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato.*

**3. 21. (Nuova formulazione)** D'Incecco, Patriarca.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la dose prescritta e la posologia con le seguenti: la dose prescritta, la posologia e le modalità di assunzione.*

**3. 11.** D'Incecco, Patriarca.

## ART. 4.

*Al comma 1, dopo le parole: i dati aggregati inserire le seguenti: per patologia,.*

**4. 1.** Colonnese, Nesci, Mantero, Loreface, Grillo, Silvia Giordano, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso.



*Al comma 2, sostituire la parola: prescrittori con le seguenti: che hanno prescritto cannabis ad uso medico.*

**4. 3.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

ART. 5.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per l'anno successivo.*

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: fabbisogno regionale con le seguenti: fabbisogno nazionale.*

**5. 3.** D'Incecco, Patriarca.

ART. 6.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per assicurare la disponibilità di cannabis ad uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la cannabis può autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: individuate fino alla fine del comma con le seguenti: individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione, nonché alla trasformazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, con l'obbligo di operare in « Good agricultural and collecting practice » (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.*

**6. 21. (Nuova formulazione).** La Relatrice per la XII Commissione.

ART. 7.

*Al comma 1, sostituire le parole: sul portale del Ministero della salute con le seguenti: nel proprio portale istituzionale.*

**7. 10.** D'Incecco, Patriarca.

*Al comma 1, sostituire le parole: della diffusione con le seguenti: alla diffusione.*

**7. 9.** Patriarca, D'Incecco.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis

*(Formazione del personale medico, sanitario e sociosanitario).*

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie ed in particolare sul trattamento del dolore.

**7. 01. (Nuova formulazione) (ex 7.8).** Loreface, Colonnese, Nesci, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso.

ART. 8.

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: facoltà di farmacia e di medi-*

cina fino alla fine del comma *con le seguenti*: università e studi di genetica delle varietà vegetali di cannabis presso istituti di ricerca.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente*: Promozione della ricerca.

**8. 4.** D'Incecco, Patriarca.

ART. 9.

*Sopprimere il comma 1.*

**9. 50.** La Relatrice per la XII Commissione.

*Sostituire il comma 3 con il seguente*:

3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alla tabella medicinali sezione D, è inserita la seguente voce: « Com-

posizioni medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)\*\* ».

**9. 7. (Nuova formulazione).** La Relatrice per la XII Commissione.

*Al comma 4, sopprimere le parole*: trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti *standard*.

**\* 9. 2.** Civati, Andrea Maestri, Brignone, Marcon, Airaudo, Costantino, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido.

*Al comma 4, sopprimere le parole*: trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti *standard*.

**\* 9. 3.** Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Colonnese, Nesci, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	19
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Atto n. 439 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	19
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	21

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 26 settembre 2017 – Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Intervengono il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Mario Giro e il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e**

**degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Atto n. 439.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato nella seduta del 13 settembre 2017.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome della relatrice per la III Commissione, deputata Quartapelle Procopio, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), esprimendo l'auspicio che in futuro la dotazione del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali possa – sin dall'inizio – corrispondere al fabbisogno prevedibile per quell'anno.

Donatella DURANTI (MDP) osserva che la proposta di parere presentata dai relatori non affronta il nodo delle risorse necessarie per finanziare per l'ultimo trimestre del 2017 le missioni autorizzate per l'anno in corso.

Lamenta, inoltre, che lo schema di decreto è stato trasmesso alle Commissioni praticamente a ridosso della scadenza del periodo di finanziamento e che nulla è dato saper riguardo alla copertura degli oneri relativi al trimestre dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017.

Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere dei relatori.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) condivide le considerazioni della deputata Duranti, ponendo l'accento, in particolare, sul ritardo con cui si procede al riparto delle risorse e sulla mancata indicazione

delle modalità di copertura finanziaria delle missioni nell'ultimo trimestre del 2017.

Preannuncia, quindi, il proprio voto contrario.

Emanuela CORDA (M5S), concordando con le valutazioni dei deputati appena intervenuti, preannuncia, a sua volta, il voto contrario del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

**La seduta termina alle 14.10.**

ALLEGATO

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (Atto n. 439).**

**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni riunite III e IV,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (atto n. 439),

premessi che:

con le risoluzioni dell'8 marzo 2017 nn. 6-00290 e 6-00292 e con la risoluzione n. 6-00338 del 2 agosto la Camera dei deputati ha autorizzato, ai sensi della legge n. 145 del 2016, fino al 31 dicembre 2017, le missioni internazionali di cui alle Deliberazioni del Consiglio dei ministri del 14 gennaio e del 28 luglio 2017;

nel Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali sono ad oggi appostate per il 2017 risorse pari a circa 997 milioni di euro, a fronte di un fabbisogno finanziario complessivo per le missioni autorizzate quantificato dalla citata deliberazione del 14 gennaio 2017 in circa 1,132 miliardi di euro (mentre la missione di supporto della Guardia costiera libica, di cui alla deliberazione del 28 luglio, non determina costi aggiuntivi, essendo la sua attuazione prevista nell'ambito degli stanziamenti della missione *Mare sicuro*, già contemplata nella deliberazione del 14 gennaio);

lo schema di decreto in esame – esaurendo quasi interamente la dotazione

del fondo citato – assicura alle singole missioni finanziamenti soltanto fino al 30 settembre 2017, con l'eccezione di alcuni interventi, per i quali è disposto un finanziamento sufficiente per l'intero anno;

la proiezione sui dodici mesi dell'anno degli stanziamenti ripartiti dal Governo per i primi nove mesi del 2017 conferma in linea di massima le previsioni di fabbisogno indicate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2017;

oltre che alle missioni e agli interventi individuati con le citate deliberazioni del Consiglio dei ministri del 14 gennaio e del 28 luglio 2017, lo schema in esame destina risorse all'intervento per l'estensione del *follow-up* dello studio di mortalità e per l'effettuazione di uno studio sulla morbosità basato sulle schede di dimissione ospedaliera, che è stato è stato disposto in attuazione di un impegno per il Governo contenuto nella risoluzione n. 6-00290, e accettato dal Governo, con la quale la Camera dei deputati l'8 marzo 2017 ha autorizzato le missioni deliberate dal Consiglio dei ministri il 14 gennaio 2017;

l'articolo 2 dello schema in esame reca una specifica disposizione concernente l'indennità di missione da riconoscere al personale delle Forze armate che partecipa alle missioni internazionali: la previsione è conforme all'articolo 5, comma 3, della legge n. 145 del 2016, secondo cui i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartiscono le

risorse tra le missioni internazionali possono individuare teatri operativi per i quali, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di missione, prevista dal medesimo articolo, è calcolata sulla diaria giornaliera di una località diversa da quella di destinazione, purché sita nello stesso continente;

apprezzata la riconoscibilità che il provvedimento assicura agli specifici stanziamenti destinati alle amministrazioni dello Stato, con riferimento alle singole schede contenute nelle Deliberazioni del Consiglio dei ministri;

in attuazione degli impegni recati dalle sopra citate risoluzioni dell'8 marzo, il provvedimento prevede, per i primi nove mesi dell'anno, stanziamenti destinati al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pari a 237,38 milioni di euro, di cui 69 milioni di euro destinati ad iniziative di cooperazione allo

sviluppo e di sminamento umanitario; 7,5 milioni di euro per interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza; 18,4 milioni di euro per garantire la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza; 22,48 milioni di euro per interventi operativi di emergenza e di sicurezza e per l'intero 2017 120 milioni di euro per contributi a sostegno delle Forze di sicurezza afgane, comprese le forze di polizia;

espresso l'auspicio che in futuro la dotazione del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali possa fin dal 1° gennaio corrispondere il più possibile al fabbisogno a quella data prevedibile per il finanziamento delle missioni internazionali,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Testo base C. 4619, approvata dalla 8 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	23
---	----

##### SEDE REFERENTE

Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente della IX Commissione, Vincenzo GAROFALO.

##### La seduta comincia alle 13.40.

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.

Testo base C. 4619, approvata dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, nel sottolineare l'estrema delicatezza del provvedimento in esame, evidenzia la necessità che esso sia approvato definitivamente prima della scadenza della legislatura. Evidenzia, altresì, come

sia opportuno in ogni caso operare al fine di tutelare i soggetti-utenti più deboli da un uso distorto del c.d. *telemarketing* senza tuttavia recare pregiudizio ai livelli occupazionali dei soggetti che operano nel settore dei *call center*.

In tale contesto ritiene opportuno che le Commissioni riunite proseguano nell'esame degli articoli fissando tempestivamente il termine per la presentazione delle proposte emendative.

Anna Maria CARLONI (PD) concordando con l'intervento del collega Basso, ritiene che il contributo che le Commissioni possono dare deve andare nella direzione di favorire una riduzione del fenomeno del cosiddetto « *telemarketing selvaggio* », che a volte si rivela una vera e propria attività pirata.

Osserva, tuttavia, che l'intervento legislativo in oggetto ha indiscutibilmente profili che riguardano i livelli occupazionali del settore. In tal senso ritiene che le Commissioni dovrebbero impegnarsi, per quanto possibile, a conciliare le esigenze di tutela dei consumatori con quelle del lavoro.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, avverte che, concordi le Commissioni, il termine per gli emendamenti è fissato a venerdì 29 settembre alle ore 14.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**



# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	26
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	26

#### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017 (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	31
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	32
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	32
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	39
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	40
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	41
ALLEGATO 4 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	42

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. Emendamenti C. 2801 Governo e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	33
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Emendamenti	

C. 1039-B e abb. approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011. Emendamenti C. 4224 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	33
Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013. Emendamenti C. 4227 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	34
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Emendamenti C. 2305-A/R e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	34
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	34
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	34
ALLEGATO 5 ( <i>Testo base adottato</i> ) .....	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	38
AVVERTENZA .....	38
ERRATA CORRIGE .....	38

**SEDE REFERENTE**

Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

**La seduta comincia alle 13.10.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Modifiche alla legge elettorale.**

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068

Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2017.

Danilo TONINELLI (M5S) desidera esporre una questione che il suo gruppo ha già proceduto a sollevare con lettera indirizzata sia alla Presidenza della Commissione che alla Presidenza della Camera. Riguarda una discrasia riscontrata nel testo base rispetto ai vincoli posti

dall'approvazione in Assemblea degli identici emendamenti a prima firma Fraccaro e Biancofiore. Si tratta della modifica apportata all'articolo 83, lettera c), del testo unico delle norme per le elezioni della Camera dei deputati. Nel testo approvato in sede referente dalla Commissione si prevedeva che l'Ufficio centrale nazionale procede al riparto di 606 seggi, seggi che, a seguito dell'approvazione dei suddetti emendamenti, sono diventati 617. Nel testo presentato dal relatore vengono mantenuti nominalmente i 617 seggi, ma nel contempo si dispone che l'Ufficio centrale nazionale, al fine del riparto dei seggi, detragga i 231 seggi attribuiti dagli uffici elettorale circoscrizionali ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali. Quindi il numero di seggi effettivamente sottoposti al riparto è di 386. Ad avviso del suo gruppo va dunque valutato se in questo modo venga rispettato o meno il vincolo della votazione dell'Assemblea che ha cristallizzato il numero dei seggi in 617. Per questo motivo il suo gruppo chiede, al fine del rispetto dei principi di democrazia, un'ulteriore valutazione della Presidenza della Camera e, di conseguenza, la sospensione della votazione sull'adozione del testo base.

Andrea CECCONI (M5S), nel richiamare la lettera che il suo gruppo ha indirizzato alla Presidenza della Camera, fa notare che la nuova proposta di testo base presentata dal relatore, piuttosto che prevedere una esplicita e diretta indicazione numerica dei seggi da attribuire, ovvero 386, stabilisce che si proceda al riparto di 617 seggi, detraendo i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b) del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati. Ciò, a suo avviso, conferma che la volontà politica è quella di aggirare la deliberazione dell'Assemblea in termini surrettizi.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) ritiene degna d'interesse la questione posta dal gruppo del Movimento 5 Stelle. A tal

proposito sottolinea che, in base a una prima sommaria simulazione effettuata dagli uffici del suo gruppo, il sistema proposto dal relatore tradisce sia la lettera che lo spirito degli emendamenti approvati dall'Assemblea. Questi, infatti, esprimevano la volontà di limitare i vantaggi che il sistema elettorale vigente offre alla minoranza linguistica tedesca nella Regione Trentino Alto Adige, mentre il testo proposto dal relatore sembrerebbe creare vantaggi per quei gruppi linguistici. Per questi motivi si unisce alla richiesta del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda poi il merito del testo proposto dal relatore, ribadisce quanto già detto in altra seduta: ci sono aspetti positivi ma mancano degli elementi dirimenti. Primo fra tutti, il dare la possibilità ai cittadini di scegliere direttamente la maggioranza di Governo, cosa che non potrà di sicuro avvenire con il sistema proposto, con il quale c'è la quasi matematica certezza che la sera del voto non si avrà una maggioranza. In tal senso il suo gruppo sta predisponendo proposte emendative che attribuiscono un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunga, cumulando i seggi sia dei collegi uninominali che di quelli plurinominali, il 40 o anche il 37 per cento del totale dei seggi. Con tale premio di maggioranza, la coalizione raggiungerebbe una percentuale del 54 o del 51 per cento dei seggi. Un'altra questione dirimente riguarda le liste bloccate. A tal proposito il suo gruppo sta predisponendo emendamenti che consentano, a chi vuole, di presentare liste aperte, nel rispetto della parità di genere, o perlomeno con il solo capolista bloccato. Annuncia che il suo voto sull'adozione del testo base sarà contrario, ma nell'auspicio che si possa modificare in un voto favorevole o in una posizione di astensione, qualora fossero accolte le richieste testé illustrate.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), nel ritenere che la questione posta dal gruppo del M5S meriti un serio approfondimento, fa presente che il suo gruppo ha richiesto formalmente alla Presidenza della Camera la convocazione di una Giunta per il

regolamento, al fine di aver un quadro certo circa l'emendabilità del testo in esame, alla luce della precedente deliberazione dell'Assemblea. Ritiene opportuno, dunque, che si faccia chiarezza su tali questioni prima di procedere oltre con l'iter di esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, desidera fornire alcune precisazioni in merito alle obiezioni sollevate circa la compatibilità del nuovo testo-base predisposto dal relatore Fiano con il contenuto delle deliberazioni dell'Assemblea, effettuate prima del rinvio in Commissione del provvedimento.

Prima di tutto sottolinea come l'istruttoria da lui svolta sul piano procedurale rispetto ai vincoli posti da dagli emendamenti approvati dall'Assemblea sia stata completa e approfondita e abbia riguardato tutti gli aspetti, compresi quelli posti dalle parti consequenziali che incidevano su parti successive del testo. Alla fine di tale istruttoria, è stata adottata un'interpretazione sostanziale che ha definito i vincoli da lui indicati nella seduta del 6 settembre scorso e confermati dalla Presidente della Camera nella riunione della Conferenza dei Capigruppo del 13 settembre scorso.

Tali vincoli (come precisato dalla Presidente della Camera nella sua lettera del 19 settembre scorso, a tutti nota) sono – cita testualmente – « finalizzati a salvaguardare la volontà espressa dall'Assemblea – in quanto massima sede di decisione della Camera – e dei suoi singoli componenti, nonché della effettiva portata normativa degli emendamenti approvati ».

Come è noto, gli identici emendamenti Fraccaro 1.512 e Biancofiore 1.535 concernevano le modalità di elezione dei deputati nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed erano finalizzati ad abrogare le disposizioni speciali attualmente vigenti per la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol previste agli articoli 2, comma 1-*bis*, 93-*bis*, 93-*ter* e 93-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361. In necessaria corrispondenza con tale abrogazione e come

effetto aritmetico conseguente, è stato disposto l'aumento del numero dei collegi uninominali della Camera costituiti nelle circoscrizioni nazionali da 225 a 231 (analoga modifica è stata consequenzialmente apportata all'articolo 3, comma 3, del testo, recante la delega legislativa al Governo) e l'aumento da 606 a 617 dei seggi richiamati al comma 21, capoverso Art. 83, primo comma, lettera c) del testo elaborato dalla Commissione. Infine si è provveduto all'individuazione dei 6 collegi uninominali del Trentino Alto Adige/Südtirol, integrando la tabella A. 1 di cui al comma 31 dell'articolo 1.

Questa è l'effettiva portata normativa degli emendamenti approvati che non può essere messa in discussione dalla Commissione nel prosieguo del procedimento.

Non può invece attribuirsi portata innovativa – e quindi non può costituire un vincolo alle future decisioni della Commissione – la porzione del testo degli emendamenti approvati relativa al capoverso Art. 83 in cui sono state ripetute, senza alcuna modifica rispetto alla proposta della Commissione – e al solo fine di meglio evidenziare la parte di tale testo in cui si inserivano le sostanziali proposte emendative (aventi ad oggetto – lo ribadisce – la sostituzione della cifra 606 con 617) – le parole: « tra le liste di cui alla lettera b), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse ». Non si è introdotta, per questa parte, alcuna novità emendativa rispetto al testo già elaborato dalla Commissione con riferimento alle modalità di attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni del territorio nazionale e non si sono dunque determinati vincoli alla modificabilità di questa parte del testo da parte della Commissione. È evidente pertanto che è in facoltà di quest'ultima definire modalità di riparto dei seggi diverse da quella proposta nel testo a suo tempo licenziato. Diversamente, si finirebbe per attribuire all'approvazione dei citati emendamenti una portata eccedente rispetto al loro effettivo contenuto: si attribuirebbe cioè ad essi l'effetto di predeterminedare, in via del tutto incidentale, e in assenza di un qualsiasi dibattito su tale

aspetto, una caratteristica fondamentale del sistema elettorale (ossia il criterio di attribuzione dei seggi), effetto che comprimerebbe la discussione parlamentare su un punto focale della legge elettorale.

A questo criterio ritiene dunque di attenersi al fine di assicurare che il dibattito in Commissione si svolga nel modo più corretto e più ampio possibile, senza che soffra di infondate compressioni.

Detto questo, nel momento in cui è stata posta una questione di ammissibilità del testo, ritiene ineludibile attendere la valutazione della Presidente della Camera prima di procedere all'adozione del testo base.

Emanuele FIANO (PD), relatore, si chiede se l'eventuale rinvio della deliberazione sul testo base possa incidere sulle modalità di prosecuzione dell'*iter* già definite dall'Ufficio di presidenza.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, fa presente che per avere un quadro più chiaro in ordine alla conferma o meno delle decisioni già assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in ordine alle modalità di prosecuzione dell'*iter*, occorrerà attendere la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata per la giornata odierna.

Emanuele FIANO (PD), relatore, ritiene che vi siano le condizioni per votare da subito l'adozione del testo base e sottolinea come, nell'elaborare tale sua proposta, ha tenuto nel massimo conto la precedente deliberazione dell'Assemblea, attenendosi in pieno ad una interpretazione già resa dalla Presidente della Camera in una precedente riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo. Fa notare che la finalità sostanziale degli emendamenti approvati in Assemblea era quella di intervenire sulle modalità di elezione dei deputati della circoscrizione Trentino alto Adige / Südtirol, abrogandone la disciplina speciale. Evidenziato come il dettato normativo a cui hanno fatto riferimento taluni deputati nel corso del dibattito fosse re-

cato nella parte consequenziale di quelle proposte emendative, ritiene che il vincolo del voto dell'Assemblea non sia estendibile fino al punto da ritenere di non poter compiere più alcuna scelta sul tipo di sistema elettorale.

Andrea CECCONI (M5S) sottolinea che il suo gruppo ha voluto sollevare una questione che ritiene importante dirimere, senza la pretesa di avere ragione. Osserva che il primo problema posto alla Presidente della Camera e sollevato dal Partito Democratico, riguardava una questione prettamente politica e non approfondiva le problematiche relative agli effetti della parte consequenziale degli emendamenti approvati. Rileva che se fosse proseguito l'esame in Assemblea, emendamenti riferiti alla modifica dell'articolo 83 del Testo unico, tesi a modificare il numero di 617 seggi, sarebbero stati probabilmente dichiarati preclusi. Il testo proposto dal relatore modifica sostanzialmente e in modo surrettizio in 386 il numero dei seggi sottoposto al riparto effettuato dall'Ufficio elettorale centrale, conservando solo nominalmente il numero di 617. Se fossero fondate le argomentazioni del relatore, non ci sarebbe stato bisogno dell'artificio della sottrazione dei 231 seggi dei collegi uninominali, ma si sarebbe potuto indicare direttamente il numero di 386 seggi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ribadisce di aver precisato nella seduta del 6 settembre scorso la portata dei vincoli derivanti dalla deliberazione dell'Assemblea, consistenti nell'impossibilità per la Commissione di intervenire sul numero dei collegi uninominali o sulla tabella A. 1 e nella necessità di mantenere l'abrogazione delle disposizioni speciali in materia di elezione della Camera dei deputati riguardanti la regione Trentino Alto Adige/Südtirol e l'istituzione, alla Tabella A.1, dei collegi uninominali riguardanti la regione Trentino Alto Adige/Südtirol. Nel far presente nuovamente che tale sua interpretazione è stata poi confermata dalla Presidenza della Camera, ritiene che

il vincolo non possa essere esteso anche a parti del testo, come la modifica all'articolo 83, comma 1, lettera c) del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, sulle quali l'aula non ha ancora avuto modo di pronunciarsi.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) desidera ricordare la sua pluriennale esperienza di Presidente della Commissione Bilancio, Commissione nella quale venivano presentati emendamenti con parti consequenziali di copertura che andavano ad incidere su diverse norme legislative, senza mettere in discussione la sostanza di tali norme. Ritiene che il testo proposto dal relatore sia rispettoso del senso degli emendamenti votati. Osserva che la Commissione ha già aspettato la valutazione della Presidente della Camera che non può ora essere messa nuovamente in discussione. Si dichiara, quindi, favorevole a votare anche nella seduta in corso l'adozione del testo base.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente al deputato Giancarlo Giorgetti che, come già da lui detto, è necessario aspettare la valutazione della Presidente della Camera perché si tratta di una questione legata all'ammissibilità del testo.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), nonostante rinvenga talune forzature nelle valutazioni espresse dal gruppo del M5S, ritiene opportuno, prima di procedere lungo l'*iter* di esame, sciogliere i nodi procedurali emersi nel corso dell'odierno dibattito, atteso che si tratta di fare chiarezza sui profili che riguarderanno anche l'ammissibilità delle proposte emendative che saranno presentate. Auspica che, a differenza di quanto già avvenuto in occasione della valutazione della possibile norma transitoria, ci si attenga ad interpretazioni delle regole procedurali sceve da motivazioni politiche, e fa notare che le decisioni assunte in precedenza sulla questione hanno imposto eccessivi vincoli all'esame. Fa presente che il suo gruppo è in ogni caso disponibile a confrontarsi con le

altre forze politiche per giungere all'approvazione di una legge elettorale condivisa.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda di aver già spiegato nel dettaglio, nella seduta del 6 settembre 2017, la sua interpretazione circa i vincoli derivanti dalla deliberazione dell'Assemblea e che tale sua interpretazione è stata successivamente confermata dalla Presidenza della Camera. Ritiene dunque che l'effettiva portata degli emendamenti approvati in Assemblea non possa essere messa in discussione dalla Commissione nel prosieguo del procedimento.

Ribadisce altresì che, quanto alla porzione del testo degli emendamenti approvati relativi al capoverso « Art. 83 », che non si è introdotta alcuna novità emendativa rispetto al testo già elaborato dalla Commissione con riferimento alle modalità di ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni del territorio nazionale e non si sono, dunque, determinati vincoli alla modificabilità di questa parte del testo da parte della Commissione.

In risposta a talune considerazioni svolte dal deputato Sisto, ritiene fuori luogo affermare che tali interpretazioni delle regole siano state sostenute da ragioni politiche, atteso che ci si è attenuti piuttosto ad un criterio strettamente giuridico connesso all'interpretazione della volontà del legislatore, facendo riferimento sia alla finalità sostanziale delle proposte emendative approvate sia al dibattito in Aula ad esse riferito. Giudica dunque inaccettabile fare riferimento a presunti moventi politici, che definisce inesistenti, facendo notare che potrebbe al limite comprendere una mancata condivisione delle decisioni assunte laddove fosse motivata da diversi convincimenti giuridici.

Pur rilevando che le questioni emerse nell'odierno dibattito sono state già attentamente approfondite, ritiene in ogni caso necessario attendere la risposta della Presidente della Camera in ordine ai profili di ammissibilità del testo, in ragione delle sollecitazioni emerse nel presente dibattito.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) invita alla cautela nel giudicare la questione posta dal Movimento 5 Stelle. Osserva che gli identici emendamenti approvati dall'Assemblea fissavano in 231 il numero dei collegi e l'uniformità del sistema elettorale. Ritiene che il vincolo posto dagli emendamenti approvati sarebbe stato sicuramente rispettato se fosse stato mantenuto il sistema elettorale previsto dal testo approvato dalla Commissione in sede referente. Altrimenti, sarebbe stato più logico avviare un nuovo *iter* procedimentale. Nutre, infine, qualche perplessità in merito alle interpretazioni « sostanzialistiche » richiamate, dato che è necessario, a suo avviso, fare riferimento sempre anche al dato giuridico testuale.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, nel rispetto delle legittime richieste avanzate, chiede però che la Commissione venga convocata al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea per procedere all'adozione del testo base.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) si associa alla richiesta del relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, osserva che la convocazione della seduta della Commissione è legata al momento in cui la Presidente della Camera fornirà le sue valutazioni. Se arriveranno a breve termine, convocherà la Commissione al termine della seduta dell'Assemblea.

Danilo TONINELLI (M5S) ritiene opportuno fugare ogni dubbio circa l'ammissibilità delle proposte emendative da presentare al testo, facendo notare che sul punto non vi è affatto certezza e serve un serio approfondimento. Fa notare che la questione esiste ed è fondata, perché altrimenti la nuova proposta di testo, all'articolo 1, comma 25, capoverso Art. 83, primo comma, lettera c), avrebbe fatto riferimento direttamente al numero dei seggi da ripartire, ovvero 386. Evidenzia, inoltre, come tale nuovo testo presenti contraddizioni evidenti, laddove consente

che i 617 seggi che l'Ufficio centrale nazionale dovrebbe ripartire siano assegnati non soltanto alle liste di cui all'articolo 1, comma 24, capoverso « Art. 77 », comma 1, lettera b), ma anche a candidati che siano collegati a liste che non hanno superato le soglie di sbarramento, avendo vinto nei collegi uninominali.

Ritiene, in conclusione, che vi sia il rischio di introdurre un pericoloso precedente, legittimando in futuro qualsiasi maggioranza a rendere nulla una deliberazione dell'Assemblea, laddove sia sgradata.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 26 settembre 2017 — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.**

**C. 4638 Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.**

**C. 4639 Governo, approvato dal Senato.**

**Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza)**

**Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 21 settembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento è scaduto ieri, lunedì 25 settembre, alle ore 14, e che non sono stati presentati emendamenti.

In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di relazione e nomina il deputato Dore Misuraca relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di relazione e nomina il deputato Dore Misuraca relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 settembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 4620, approvato dal Senato, è scaduto ieri, lunedì 25 settembre, alle ore 14, e che non sono stati presentati emendamenti.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 Governo, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole e nomina il deputato Marco Di Maio quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, presso la XIV Commissione sul disegno di legge C. 4620 Governo, approvato dal Senato, per le parti di competenza della I Commissione.

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.**

**Doc. LXXXVII, n. 5**

(Parere alla XIV Commissione)

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 settembre 2017.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5 (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole sulla Relazione Doc. LXXXVII, n. 5 recante la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 e nomina il deputato Marco Di Maio quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma



3, del Regolamento, presso la XIV Commissione sulla relazione per le parti di competenza della I Commissione.

**La seduta termina alle 14.10.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013**

**Emendamenti C. 2801 Governo e abb.**  
(Parere all'Assemblea)

*(Esame e conclusione – Parere)*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni.**

**Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**

**Emendamenti C. 1039-B e abb. approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere)*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.**

**Emendamenti C. 4224 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013.**

**Emendamenti C. 4227 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.**

**Emendamenti C. 2305-A/R e abb.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 26 settembre 2017. – Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.*

**La seduta comincia alle 18.20.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Modifiche alla legge elettorale.

**C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisticchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisticchio e C. 4363 Fragomeli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, con riferimento alla questione sollevata nella seduta pomeridiana dai deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle, comunica di aver illustrato con lettera alla Presidente della Camera le posizioni da lui espresse al riguardo. Dà quindi lettura della lettera di risposta con cui la Presidente della Camera comunica di non aver ravvisato motivo per discostarsi dalle valutazioni da lui svolte.

Danilo TONINELLI (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta della Presidente della Camera, ritenendo che i dubbi sollevati dal suo gruppo permangano e rischino di inficiare la costituzionalità del provvedimento.

Fa altresì presente che la nuova proposta di testo base presentata dal relatore prevede sostanzialmente, all'articolo 1, comma 25, capoverso ART. 83, primo comma, lettera *d*), una disciplina speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol, violando la precedente deliberazione dell'Assemblea con la quale si era inteso uniformare il meccanismo di ripartizione dei seggi di tale regione al sistema previsto per le circoscrizioni del restante territorio nazionale. Fa presente, infatti, che tale disposizione tutela le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche. Preannuncia che su tale questione il suo gruppo darà battaglia.

Andrea CECCONI (M5S) a rafforzamento di quanto espresso dal deputato Toninelli, fa presente che nel testo base proposto dal relatore, al comma 9, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, si fa riferimento a norme sulle minoranze linguistiche che riguardano tutte le regioni a statuto speciale, mentre al comma 25, capoverso ART. 83, lettera *d*), ci si riferisce solo a regioni che prevedano nel loro statuto forme di tutela delle minoranze linguistiche. Osserva che l'unica regione che risponde a tale requisito è il Trentino Alto Adige. Così viene applicata una norma speciale alla Regione Trentino Alto Adige, mentre gli emendamenti approvati dall'Assemblea prevedevano l'applicazione della norma generale. Il tutto si traduce in una tutela di un partito specifico più che di una minoranza linguistica.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) fa notare che l'eventuale convocazione della Giunta per il regolamento, richiesta dal suo gruppo, era proprio volta a fare chiarezza

circa l'ammissibilità di proposte di modifica tese ad introdurre ulteriori discipline speciali per il Trentino Alto Adige/Südtirol, discipline la cui introduzione egli giudica plausibile. Ritiene paradossale dare vita ad interpretazioni regolamentari restrittive a seconda delle convenienze del momento.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, prende atto della risposta della Presidente della Camera. Riguardo alla questione posta dai deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle, ritiene opportuno un approfondimento e chiede quindi una breve sospensione della seduta.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, acconsentendo alla richiesta del relatore, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 18.35 riprende alle 18.55.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, in seguito all'approfondimento della questione posta dai deputati del Gruppo del Movimento 5 Stelle, formula una nuova proposta di testo base (*vedi allegato 5*) dove, ovunque ricorrano, le parole « lo statuto » sono seguite dalle seguenti: « o le norme di attuazione ». In questo modo non sussistono equivoci interpretativi sull'applicazione delle norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche a tutte le regioni a statuto speciale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ritiene che le proposte di modifica testé illustrate dal relatore siano volte a ricomprendere anche altre regioni a statuto speciale – nel caso di specie il Friuli Venezia-Giulia – nella disciplina proposta, in coerenza con la deliberazione assunta dall'Assemblea.

Andrea CECCONI (M5S) chiede che il nuovo testo proposto dal relatore sia distribuito per consentire di analizzare nel dettaglio le modifiche apportate. Ritiene in ogni modo ridicolo il comportamento del Partito Democratico che gira intorno alla questione del Trentino Alto Adige per

favorire il partito della SVP e permettergli di aggiudicarsi i seggi della Regione. A questo punto sarebbe stata forse più onesta la norma transitoria che la Presidente ha dichiarato giustamente non ammissibile.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) ribadisce la necessità che la presidenza della Camera faccia chiarezza su tale punto, non comprendendo per quale motivo si propenda ora per una interpretazione flessibile a differenza di quanto fatto in precedenza.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, osserva che nella sua precedente lettera la Presidente della Camera stabilisce che non si possa applicare un trattamento differenziato per la sola Regione Trentino Alto Adige, mentre non fa alcun riferimento a discipline differenziate applicate a tutte le Regioni a statuto speciale. Inoltre ribadisce che la questione sollevata si sarebbe potuta risolvere in chiave interpretativa, alla luce del rapporto tra statuto speciale e relative norme di attuazione. Riguardo alla richiesta di distribuzione del testo, ritiene che possa essere senz'altro accolta, sospendendo poi la seduta per permettere ai gruppi di analizzare le modifiche.

Danilo TONINELLI (M5S), nel chiedere un lasso di tempo ragionevole per valutare le modifiche proposte dal relatore, evidenzia come il nuovo testo presenti evidenti vizi procedurali che potrebbero esporre il provvedimento al rischio di incostituzionalità. Chiede al relatore di chiarire le modifiche al testo proposte.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, desidera replicare a quanto affermato dal deputato Toninelli. Prima di tutto dubita che la Corte costituzionale possa dichiarare illegittima l'eventuale legge che uscirà dall'*iter* in corso per questioni procedurali. Ritiene poi che non esista alcuna contraddizione tra il testo base e i vincoli posti dall'approvazione degli emendamenti Fraccaro e Biancofiore in Assemblea e che

le modifiche proposte siano tese solo a un miglioramento del testo. Fa notare che con tali modifiche si propone di fare riferimento, oltre agli statuti, alle norme di attuazione di tali statuti che prevedano una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

Andrea CECCONI (M5S) fa notare che le proposte di modifica del relatore servono esclusivamente ad aggirare la deliberazione dell'Assemblea. Chiede che sia dato al suo gruppo il tempo per valutare la nuova proposta di testo base del relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, sospende la seduta fino alle 20.30.

**La seduta, sospesa alle 19.15 riprende alle 20.30.**

Andrea CECCONI (M5S) fa notare che l'ulteriore nuova proposta di testo base reca disposizioni volte a prevedere una disciplina speciale sostanzialmente applicabile solo per la regione Trentino Alto Adige/Südtirol, in contrasto con la deliberazione dell'Assemblea. Fa notare che la maggioranza, al solo fine di far andare avanti la sua proposta nell'*iter* di esame, decide di prevedere una tutela specifica per una sola minoranza linguistica, discriminando le altre.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) osserva come la questione sollevata dai deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle non abbia avuto una risposta convincente. Permangono quindi i dubbi sulla possibilità di prevedere regimi specifici per la Regione Trentino Alto Adige. Chiede un chiarimento al relatore su una questione che riguarda le soglie di sbarramento. Il testo parla di una soglia del 10 per cento per le coalizioni in cui perlomeno una lista abbia superato il 3 per cento ma non dice niente, o perlomeno lui non ha trovato la disposizione di riferimento, su cosa succede alle liste coalizzate che superano singolar-

mente il 3 per cento ma insieme non raggiungono il 10 per cento.

Dichiara il voto contrario del suo gruppo rispetto a un testo che presenta profili di incostituzionalità e che porterà, con le liste bloccate, a due terzi di candidati sicuri dell'elezione. Si prevedono poi coalizioni senza programmi comuni e senza indicazione del *leader*. Un altro aspetto critico riguarda il rapporto tra il voto per i collegi uninominali e la sua distribuzione tra le liste collegate nei collegi plurinominali. In sostanza, il Partito democratico, a pochi mesi dalla conclusione della legislatura, presenta, dopo l'*Italicum*, approvato tra l'altro col voto di fiducia, un'altra legge con forti dubbi di costituzionalità.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla ulteriore proposta di testo base del relatore, richiamando, tuttavia, la necessità di migliorarlo. Nel dichiarare la disponibilità a dialogare con i gruppi per giungere all'approvazione di un testo adeguato, preannuncia la presentazione di emendamenti, con i quali il suo gruppo intende rendere il testo più aderente all'impostazione « proporzionalista » del suo gruppo.

Danilo TONINELLI (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'adozione del testo base. Si tratta infatti di una proposta di legge tesa a danneggiare il Movimento 5 Stelle e che porterà a una totale ingovernabilità. È un provvedimento che favorisce la proliferazione di piccoli partiti, dato che la soglia di sbarramento è in realtà all'1 per cento. Sottolinea i profili di incostituzionalità come la non conoscibilità da parte del cittadino del destinatario del proprio voto. Il 40 per cento di tale voto andrà infatti al candidato del collegio uninominale da lui prescelto, mentre il 60 per cento potrebbe essere distribuito nei collegi plurinominali a sua insaputa. Ribadisce inoltre la criticità delle norme studiate per favorire il

partito della minoranza linguistica del Trentino Alto Adige.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'adozione del testo base.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'adozione del testo base.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'adozione del testo base.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'adozione del testo base, anche se con alcune perplessità che riguardano, in particolare, la previsione di liste bloccate.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla ulteriore proposta di testo base del relatore, dichiara sin da ora che sottoscriverà talune proposte di modifica che il deputato Biancofiore ha preannunciato sulla questione del Trentino Alto Adige/Südtirol.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'adozione del testo base.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, in risposta al deputato D'Attorre, evidenzia come l'ulteriore nuova proposta di testo base preveda chiaramente che siano ammesse alla ripartizione dei seggi quelle liste che superino la soglia del 3 per cento, pur laddove non superino, da coalizzate, la soglia del 10 per cento prevista per la coalizione. Ritiene, in ogni caso, che nel prosieguo dell'esame su questa come su altre questioni potranno essere valutate ulteriori proposte di modifiche volte a migliorare il testo.

La Commissione delibera di adottare, come testo base per il prosieguo dell'e-

same, l'ulteriore proposta di testo unificato del relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che, come stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 12 di venerdì 29 settembre. Avverte che, ai fini della loro ammissibilità, le proposte emendative dovranno essere rispettose dei vincoli derivanti dalla deliberazione dell'Assemblea dell'8 giugno 2017 sugli identici emendamenti Fraccaro 1.512 e Biancofiore 1.535, così come da lui precisati nella seduta del 6 settembre scorso e confermati dalla Presidente della Camera in occasione della riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo del 13 settembre scorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 20.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 26 settembre 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.25 alle 19.40.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*COMITATO PERMANENTE PER I PARERI*

*Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative*

*Emendamenti C. 2950-A.*

*Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.*

*Emendamenti C. 3916-A Governo.*

*Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.*

*Emendamenti C. 3083 Governo.*

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 880 del 21 settembre 2017, a pagina 40, prima colonna, alla ventottesima riga, sostituire la parola *b)*, con la parola *c)* e seconda colonna, alla prima riga, sostituire la parola *c)*, con la parola *d)*.

ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio  
finanziario 2016 (C. 4638 Governo)**

**RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 4638, approvato dal Senato, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 (C. 4639 Governo)**

**Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza)**

**Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017**

**RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 4639, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017;

viste, in particolare, la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, e, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**



## ALLEGATO 3

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017(C. 4620 Governo, approvato dal Senato)****RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminato il disegno di legge C. 4620 Governo, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 »;

evidenziato, quanto ai profili di competenza della I Commissione, l'articolo 12,

che reca specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, direttiva recata dall'allegato A, n. 6,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 4

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5)**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminata, per gli aspetti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione euro-

pea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 5

**Modifiche alla legge elettorale (C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli)**

**TESTO BASE ADOTTATO**

**Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.**

**ART. 1.**

*(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).*

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscri-

zione sulla base della popolazione; le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali indicati nella Tabella A.1.

3. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei.

4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale,

ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del presente Testo Unico, alle liste e alle coalizioni di liste.»

2. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, inclusi i seggi spettanti ai collegi uninominali.»

b) il comma 3 è soppresso.

4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.»

5. L'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è soppresso.

6. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « nei collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e nei collegi uninominali » e dopo le parole: « nei singoli collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e nei singoli collegi uninominali ».

7. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«ART. 14-bis. — 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il

collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.»

8. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e dei candidati nei collegi uninominali ».

9. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità.

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-*bis*, queste presentano, salvo quanto stabilito al comma 2, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tal fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. I candidati nei singoli collegi uninominali aderiscono alla candidatura con l'accettazione della stessa; ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in

tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità. Nel caso di liste collegate in coalizione queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali e l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta dall'accettazione dei rappresentanti, di cui all'articolo 17, delle liste che presentano il candidato. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio uninominale per il quale viene presentato.

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere. »;

e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*) ».

10. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità.

2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi plurinominali, a pena di nullità.

3. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.

4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di tre.

5. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità. ».

11. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinominali » sono inserite le seguenti: « e i nomi dei candidati nei collegi uninominali ».

12. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « collegi plurinominali presentate » sono inserite le seguenti: « , dei nomi dei candidati nei collegi uninominali » .

13. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) le parole: « e quarto » sono soppresse;

b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e »;

c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e »;

d) al numero 6-*bis*):

1) all'alinea:

1.1) dopo le parole: « comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista » sono

inserite le seguenti: « e dei candidati di ciascun collegio uninominale »;

1.2) le parole: « all'articolo 19 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 18-*bis*, comma 3.1, e 19 ».

14. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione ».

15. All'articolo 24, comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. »

16. All'articolo 30, comma 1, numero 4), dopo le parole: « collegio plurinominali » sono inserite le seguenti: « e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali ».

17. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i

contrassegni delle liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.

3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.

4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24.

18. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: « L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ».

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: « Nei casi in cui il segno sia

tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale. »

19. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: « Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche. ».

20. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo ».

21. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole: « o dei candidati cui è attribuita la preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale »;

2) al quarto periodo:

2.1) le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale »;

2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste »;

b) al comma 3-*bis*, le parole : « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale ».

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-*bis*. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo ».

22. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: « scritte o segni » sono inserite le seguenti: « chiaramente riconoscibili, » e le parole: « far riconoscere » sono sostituite dalle seguenti: « far identificare ».

23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: « di preferenza » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascun candidato nel collegio uninominale ».

24. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo

ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dai voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero di voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi; nella ripartizione dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste in coalizione esclude dal computo di tale ripartizione i voti espressi nei collegi uninominali in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-*bis* comma 1-*bis*;

d) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elet-



torale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;

*e)* determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

*f)* determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

*g)* comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione ».

25. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

*a)* determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

*a-bis)* determina il totale nazionale dei voti validi. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista;

*a-ter)* determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore all'1 per cento;

*a-quater)* determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste

collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera *a-ter)*;

*b)* individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico;

*c)* procede al riparto di 617 seggi; a tal fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *b)* del presente testo unico e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera *b)* in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di

liste o singola lista di cui alla lettera *b*) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

*d*) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera *c*). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i

maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

*e*) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera *b*). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero di seggi spettante alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero di collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera *c*). Successi-

vamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera *c*). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

*f*) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali cir-

coscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera *d*), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera *e*). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera *e*). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera *e*). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle ope-

razioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione ».

26. All'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 83-*bis* – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinomiali dei seggi spettanti alle liste. A tal fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il

numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie ».

27. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinomiali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinomiali della

stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, secondo l'ordine decrescente.

5. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2,3 e 4, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

6. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico ».

28. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera d) »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale ».

29. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « anche sopravvenuta », sono inserite le seguenti: « in un collegio plurinominale » e le parole: « non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze » sono sostituite dalle seguenti: « primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione »;

b) al comma 2, le parole: « e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « ,4 e 5 »;

c) al comma 3 le parole : « dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol » sono sostituite dalle seguenti: « attribuito in un collegio uninominale »;

d) il comma 3-bis è soppresso.

30. La rubrica del Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: « Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ».

31. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, i numeri 1-bis e 2-bis sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale. »

32. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età. »

33. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica 1957, n. 361, sono abrogati.

34. Le Tabelle A, A-bis e A-ter, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 1957, n. 361, sono sostituite dalle Tabelle A, A.1, A-bis e A-ter di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

## ART. 2.

*(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).*

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato « decreto legislativo

20 dicembre 1993, n. 533 », il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 102 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.

2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei. L'assegnazione dei seggi alle liste ed alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.

2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, inclusi i seggi spettanti ai collegi uninominali. ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali « .

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei

candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni »;

*b)* il comma 3 è soppresso;

*c)* il comma 4 è sostituito dai seguenti: « 4. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio la lista è composta da un solo candidato. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.

*4-bis.* Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero *6-bis*), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

5. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: « *a)* stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico ».

6. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso

di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale.

3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

« ART. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

*a)* determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale in conformità ai risultati accertati;

*b)* proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

*c)* determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dai voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste in coalizione di cui all'articolo 14, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero di voti espressi a favore del solo candidato nel collegio uninominale, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che ri-

mangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi; nella ripartizione dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste in coalizione esclude dal computo di tale ripartizione i voti espressi nei collegi uninominali in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa abbia presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-*bis* comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 1957, n. 361;

*d)* determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;

*e)* determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

*f)* determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

*g)* comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

ART. 16-*bis*. – L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

*a)* determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data



dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) determina il totale nazionale dei voti validi. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista;

c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore all'1 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;

d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);

e) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, pre-

sentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;

f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2) ».

8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione fra le liste singole e le coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera e), numeri 1) e 2) e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera f). A tal fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:

a) divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione di liste e singola lista ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, determinati ai sensi dell'articolo 1, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effe-

tuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

c) nelle regioni ripartite in più collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati per il numero di seggi da attribuire nel collegio plurinominale ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per

il quoziente elettorale di collegio, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera a). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

9. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 17-*bis*.- 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in

ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica quanto previsto dall'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

3. Il senatore eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinomiali si intende eletto nel collegio uninominale ».

10. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. – 1. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 21-ter.

2. Nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, un seggio nel collegio plurinominale si applica quanto previsto dall'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

11. La rubrica del titolo VII è sostituita dalla seguente: « Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol ».

12. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) è soppressa.

13. L'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è soppresso.

14. Le tabelle A e B, allegata al decreto legislativo n. 533 del 1993, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'Allegato 4 alla presente legge.

### ART. 3.

*(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinomiali).*

1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinomiali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificata dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali quali territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica; nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale, di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 30 marzo 1957, n. 361, come modificata dalla presente legge, i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinomiali formati dalla aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinomiali costituiti in ciascuna circoscrizione ed il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun

collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente con il metodo di cui alla lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero di collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a sei; al Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinominale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

e) nella circoscrizione Friuli Venezia-Giulia uno dei collegi uninominali è co-

stituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

2. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è delegato a determinare i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 102 collegi uninominali. Il territorio della regione Molise è costituito in un unico collegio uninominale. Nelle altre regioni i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, Trentino-Alto Adige e Molise in ciascuna delle regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dalla aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione ed il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente con il metodo di cui alla lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero di collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a sei. Ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinominale;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi

uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente

alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

5. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della Commissione nominata ai sensi del comma 5. La Commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari regionali sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

#### ART. 4.

*(Disposizioni transitorie. Entrata in vigore).*

1. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: « e successive modificazioni, » sono aggiunte le seguenti « , per la Camera e per il Senato, » e le parole: « 1° gennaio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2017 ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato 1

(articolo 1, comma 2)

## TABELLA A

**I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica»**

	<b>CIRCOSCRIZIONE</b>		<b>Sede Ufficio elettorale circoscrizionale</b>
1	<b>Piemonte 1</b>	<b>Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b>	<b>Torino</b>
2	<b>Piemonte 2</b>	<b>Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17</b>	<b>Torino</b>
3	<b>Lombardia 1</b>	<b>Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16</b>	<b>Milano</b>
4	<b>Lombardia 2</b>	<b>Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35</b>	<b>Milano</b>
5	<b>Lombardia 3</b>	<b>Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33</b>	<b>Milano</b>
6	<b>Lombardia 4</b>	<b>Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30</b>	<b>Milano</b>
7	<b>Veneto 1</b>	<b>Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7</b>	<b>Venezia</b>
8	<b>Veneto 2</b>	<b>Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17</b>	<b>Venezia</b>
9	<b>Friuli Venezia Giulia</b>	<b>Territorio dell'intera Regione</b>	<b>Trieste</b>
10	<b>Liguria</b>	<b>Territorio dell'intera Regione</b>	<b>Genova</b>
11	<b>Emilia-Romagna</b>	<b>Territorio dell'intera Regione</b>	<b>Bologna</b>
12	<b>Toscana</b>	<b>Territorio dell'intera Regione</b>	<b>Firenze</b>
13	<b>Umbria</b>	<b>Territorio dell'intera Regione</b>	<b>Perugia</b>
14	<b>Marche</b>	<b>Territorio dell'intera Regione</b>	<b>Ancona</b>
15	<b>Lazio 1</b>	<b>Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21</b>	<b>Roma</b>
16	<b>Lazio 2</b>	<b>Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19</b>	<b>Roma</b>
17	<b>Abruzzo</b>	<b>Territorio dell'intera Regione</b>	<b>L'Aquila</b>
18	<b>Molise</b>	<b>Territorio dell'intera Regione</b>	<b>Campobasso</b>
19	<b>Campania 1</b>	<b>Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12</b>	<b>Napoli</b>
20	<b>Campania 2</b>	<b>Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22</b>	<b>Napoli</b>
21	<b>Puglia</b>	<b>Territorio dell'intera Regione</b>	<b>Bari</b>
22	<b>Basilicata</b>	<b>Territorio dell'intera Regione</b>	<b>Potenza</b>
23	<b>Calabria</b>	<b>Territorio dell'intera Regione</b>	<b>Catanzaro</b>
24	<b>Sicilia 1</b>	<b>Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10</b>	<b>Palermo</b>

<b>25</b>	<b>Sicilia 2</b>	<b>Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20</b>	<b>Palermo</b>
<b>26</b>	<b>Sardegna</b>	<b>Territorio dell'intera Regione</b>	<b>Cagliari</b>
<b>27</b>	<b>Valle d'Aosta</b>	<b>Territorio dell'intera Regione</b>	<b>Aosta</b>
<b>28</b>	<b>Trentino-Alto Adige</b>	<b>Territorio dell'intera Regione</b>	<b>Trento</b>

Allegato 2

## TABELLA A.1

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

**Circoscrizione TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;  
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;  
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;  
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;  
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;  
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6;\*

**Circoscrizione MOLISE**

MOLISE CAMERA 1 – Molise 1;

MOLISE CAMERA 2 – Molise 2.



ALLEGATO 3 (articolo 1, comma 17)  
TABELLA A-bis (articolo 31, comma 3)

MODELLO PER LA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA  
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

The image shows a template for a voting sheet for the Chamber of Deputies. It consists of 15 numbered boxes arranged in two columns. Each box contains a circle with a number and a list of names with checkboxes. The boxes are labeled with 'NOME COGNOME' and a role: 'Candidato in lista', 'Candidato in lista', 'Candidato in lista', 'Candidato in lista', 'Candidato in lista', 'Candidato in lista', 'Candidato in lista', 'Candidato in lista', 'Candidato in lista', 'Candidato in lista', 'Candidato in lista', 'Candidato in lista', 'Candidato in lista', 'Candidato in lista', 'Candidato in lista'.

<b>1</b> 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	<b>2</b> 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
<b>3</b> 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	<b>8</b> 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
<b>4</b> 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	<b>9</b> 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
<b>5</b> 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	<b>10</b> 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
<b>6</b> 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	<b>11</b> 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
<b>7</b> 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	<b>12</b> 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
	<b>13</b> 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
	<b>14</b> 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
	<b>15</b> 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome

TABELLA A-ter  
(articolo 31, comma 3)

MODELLO PER LA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA  
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati  
*Tabella A-ter  
(articolo 31)*

The image shows a dark, textured background with several white rectangular boxes containing text. The text is as follows:

- ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**  
del .....  
(data dell'elezione)
- CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE**  
.....
- COLLEGIO PLURINOMINALE**  
.....
- COLLEGIO UNINOMINALE**  
.....
- SCHEDA PER LA VOTAZIONE**
- FIRMA DELLO SCRUTATORE**  
.....
- BULLO DELLA SEZIONE** (inside a circle)

ALLEGATO 4  
(articolo 2, comma 5)  
TABELLA A  
(articolo 11 comma 3)

MODELLO PER LA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA  
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA


NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
1 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	2 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
3 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
4 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	5 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
6 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
7 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
8 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
9 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	10 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
11 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	12 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
13 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	14 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
15 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	

TABELLA B  
(articolo 11 comma 3)

MODELLO PER LA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA  
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Tabella B  
(Articolo 11)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA



**ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**  
dal .....  
(data dell'elezione)

**REGIONE**  
.....

**COLLEGIO PLURINOMINALE**  
.....

**COLLEGIO UNINOMINALE**  
.....

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

**FIRMA DELLO SCRUTATORE**  
.....

**BOLLO DELLA REGIONE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	69
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione giustizia</i> ) .....	74
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2017.	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	70
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione giustizia</i> ) .....	75
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole</i> ) ..	72
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamento presentato</i> ) .....	76
ALLEGATO 4 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	77
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. (Doc. LXXXVII, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	72
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Esame emendamenti C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-C .....	73

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

**La seduta comincia alle 14.40.**

##### Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.

**C. 4638 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazioni alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta 21 settembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha iniziato, nella seduta di giovedì 21 settembre scorso, l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, del disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 » e del disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 », per le parti di competenza.

Ricorda altresì che l'esame dei provvedimenti si concluderà con due relazioni alla V Commissione, rispettivamente al Rendiconto e all'Assestamento, e con la nomina di un relatore incaricato di riferire alla medesima Commissione.

In riferimento al Rendiconto relativo all'anno 2016, avverte quindi che è stata presentata dal relatore una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*), sulla quale la Commissione si deve esprimere con una votazione.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) preannuncia il voto contrario dei deputati del suo Gruppo sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore. (*vedi allegato 1*).

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.**

**C. 4639 Governo, approvato dal Senato.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2017.**

**Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazioni alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta 21 settembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in riferimento al disegno di legge per l'assestamento, non sono stati presentati emendamenti.

Walter VERINI (PD) presenta e illustra una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 2*).

Donatella AGOSTINELLI (M5S) ritiene che, dall'analisi congiunta dei due atti all'attenzione della Commissione, quali il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, e l'Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017, entrambi approvati dal Senato, tra le numerose criticità che attengono alla cronica insufficienza di risorse destinata al comparto giustizia (pari al solo 1,3 per cento del Bilancio dello Stato), ne emergono alcune, che da tempo il suo gruppo parlamentare stigmatizzato in ogni sede, con atti depositati sia di tipo legislativo che di indirizzo. In particolare, precisa che, i provvedimenti adottati durante la legislatura dagli Esecutivi che si sono succeduti, sulla legge Pinto, sull'implementazione delle REMS ( residenze per l'esecuzione per le misure di sicurezza), sull'utilizzo delle intercettazioni, sulla magistratura onoraria e minorile, sulla « degiurisdizionalizzazione » delle controversie, in tema di interventi mancati per

l'edilizia penitenziaria, stanno inevitabilmente, a suo avviso, mostrando evidenti profili di criticità, perché ciascuno di questi interventi è stato ispirato dal principio del risparmio di risorse a scapito dell'efficacia della funzione giustizia, soprattutto in termini di servizio erogato a cittadini ed imprese. Ritiene che vale allora la pena di ribadire e ricordare che gli interventi citati risultano vieppiù inefficaci in quanto si inseriscono in un quadro che vede una persistente grave scopertura delle piante organiche di magistratura, del personale amministrativo e della polizia penitenziaria.

Nel preannunciare che su tali temi, in sede di legge di bilancio, il suo gruppo parlamentare formulerà, come sempre ha fatto, le proprie proposte, desidera comunque sottolineare in questa sede, chiedendone contestualmente conto all'Esecutivo, quanto emerge dall'Assestamento del bilancio. Rammenta che lo stesso relatore, infatti, nel corso della seduta precedente, ha affermato che «la riduzione dello stanziamento sul capitolo 1536 (-18,7 mln), relativo al Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario, è motivata dalla nota in calce al disegno di legge di assestamento con «le esigenze connesse con la partecipazione italiana al bilancio greco», e che trattasi, per di più, di una «riduzione derivante da atto amministrativo e, pertanto, non soggetta al voto parlamentare.».

Ciò premesso, chiede un esaustivo chiarimento in merito alla riduzione di quasi 19 milioni dello stanziamento destinato al recupero dell'efficienza del sistema giudiziario e sulle modalità con le quali tale riduzione sia stata compensata ed eventualmente in quale misura).

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE si riserva di acquisire i necessari elementi informativi sulla questione testé posta dalla deputata Agostinelli.

Donatella AGOSTINELLI (M5S), osservando che la Commissione è chiamata ad

esprimersi sulla questione nella seduta odierna, rileva come sarebbe stato, a suo avviso, auspicabile che il Governo fosse stato in grado di fornire immediatamente chiarimenti in merito ad un così ingente depauperamento di risorse destinate al settore Giustizia.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE specifica che gli elementi conoscitivi cui ha fatto testé riferimento non sono relativi al volume complessivo degli stanziamenti relativi alla Giustizia, che assicura non verranno ridotti, ma necessari a riferire sulle modalità con le quali tali importi sono stati compensati.

Walter VERINI (PD) precisa che l'impegno finanziario dello Stato italiano a favore del bilancio greco interviene nell'ambito di strategie europee e che riguarda numerosi capitoli del bilancio dello Stato, non certamente solo quello relativo alla Giustizia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel sottolineare preliminarmente come l'incidenza percentuale del bilancio assestato del Ministero della giustizia in relazione al bilancio dello Stato nel 2017 risulta pari all'1,3 per cento confermando l'incidenza percentuale rilevata negli ultimi tre esercizi, precisa, in riferimento alla riduzione testé richiamata dalla collega Agostinelli, che si tratta di una riduzione derivante da atto amministrativo e pertanto non soggetta al voto parlamentare.

Donatella AGOSTINELLI (M5S), nel ringraziare comunque il rappresentante del Governo per l'impegno assunto di fornire ulteriori elementi conoscitivi, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo Gruppo alla proposta di relazione del relatore.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore (*vedi allegato 2*).

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.**

**C. 4620 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che la Commissione Giustizia ha avviato nella seduta di giovedì 21 settembre scorso l'esame, in sede consultiva e per le sole parti di competenza, della Legge di delegazione europea 2016-2017, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.

Ricorda, altresì, che nella giornata di ieri, lunedì 25 settembre, è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di delegazione europea (C. 4620).

Avverte quindi, che è stato presentato l'emendamento Marotta 13.1 (*vedi allegato 3*), sul quale invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, fa presente che l'emendamento Marotta 13.1 interviene sull'articolo 13, comma 3, del disegno di legge di delegazione europea 2016-2017, che reca disposizioni per l'adeguamento del quadro normativo interno al regolamento (UE) n. 2016/679, al fine di garantire un sistema armonizzato in materia di privacy. In particolare, rileva che tale proposta emendativa contempla l'introduzione di uno specifico principio e criterio direttivo, riguardante la modifica dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di comunicazioni indesiderate.

Ciò premesso, formula un invito al ritiro della predetta proposta emendativa,

esprimendo altrimenti sulla stessa parere contrario.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio MAROTTA (AP-CpE-NCD) insiste affinché l'emendamento a sua firma 13.1 venga posto in votazione.

La Commissione respinge la proposta emendativa Marotta 13.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita, dunque, il relatore ad illustrare la sua proposta di relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2016-2017.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore. (*vedi allegato 4*).

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.**

**(Doc. LXXXVII, n. 5).**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del documento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Guerini, ha presentato una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina 14.50.**



**COMITATO DEI NOVE**

*Martedì 26 settembre 2017.*

**Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle**

**norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.**

**Esame emendamenti C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-C.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.55 alle 15.

## ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA**

La Commissione Giustizia,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 »;

rilevato che:

il rendiconto del Ministero del ministero della giustizia per il 2016 reca stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 8.069,7 milioni di euro, con un lieve decremento di 107,4 milioni rispetto agli stanziamenti risultanti dal rendiconto relativo all'anno precedente, pari a 8.177, 1 milioni di euro;

le previsioni di cassa risultano pari a 8.455,6 milioni di euro;

l'incidenza percentuale delle risorse per la giustizia sul bilancio dello Stato è stata nel 2016 dell'1,3 per cento, facendo registrare una percentuale identica a quella degli esercizi 2014 e 2015;

con riguardo alle spese della missione 6 « Giustizia », che assorbono circa il 99 per cento delle risorse assegnate al Ministero della giustizia, gli stanziamenti definitivi di competenza relativi all'anno 2016 sono stati pari a 7.997, 9 milioni, su un totale di 8.069, 7 milioni, di cui 2.857,5 milioni per l'amministrazione penitenzia-

ria, 4.982,2 milioni per la giustizia civile e penale, 159,2 milioni per la giustizia minorile;

in particolare, nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » si registra, rispetto alle previsioni iniziali, un incremento delle spese di 11,3 milioni di euro sul capitolo relativo al funzionamento degli uffici giudiziari (1550), mentre le spese di giustizia nei procedimenti civili e penali (capitolo 1660) risultano in diminuzione rispetto all'esercizio precedente;

ritenuto che:

l'efficiente funzionamento del settore giustizia, in particolare di quella civile, rappresenta una condizione imprescindibile per promuovere e sostenere la competitività del sistema economico e migliorare il contesto in cui si svolge l'attività di impresa, esercitando un'indubbia capacità di attrazione dei capitali esteri e di stimolo del flusso degli investimenti;

per tali ragioni è necessario, da un lato, dotare il « sistema giustizia » di adeguate risorse umane e finanziarie, dall'altro, che il Parlamento approvi in tempi rapidi importanti disegni di legge di riforma, quali, in particolare, quello relativo al processo civile (C. 2953) e quello inerente la materia fallimentare (C. 3671-*bis*), entrambi all'esame del Senato;

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639  
Governo, approvato dal Senato.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2017.**

**Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA**

La Commissione Giustizia,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 », relativamente alla Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 5, Tabella n. 8, limitatamente alle parti di competenza, e alla Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza;

rilevato che:

lo stato di previsione del Ministero della giustizia (tabella n. 5) per l'anno finanziario 2017, recava previsioni di competenza per un totale di 7.932, 2 milioni di euro, di cui 7.812, 8 di parte corrente e 119,4 in conto capitale;

il disegno di legge di legge di assestamento propone per lo stato di previsione del Ministero della giustizia un au-

mento di 55 milioni di euro delle previsioni di competenza ed un aumento di 78 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda i residui, vengono iscritti in bilancio 1.047 milioni di euro, ripartiti in parte corrente e conto capitale, in ragione, rispettivamente, di 739 e 308 milioni di euro;

l'incidenza percentuale del bilancio assestato del Ministero della giustizia in relazione al bilancio dello Stato nel 2017 risulta pari all'1,3 per cento, confermando l'incidenza percentuale rilevata negli ultimi tre esercizi;

sottolineata la necessità di destinare al « sistema giustizia », che assolve ad un ruolo di importanza nevralgica per il rilancio dell'economia del Paese e per la crescita del prodotto interno lordo, adeguate risorse finanziarie nell'ambito della prossima manovra di bilancio;

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## ALLEGATO 3

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTO PRESENTATO**

ART. 13.

*Al comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

f) modificare l'articolo 130, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di rilascio del consenso, prevedendo che esso sia successivo al contatto dell'abbonato, qualora questo avvenga con

finalità di indagini statistiche, sociali e d'opinione non finalizzate alla vendita di beni né al *telemarketing*, previa comunicazione all'esordio della conversazione di: elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene; l'indicazione dello scopo di ricerca del contatto.

**13. 1.** Marotta.

ALLEGATO 4

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE APPROVATA**

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 4620 Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 »;

apprezzate le finalità del provvedimento in oggetto;

condivisa, in particolare, l'esigenza di dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/680 e al regolamento (UE) n. 2016/679,

entrambi del 27 aprile 2016 e relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

condivisa altresì l'esigenza di dare attuazione direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi;

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole e parere favorevole</i> ) .....	78
ALLEGATO 1 (Relazione approvata) .....	81
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	82
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella 11 (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni su C. 4638 – Relazione favorevole su C. 4639</i> ) ...	79
ALLEGATO 3 (Prima proposta di relazione del Relatore) .....	83
ALLEGATO 4 (Relazione approvata) .....	85
ALLEGATO 5 (Relazione approvata) .....	87

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.**  
(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016.**

**Doc. LXXXVII, n. 5.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole e parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che non sono state presentate proposte emendative riferite al disegno di legge di delegazione europea.

Salvatore PICCOLO (PD), *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 (*vedi allegato 1*), nonché una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2016 (*vedi allegato 2*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) domanda se nella proposta di relazione appena presentata dal relatore sia possibile introdurre un'osservazione sul recepimento della direttiva sulla sicurezza dei sistemi delle reti e dell'informazione: la cosiddetta direttiva NIS.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, fa presente che la materia riguarda gli ambiti di competenza di un'altra Commissione di merito.

Salvatore PICCOLO (PD), *relatore*, concorda con la valutazione del presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta del relatore di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2016-2017, nonché la proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2016.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.**

**C. 4638 Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.**

**C. 4639 Governo, approvato dal Senato.**

**Tabella 11.**

(Relazioni alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni su C. 4638 – Relazione favorevole su C. 4639*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che non sono state presentate proposte emendative riferite ai disegni di legge in esame.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge di rendiconto (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO dichiara che il Governo valuta favorevolmente la proposta del relatore.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) manifesta perplessità sulla formulazione letterale dell'osservazione riferita all'incremento delle spese militari in vista del raggiungimento dell'obiettivo fissato in sede NATO del 2 per cento del PIL.

Rileva, infatti, che per raggiungere l'obiettivo del 2 per cento del PIL l'Italia dovrebbe incrementare la propria spesa militare di un valore molto elevato in termini assoluti, portandola a cifre che in Europa sono ugagliate soltanto dal Regno Unito e dalla Francia. Analogo discorso può farsi per la Germania, che dovrebbe aumentare la propria spesa, secondo stime approssimative, di 100 miliardi di euro. È, a suo giudizio, più corretto, invece, considerare anche altri parametri per valutare l'impegno di un Paese e il suo contributo al sistema di difesa internazionale: da una parte ponderando le spese militari in valore assoluto; dall'altra, considerando anche gli impegni dei vari Paesi nei teatri di crisi e la partecipazione a missioni internazionali. Serve, in altre parole, una valutazione non meramente quantitativa, ma anche qualitativa.

Carlo GALLI (MDP) esprime un giudizio assai critico sulla proposta di relazione del relatore, sottolineando la genericità e la vaghezza dell'osservazione sull'incremento delle spese militari. Rileva, in particolare, che non viene detto nulla sulla maniera in cui dovrebbe essere impiegata la spesa militare aggiuntiva e sulle modalità con le quali articolare tale incremento.

Ritiene inoltre che non sia consono al ruolo della Commissione esprimersi in termini così vaghi e semplicistici. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, sottolinea come l'osservazione cui si è fatto riferimento evidenzia semplicemente la necessità che l'Italia rispetti l'impegno assunto a livello internazionale in sede NATO: vale a dire quello di raggiungere entro il 2024 l'obiettivo di destinare alla spesa militare un importo pari al 2 per cento del PIL nazionale. Si tratta di un impegno confermato negli ultimi anni dai diversi Governi che si sono succeduti. Se non si ritiene possibile o giusto raggiungere l'obiettivo, occorre che il Governo si attivi nelle sedi internazionali per svincolarsi dall'impegno già sottoscritto. In ogni

caso, riformula la propria proposta di parere, per fare riferimento non più alla necessità di « incrementare » le spese militari, ma a quella di « affrontare il tema delle » spese militari (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione come riformulata dal relatore.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di assestamento (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**



ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE APPROVATA**

La IV Commissione (Difesa),  
esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016 » (C. 4620 Governo);

considerato che le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale a quella europea recate dal provvedimento toccano in modo solo indiretto gli ambiti di competenza della Commissione difesa,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## ALLEGATO 2

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5.****PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminata, per la parte di propria competenza, la « Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2016 » (Doc. LXXXVII, n. 5);

rilevato che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Difesa, rilevano in particolare i primi due paragrafi del capitolo 8 della parte seconda della Relazione dedicati, rispettivamente, alla « Politica estera e di sicurezza comune » e alla « Politica di sicurezza e difesa comune »;

considerato che la Relazione dà conto anche dell'impegno profuso dal Governo nel sostenere l'Alto Rappresentante

nell'aggiornamento della Strategia di sicurezza UE del 2003, la cosiddetta nuova « Strategia globale UE »;

considerato, altresì, che la Relazione rileva come, con riguardo alle missioni ed operazioni di politica di sicurezza e difesa comune, l'Italia abbia fornito e continui a fornire un importante contributo, con una partecipazione che spazia dalla creazione di capacità, alla formazione, alla lotta alla pirateria, alla stabilizzazione di aree di crisi, al contrasto dell'immigrazione clandestina, e con un impegno particolarmente significativo nell'Europa orientale e balcanica, oltre che nel Mediterraneo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.****PRIMA PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2016 (C. 4638 Governo, approvato dal Senato);

evidenziato che il conto consuntivo della spesa del Ministero della difesa per il 2016 reca quantificazioni definitive di competenza per complessivi 21.928,9 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni iniziali, di circa 1.947,3 milioni di euro;

sottolineato che le più importanti variazioni di competenza interessano la missione « Difesa e sicurezza del territorio », che ha registrato un incremento di 2.439,9 milioni di euro, peraltro corretto da una diminuzione di 533,3 milioni a carico della missione « Fondi da ripartire »;

richiamate le valutazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'anno 2016, dalla quale emerge, in particolare, che nel corso del 2016, in attesa della definitiva approvazione del disegno di legge del Governo S. 2728, volto ad attuare le principali iniziative legislative contemplate nel Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, la Difesa ha continuato il processo di transizione per il rinnovamento dello strumento militare, sulla scia di quanto previsto nella legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare e in conformità con gli obiettivi strategici definiti nel richiamato libro bianco; e che è proseguita la ten-

denza verso la riduzione del personale militare, il cui completamento dovrà terminare nel 2024 con una forza militare pari a 150.000 unità: obiettivo, ad avviso della Corte, « ampiamente raggiungibile con gli strumenti in atto », mentre, secondo la Corte, restano, allo stato, ancora problematici il rafforzamento della categoria dei volontari di truppa e l'obiettivo della metà del personale a tempo determinato e per due terzi di giovane età, e richiedendosi « ulteriori sforzi ordinamentali per incentivare la fuoriuscita dai ruoli del personale a tempo indeterminato (con il passaggio ad altre Amministrazioni o con il collocamento in ARQ o ausiliaria) e per agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro di quello a tempo determinato »;

considerato che la maggior parte degli stanziamenti continua ad essere incentrata sulle spese relative al personale (79,34 per cento della spesa di parte corrente), in deciso e costante incremento in termini percentuali negli ultimi quattro anni (rispetto al 2013 si registra un aumento del 4,95 per cento);

rilevate le palesi carenze di organico nell'Arma dei carabinieri (a fronte delle 114.778 unità in organico, la forza effettiva è pari a 102.014 unità),

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con le seguenti osservazioni:*

considerato che anche nel 2015 sono stati registrati aumenti sui Programmi « Approntamento e impiego delle forze

navali », « Approntamento e impiego delle forze aeree » e « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », appare opportuno, pur nella condivisione dell'obiettivo generale, ridurre il più possibile ogni forma di discrasia tra dati previsionali e rendiconto, lavorando ad una sempre maggiore corrispondenza tra esigenze, anche sopravvenute in corso dell'anno, e risorse in previsione;

è necessario incrementare le spese militari, che nel 2016 ammontano all'1 per

cento del PIL, ma che, per rispettare gli impegni formali sottoscritti in sede NATO, dovrebbero attestarsi al 2 per cento del PIL entro il 2024;

è necessario affrontare la questione del rapporto tra le spese correnti, che pesano sugli stanziamenti complessivi per l'89 per cento, e quelle in conto capitale, che incidono soltanto per l'11 per cento e che sono in deciso calo, tanto da attestarsi al minimo storico mai raggiunto.

ALLEGATO 4

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE APPROVATA**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2016 (C. 4638 Governo, approvato dal Senato);

evidenziato che il conto consuntivo della spesa del Ministero della difesa per il 2016 reca quantificazioni definitive di competenza per complessivi 21.928,9 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni iniziali, di circa 1.947,3 milioni di euro;

sottolineato che le più importanti variazioni di competenza interessano la missione « Difesa e sicurezza del territorio », che ha registrato un incremento di 2.439,9 milioni di euro, peraltro corretto da una diminuzione di 533,3 milioni a carico della missione « Fondi da ripartire »;

richiamate le valutazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'anno 2016, dalla quale emerge, in particolare, che nel corso del 2016, in attesa della definitiva approvazione del disegno di legge del Governo S. 2728, volto ad attuare le principali iniziative legislative contemplate nel Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, la Difesa ha continuato il processo di transizione per il rinnovamento dello strumento militare, sulla scia di quanto previsto nella legge n. 244 del 2012 e in conformità con gli obiettivi strategici definiti nel richiamato Libro bianco; e che è proseguita la tendenza verso la riduzione del personale

militare, il cui completamento dovrà terminare nel 2024 con una forza militare pari a 150.000 unità: obiettivo, ad avviso della Corte, « ampiamente raggiungibile con gli strumenti in atto », mentre, secondo la Corte, restano allo stato ancora problematici il rafforzamento della categoria dei volontari di truppa e l'obiettivo della metà del personale a tempo determinato e per due terzi di giovane età, richiedendosi « ulteriori sforzi ordinamentali per incentivare la fuoriuscita dai ruoli del personale a tempo indeterminato (con il passaggio ad altre Amministrazioni o con il collocamento in ARQ o ausiliaria) e per agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro di quello a tempo determinato »;

considerato che la maggior parte degli stanziamenti continua ad essere incentrata sulle spese relative al personale (79,34 per cento della spesa di parte corrente), in deciso e costante incremento in termini percentuali negli ultimi quattro anni (rispetto al 2013 si registra un aumento del 4,95 per cento);

rilevate le palesi carenze di organico nell'Arma dei carabinieri (a fronte delle 114.778 unità in organico la forza effettiva è pari a 102.014 unità),

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con le seguenti osservazioni:*

considerato che anche nel 2015 sono stati registrati aumenti sui Programmi « Approntamento e impiego delle forze navali », « Approntamento e impiego delle

forze aeree » e « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », appare opportuno, pur nella condivisione dell'obiettivo generale, ridurre il più possibile ogni forma di discrasia tra dati previsionali e rendiconto, lavorando ad una sempre maggiore corrispondenza tra esigenze, anche sopravvenute in corso dell'anno, e risorse in previsione;

è necessario affrontare il tema delle spese militari, che nel 2016 ammontano

all'1 per cento del PIL, ma che, per rispettare gli impegni formali sottoscritti in sede NATO, dovrebbero attestarsi al 2 per cento del PIL entro il 2024;

è necessario affrontare la questione del rapporto tra le spese correnti, che pesano sugli stanziamenti complessivi per l'89 per cento, e quelle in conto capitale, che incidono soltanto per l'11 per cento e che sono in deciso calo, tanto da attestarsi al minimo storico mai raggiunto.

## ALLEGATO 5

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (C. 4639 Governo, approvato dal Senato).**

**RELAZIONE APPROVATA**

La IV Commissione (Difesa),  
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (C. 4639 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che:

le variazioni disposte con atto amministrativo, già introdotte in bilancio e non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di 660,1 milioni di euro nelle previsioni di competenza e di cassa e che le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento sono anch'esse in aumento, per un ammontare pari a 290,1 milioni di euro;

il disegno di legge di assestamento, nel testo trasmesso dal Senato, prevede, per il Ministero della difesa, un aumento di 100 milioni di euro nelle dotazioni di competenza e di cassa, finalizzato a fare fronte a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi in relazione ai maggiori oneri da sostenere per attività di controllo del territorio da parte delle Forze armate, nonché per la prevenzione della minaccia terroristica;

le previsioni assestate per il 2017 ammontano a 21.320,1 milioni di euro, a fronte di previsioni iniziali pari a 20.269,1 milioni di euro,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	89
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; <i>b)</i> Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 2801 Governo e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	89
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011. C. 4224 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	90
Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013. C. 4227 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	90
Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	91
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	91
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione</i> ) .....	92
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5</i> ) .....	94
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039 e abb.-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	96
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	103



## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Atto n. 439 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	99
SEDE REFERENTE:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. (C. 4638 Governo, approvato dal Senato).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (C. 4639 Governo, approvato dal Senato) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	102
AVVERTENZA .....	102
ERRATA CORRIGE .....	102

## SEDE CONSULTIVA

*Martedì 26 settembre 2017. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

## Sull'ordine dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che la Commissione bilancio risulta convocata, quale primo punto all'ordine del giorno, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea sugli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 2950-A, recante Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative, contenuti nel fascicolo n. 2 trasmesso in data 21 settembre 2017. Avverte altresì che il predetto fascicolo n. 2 conteneva – rispetto al fascicolo n. 1, sul quale la Commissione bilancio ha già espresso parere nella seduta dello scorso 19 settembre – la sola proposta emendativa 2.50 della Commissione. Fa tuttavia presente che, essendo tale proposta emendativa stata successivamente ritirata, la Commissione bilancio non procederà nella seduta odierna all'esame di tale punto originariamente previsto all'ordine del giorno.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Conven-**

**zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013.**

**C. 2801 Governo e abb.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, contenuti nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Gianni MELILLA (MDP), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti che – rispetto al fascicolo n. 1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso il parere di propria competenza nella seduta dello scorso 19 settembre – contiene la sola proposta emendativa Ferranti 3.20, che attribuisce alla Corte costituzionale la facoltà di provvedere, con proprio regolamento, sull'applicazione del Protocollo n. 16 in conformità agli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ciò posto, rileva che la citata proposta emendativa, essendo sostanzialmente volta a coordinare le procedure previste dalla presente legge in tema di sospensione del processo con le funzioni esercitate dalla Corte medesima, appare rivestire carattere ordina-

mentale e, come tale, non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In considerazione di ciò, propone di esprimere sull'emendamento Ferranti 3.20 un parere di nulla osta.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.**

**C. 4224 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 13 giugno 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole. Rammenta altresì che, in data 21 giugno 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare al testo modificazioni. Tutto ciò considerato, sul testo ora all'esame dell'Assemblea rimane fermo il parere favorevole già espresso nella predetta seduta. Avverte altresì che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, che reca solamente due proposte emendative a firma Gianluca Pini 3.1 e 3.2. Osserva che entrambe le proposte emendative, che sono volte ad aumentare gli oneri – rispettivamente, valutati e autorizzati – derivanti dal provvedimento, non appaiono coerenti con la quantificazione degli oneri risultante dalla relazione tecnica. Al ri-

guardo, reputa pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla correttezza della quantificazione degli oneri risultante dalle proposte emendative.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sugli emendamenti Gianluca Pini 3.1 e 3.2 in quanto, alla luce dei dati puntualmente esposti nella relazione tecnica, l'incremento degli oneri recato dalle proposte emendative medesime non appare assentibile.

Gianfranco LIBRANDI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013.**

**C. 4227 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 13 giugno 2017 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole.

Rammenta altresì che, in data 21 giugno 2017, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare al testo modificazioni. Tutto ciò considerato, sul testo ora all'esame dell'Assemblea rimane fermo il parere favorevole già espresso nella predetta seduta.

Avverte altresì che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente la sola proposta emendativa Gianluca Pini 2.01, la quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda al monitoraggio delle entrate fiscali derivanti dall'esecuzione dell'Accordo oggetto di ratifica, comunicando annualmente i relativi dati alle competenti Commissioni parlamentari. Poiché la proposta emendativa non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulla stessa un parere di nulla osta.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore, atteso che presso il Ministero dell'economia e delle finanze risulta già operante una struttura finalizzata al monitoraggio degli effetti derivanti dagli Accordi internazionali in materia di eliminazione delle doppie imposizioni fiscali.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

**Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.**

**Nuovo testo C. 4299.**

(Parere alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO avverte che il competente Ministero della

giustizia ha predisposto una bozza di relazione tecnica sul provvedimento in oggetto che, per quanto non sembri evidenziare criticità dal punto di vista finanziario, risulta tuttavia ancora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato. In ragione di ciò, chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.**

**Testo unificato C. 66 e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in relazione alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 20 settembre scorso in merito ai profili di carattere finanziario del provvedimento in esame fa presente quanto segue, evidenziando tuttavia preliminarmente l'opportunità di acquisire sul testo medesimo una relazione tecnica da parte delle amministrazioni competenti, al fine di escludere che le disposizioni ivi previste siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quel che concerne, in particolare, l'istituzione e il funzionamento del Comitato scientifico di cui all'articolo 5, osserva che la disposizione in esame potrebbe risultare suscettibile di generare oneri a carico della finanza pubblica derivanti da eventuali spese di funzionamento relative alle attività del predetto organismo, rispetto alle quali andrebbero pertanto acquisiti ulteriori elementi di dettaglio da parte delle amministrazioni competenti. Rileva altresì la necessità di specificare il numero dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 5, vale

a dire dei professori universitari in specifiche materia, ivi individuate, destinati a far parte del predetto Comitato. Evidenzia altresì che l'espressa esclusione degli oneri di partecipazione al predetto organismo, ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 5, risulta incompleta ed andrebbe pertanto riformulata, prevedendo l'esclusione anche dei gettoni di presenza, indennità e altri emolumenti comunque denominati. Ritiene inoltre opportuno acquisire puntuali elementi di dettaglio da parte delle competenti amministrazioni, volti a dare dimostrazione della sostenibilità finanziaria della disposizione di cui al comma 6 del medesimo articolo 5, in cui si prevede che il Comitato possa avvalersi della collaborazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di istituti universitari, siti museali, siti archeologici, centri di ricerca, associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato.

Per quanto concerne le funzioni attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in relazione all'istituzione e al funzionamento dell'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica e dell'Elenco delle manifestazioni storiche, di cui all'articolo 3, osserva che la disposizione, in assenza di relazione tecnica, appare suscettibile di determinare oneri di personale e di funzionamento non quantificati e privi di copertura finanziaria, ferma comunque restando la necessità di integrare la norma in questione al fine di prevedere che all'attuazione della stessa si farà fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In relazione al comma 1 dell'articolo 6, il quale dispone che le sovvenzioni di cui all'articolo 4, comma 2, sono riconosciute a valere sul Fondo per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ritiene necessario acquisire elementi da parte del competente Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche

per le considerazioni eventualmente scaturenti dalla prevista soppressione del secondo periodo dell'articolo sopra menzionato. Al riguardo, fa altresì presente che, per l'anno 2017, il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che disciplina l'accesso alle risorse del predetto Fondo, appostato sul capitolo 6441 dello stato di previsione del medesimo Ministero, risulta già essere stato sottoposto all'attenzione degli enti locali interessati per i rispettivi pareri di competenza.

Con riferimento, infine, alla copertura finanziaria degli oneri, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, esprime parere contrario in quanto si andrebbero a ridurre le disponibilità del predetto Fondo destinato ad iniziative governative in corso per la realizzazione di interventi considerati prioritari per il Governo.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, si riserva di valutare gli elementi informativi testé illustrati dal rappresentante del Governo, anche al fine di individuare le modalità più appropriate alla prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.**

##### **Nuovo testo C. 3265.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2017.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, sulla base della documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3265, recante Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i programmi finanziari volti a sostenere e a promuovere la produzione e la commercializzazione del pane fresco e del pane fresco tradizionale di qualità, di cui all'articolo 10, comma 3, determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché gli stanziamenti concernenti le iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti agroalimentari, a carico dei quali vengono posti i programmi stessi, non recano le necessarie risorse finanziarie;

l'estensione in via interpretativa, di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, dell'applicabilità dell'IVA al 4 per cento ad ulteriori prodotti della panificazione, come ridefiniti ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*ter* – attualmente soggetti all'aliquota del 10 per cento – appare suscettibile di determinare minori entrate prive di quantificazione e di copertura finanziaria;

l'articolo 11, in materia di vigilanza delle aziende sanitarie locali e dei comuni, ancorché sostanzialmente riproduttivo della disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 – peraltro abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del presente provvedimento – deve essere corredato di una clausola di neutralità finanziaria;

rilevata pertanto la necessità di sopprimere le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 8-*ter*, 10, comma 3, e 12, comma 1-*bis*, e di corredare la disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, di un'apposita

clausola di neutralità finanziaria, al fine di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

ritenuto che l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 223 del 2006 non sia suscettibile di determinare minori entrate per sanzioni, giacché, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, sono definite nuove sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dal medesimo articolo 2 e che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, i proventi derivanti da sanzioni per violazioni di ulteriori disposizioni introdotte dal presente provvedimento – previamente stabilite dalle Regioni – saranno incassati dai comuni, come già avviene a legislazione vigente;

rilevata l'opportunità di precisare, all'articolo 11, che le sanzioni stabilite dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano si riferiscono a violazioni delle disposizioni del presente provvedimento ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*All'articolo 2, sopprimere il comma 8-ter.*

*Conseguentemente, all'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:*

*sopprimere il comma 1-bis;*

*alla rubrica, sopprimere le parole: e modifiche.*

*All'articolo 10, sopprimere il comma 3.*

*All'articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*e con la seguente condizione:*

All'articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dalla relatrice, che recepisce integralmente le osservazioni critiche contenute nella documentazione depositata nel corso della precedente seduta, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, che vengono ora espunte dal testo.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016.**

**Doc. LXXXVII, n. 5.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che non risultano pervenute proposte emendative riferite al disegno di legge C. 4620, sulle parti di propria competenza della Commissione.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento ai contenuti della relazione tecnica aggiornata depositata nella seduta precedente e ad integrazione dei medesimi, fa presente, con riguardo ai profili di carattere finanziario del disegno di legge C. 4620, che il Fondo per il recepimento della normativa europea risulta capiente ai fini del recepimento delle direttive di cui

all'allegato A del disegno di legge in oggetto, fermo restando che esso potrà essere eventualmente rifinanziato in sede di prossima legge di bilancio.

Assicura inoltre che gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica inerenti allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente, derivanti dall'articolo 3, recante delega per l'attuazione di norme europee in materia di marchi d'impresa e di marchio comunitario, e dall'articolo 7, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, potranno essere posti a carico dei soggetti che saranno sottoposti alle citate attività, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012.

Chiarisce che all'attuazione dell'articolo 12, recante delega per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla relativa clausola d'invarianza finanziaria, giacché gli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 608, della legge di bilancio 2017, per la realizzazione di una piattaforma informatica per il trattamento dei dati PNR raccolti dai vettori aerei sono già comprensivi degli oneri conseguenti alla trattazione dei dati relativi ai voli intra-UE.

Osserva inoltre che le disposizioni di cui all'articolo 13, recante delega per l'adeguamento della normativa sul trattamento dei dati personali, nonché sulla libera circolazione di tali dati, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo finalizzate ad abrogare, modificare o coordinare la disciplina nazionale in materia limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 2016/679, senza prevedere nuovi compiti per le amministrazioni pubbliche interessate.

Rileva infine che le disposizioni contenute nell'articolo 14, recante delega per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, volte a semplificare la disciplina vigente in materia, rendendola nel contempo più coerente all'evoluzione tecnologica, non introducono nuovi obblighi per le pubbliche amministrazioni e non comportano quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di relazione sul disegno di legge C. 4620:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo);

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto della relazione tecnica aggiornata e dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

il Fondo per il recepimento della normativa europea risulta capiente ai fini del recepimento delle direttive di cui all'allegato A del disegno di legge in oggetto, fermo restando che esso potrà essere eventualmente rifinanziato in sede di prossima legge di bilancio;

gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica inerenti allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente, derivanti dall'articolo 3, recante delega per l'attuazione di norme europee in materia di marchi d'impresa e di marchio comunitario, e dall'articolo 7,

recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, potranno essere posti a carico dei soggetti che saranno sottoposti alle citate attività, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

all'attuazione dell'articolo 12, recante delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla relativa clausola d'invarianza finanziaria, giacché gli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 608, della legge di bilancio 2017, per la realizzazione di una piattaforma informatica per il trattamento dei dati PNR raccolti dai vettori aerei sono già comprensivi degli oneri conseguenti alla trattazione dei dati relativi ai voli intra-UE;

le disposizioni di cui all'articolo 13, recante delega per l'adeguamento della normativa sul trattamento dei dati personali, nonché sulla libera circolazione di tali dati, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo finalizzate ad abrogare, modificare o coordinare la disciplina nazionale in materia limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 2016/679, senza prevedere nuovi compiti per le amministrazioni pubbliche interessate;

le disposizioni contenute nell'articolo 14, recante delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, volte a semplificare la disciplina vigente in materia, rendendola nel contempo più coerente all'evoluzione tecnologica, non introducono nuovi obblighi per le pubbliche amministrazioni e non comportano quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

delibera di riferire favorevolmente ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di relazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore e nomina quindi il deputato Pillozzi quale relatore presso la XIV Commissione per l'esame dei provvedimenti in oggetto.

**Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.**

**C. 1039 e abb.-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato nelle sedute del 20 e 21 settembre 2017 dalla Commissione bilancio, nel corso delle quali il relatore aveva chiesto alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo, che aveva preannunciato la trasmissione della relazione tecnica aggiornata sul testo approvato dal Senato. Nel frattempo nella seduta del 21 settembre 2017 la Commissione di merito ne ha concluso l'esame in sede referente,

conferendo mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo approvato dal Senato. In considerazione di ciò, avverte che la Commissione bilancio è pertanto ora chiamata ad esprimere il parere di propria competenza sulla proposta di legge all'esame dell'Assemblea.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), fornisce ulteriori precisazioni rispetto alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1039 e abb.-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato, recante Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, nonché gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto della relazione tecnica aggiornata trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il compenso dell'amministratore giudiziario, di cui all'articolo 10, comma 3, è liquidato in base ad una percentuale stabilita sul valore dei beni e delle somme sequestrate e confiscate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2015;

la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, capoverso 2-*ter*, che riconosce all'amministratore giudiziario nominato tra i dipendenti dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati o confiscati il



rimborso spese già previsto in termini generali dall'articolo 35, comma 9, del Codice delle leggi antimafia, nel caso di trasferimento dell'amministratore giudiziario fuori della residenza, è finalizzata a puntualizzare la portata applicativa di una norma generale vigente con riferimento ad una fattispecie specifica e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la soppressione, nel corso dell'esame presso il Senato, del comma 2 dell'articolo 15, che prevedeva in caso di revoca del provvedimento di sequestro, il rimborso dei finanziamenti erogati a valere sulla sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nonché il regime privilegiato dei crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla medesima sezione del summenzionato Fondo, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

lo stanziamento previsto dall'articolo 29, comma 1, è stato determinato quale somma totale degli interventi programmati per lo sviluppo del software del database attualmente in uso all'Agenzia (740.000 euro), nonché di quelli destinati all'acquisto di nuove infrastrutture hardware in sostituzione di quelle attualmente in uso e alla connessa manutenzione/assistenza (110.000 euro);

decorso il triennio 2018-2020, le attività di manutenzione verranno assicurate avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

l'attività di interscambio dei dati con le altre istituzioni ed organismi è già correntemente svolta dall'amministrazione giudiziaria attraverso la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'integrazione con un ulteriore componente del Consiglio direttivo di cui all'articolo 29, comma 2, sarà attuata

attraverso una corrispondente rimodulazione delle risorse stanziare sul capitolo 2962 dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

l'articolo 29, comma 3, che prevede che per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, nonché per il monitoraggio del corretto utilizzo dei beni assegnati, l'Agenzia si avvalga delle Prefetture e delle Forze di polizia, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché presso i suddetti organi provinciali già operano nuclei di supporto che svolgono le predette attività di verifica;

in ordine ai possibili oneri finanziari connessi alle eventuali procedure di mobilità del personale in transito all'Agenzia, di cui all'articolo 29, comma 5, considerata la previsione di cui all'articolo 30, comma 2-*quiquies*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, spetterà all'Agenzia quantificare il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, sulla base dei contratti collettivi vigenti nel comparto di appartenenza dell'amministrazione interessata, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 34, recante delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, l'utilizzo delle risorse del Fondo sociale per formazione e occupazione per la copertura dei relativi oneri non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Sarti 29.1, che, nel riassegnare alla Presidenza del Consiglio la vigilanza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sopprime l'autorizzazione di spesa prevista per il funzionamento dell'Agenzia stessa, rendendola priva di copertura finanziaria;

identici Sarro 29.2 e Sarti 29.3, che sopprimono l'autorizzazione di spesa prevista per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, rendendola priva di copertura finanziaria;

Sarro 29.8, che, nel ridurre a 100 unità complessive la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, prevede che il reclutamento della metà del contingente previsto avvenga mediante procedure selettive piuttosto che attraverso procedure di mobilità, senza tuttavia prevederne la quantificazione dei costi e la relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala gli articoli aggiuntivi Sarti 18.01 e Sarro 18.02, volti a prevedere la concessione in locazione di beni immobili, mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di due volte, prevedendo inoltre che i soggetti assegnatari possono anticipare le spese di ristrutturazione degli immobili concessi in loca-

zione nel caso in cui l'Amministrazione di appartenenza non disponga delle risorse necessarie. Al riguardo considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame.

Rileva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, nonché sugli articoli aggiuntivi Sarti 18.01 e Sarro 18.02, in assenza di una relazione tecnica che attesti la neutralità finanziaria degli stessi. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3 e 29.8 e sugli articoli aggiuntivi 18.01 e 18.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 26 settembre 2017. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Atto n. 439.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2017.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (atto n. 439),

premessi che:

il presente schema di decreto prevede al riparto quasi integrale delle risorse iscritte nel Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, per un importo pari a 996.721.451 euro per il 2017;

le predette risorse, tuttavia, consentono di far fronte alle spese necessarie per la partecipazione italiana alle citate missioni non per l'intero anno 2017 ma, per la gran parte delle missioni, fino al 30 settembre 2017;

al fine di assicurare il finanziamento della partecipazione italiana alle predette missioni per la restante parte del 2017, si dovrà pertanto procedere, con apposito provvedimento legislativo, al rifi-

nanziamento del Fondo stesso e al successivo riparto delle relative risorse con un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il cui schema dovrà essere anch'esso sottoposto al parere delle Camere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016;

rilevato, pertanto, che:

in sede di prima applicazione della riforma introdotta dalla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono emersi alcuni profili problematici che riguardano tanto la programmazione quanto l'erogazione delle occorrenti risorse finanziarie;

tali criticità riguardano, da un lato, il sensibile divario esistente tra le occorrenze finanziarie per l'anno 2017, pari a circa 1.427 milioni di euro, quali risultanti dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2017, e le risorse iscritte nel predetto fondo, pari complessivamente a 996.721.451 euro, dall'altro, l'ampio lasso di tempo intercorso tra la data dell'approvazione degli atti di indirizzo con i quali le Camere hanno autorizzato la partecipazione dell'Italia alle citate missioni internazionali (8 marzo 2017, ad esclusione di quella in Libia autorizzata il successivo 2 agosto) e quella della trasmissione al Parlamento del presente schema di decreto (4 agosto 2017);

ritenuto che:

al fine di superare tali criticità, sia necessario intervenire sulla procedura di programmazione e di erogazione delle risorse in esame, anche attraverso eventuali modifiche legislative;

in particolare, si potrebbe prevedere il concerto anche con il Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione della relazione analitica che definisce l'eventuale modifica di uno o più caratteri delle singole missioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul citato Fondo, da presentare alle Camere entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 145 del 2016;

si potrebbe, altresì, intervenire sulla tempistica della trasmissione alle Camere degli schemi di decreto di riparto del Presidente del Consiglio dei ministri, stabilendo, in particolare, che essi debbano essere trasmessi tempestivamente alle Camere e, in ogni caso, non oltre un breve lasso di tempo dall'adozione della pertinente deliberazione parlamentare (ad esempio venti giorni), in modo da poter verificare in sede parlamentare, a breve distanza di tempo dall'approvazione degli atti di indirizzo, la coerenza tra il fabbisogno finanziario risultante dalla Relazione trasmessa dal Governo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, quale risultante dalla legge di bilancio per l'anno di riferimento, e le risorse oggetto di riparto;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore, confermando, come già evidenziato nella precedente seduta, che, per consentire la prosecuzione delle missioni internazionali fino alla fine dell'anno 2017, al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016 si dovrà comunque provvedere con apposito provvedimento legislativo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 26 settembre 2017. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.**

**C. 4638 Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.**

**C. 4639 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2017.

Maino MARCHI (PD) intende lasciare agli atti della Commissione solo alcune valutazioni, riservandosi di intervenire più nel dettaglio delle singole questioni nel corso del successivo esame in Commissione delle proposte emendative eventualmente presentate e della discussione in Assemblea. Tanto premesso, esprime apprezzamento – in relazione sia ai toni che ai contenuti ed agli interrogativi posti – per l'intervento svolto nel corso della precedente seduta dall'onorevole Alberto Giorgetti.

Con riferimento ai dati di consuntivo, come di recente aggiornati dall'ISTAT, per quanto concerne in particolare le risultanze positive relative all'andamento del PIL, del deficit, del saldo primario e della spesa per interessi, sottolinea, quale elemento di indubbia rilevanza, che in questa legislatura, a differenza delle precedenti, le relative previsioni elaborate dal Governo si sono in larga misura sempre realizzate, a volte persino registrandosi valori più positivi rispetto a quelli inizialmente stimati. Ricorda, ad esempio, come nel 2012, in un momento di recessione economica ben più profonda, i dati elaborati in fase previsionale dal Governo risultarono invece poi ampiamente smentiti dal successivo andamento degli indicatori economici e di bilancio.

Osserva come una analoga considerazione può essere svolta anche in riferimento all'andamento del debito pubblico, che nel 2015, sia pure in maniera lieve, ha fatto tuttavia registrare una prima inver-

sione di tendenza e una iniziale diminuzione in termini percentuali rispetto al PIL. A suo giudizio, la realizzazione delle previsioni di bilancio elaborate dal Governo è anche il frutto delle politiche pubbliche messe in atto dal medesimo e rende ragione del suo operato, che è sempre stato orientato lungo uno stretto sentiero di equilibrio tra le esigenze, da un lato, della crescita economica e delle riforme strutturali e, dall'altro, quelle del consolidamento fiscale. Ciò detto, il differenziale di crescita economica tra il nostro Paese e gli altri Stati membri dell'Unione europea permane, sia pure in via di progressiva riduzione, e rimanda a cause anche assai risalenti nel tempo.

Permangono tuttavia ancora pienamente irrisolte talune questioni problematiche, come quella dello stato di povertà di una considerevole porzione di popolazione e della disoccupazione, ma il senso di marcia intrapreso dal Governo è comunque da valutare in maniera positiva. Anche per quel che riguarda la finanza locale, ferme rimanendo la condizione critica in cui tuttora versano le province nonché la necessità di disciplinare in maniera più efficace i contenuti di una effettiva autonomia finanziaria degli enti territoriali, accoglie con favore il superamento del patto di stabilità interno.

In tale contesto complessivo, rileva come il vero problema di fondo continui ad essere rappresentato dall'elevato livello del debito pubblico italiano, la cui soluzione richiede a suo avviso uno sforzo supplementare di riflessione. Ciò nonostante, in proposito non ritiene assolutamente praticabile la via di una ristrutturazione del debito, che penalizzerebbe oltre modo gli investitori e creerebbe aspettative negative sui mercati finanziari, mentre considera inevitabile la strada intrapresa con determinazione e convinzione dai Governi di questa legislatura, la quale consiste in un difficile ma coraggioso temperamento, come già detto, tra le esigenze del risanamento contabile e della crescita economica. Osserva, tuttavia, come i dati relativi all'andamento del debito pubblico per gli anni 2015 e 2016 segnalino un'incoraggiante in-

versione di tendenza nella direzione di una progressiva, per quanto graduale, diminuzione del debito stesso, facendo altresì presente che le politiche improntate ad una eccessiva austerità, comportando una contrazione del PIL nazionale, hanno invece influito in passato negativamente sulla dinamica del debito pubblico. Si sofferma, infine, su un aspetto di ordine sistemico e procedurale a suo giudizio meritevole di approfondita valutazione, se non altro a partire dalla prossima legislatura. Intende, in particolare, fare riferimento, nell'attuale quadro del bicameralismo paritario e delle dinamiche di esame parlamentare ad esso connesse, alla necessità di strutturare il lavoro e l'attività delle Camere sui disegni di legge in titolo in maniera diversa, tale da riservare a ciascuno dei due rami del Parlamento spazi adeguati di discussione e di esame, consentendo loro di verificare quanto più possibile in dettaglio gli importi e la qualità delle voci di entrata e di spesa, senza limitarsi ad una mera ratifica delle risultanze contabili in essi contenute.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sui provvedimenti all'esame della Commissione, fa presente che, anche a causa delle politiche portate avanti dal Governo Renzi e poi dal Governo Gentiloni, l'Italia è cresciuta meno rispetto agli altri Paesi dell'Eurozona. Non comprende quindi i toni trionfalistici di alcuni esponenti della maggioranza.

Gianni MELILLA (MDP), osservando preliminarmente che si tratta di documenti complessi, di non facile lettura, rileva che, a dieci anni dall'inizio della crisi, il PIL registra ancora 8 punti in meno rispetto al livello del 2007 e una perdita cumulata con cifre astronomiche. Le problematiche ancora non superate a livello economico e sociale sono dimostrate dal livello della domanda, con i consumi che si sono ridotti del 5 per cento rispetto al livello pre-crisi, e soprattutto degli investimenti, che hanno subito una contrazione del 30 per cento. Ciò si ripercuote inevitabilmente sul tasso di disoccupazione, ben più alto dei livelli

pre-crisi. Nel sottolineare che questo è anche il frutto di una politica economica errata basata sulla riduzione della spesa e delle imposte come via per la crescita economica, rileva infine che anche l'incremento dell'occupazione non ha assunto la dimensione che si attendeva.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel ringraziare il relatore ed i deputati che hanno preso la parola nel corso del dibattito, osserva quanto segue.

In merito all'osservazione dell'onorevole Melilla circa la non facile leggibilità dei documenti finanziari oggi all'esame della Commissione, pur concordando con tale osservazione, fa presente che il Rendiconto e le disposizioni per l'asestamento risultano oggi certamente di più facile lettura rispetto al passato più recente e, condividendo la necessità di perseguire una maggiore trasparenza e comprensione, sottolinea il carattere strutturale della riforma della legge di contabilità pubblica realizzata, risultato del lavoro del Parlamento in questa legislatura, che ha reso le decisioni di politica economica e di finanza pubblica maggiormente comprensibili da parte dell'opinione pubblica.

In merito a quanto osservato dall'onorevole Marcon relativamente alla crescita del PIL, che è inferiore alla media dei Paesi dell'area euro, rileva come la scarsa crescita conseguita dall'Italia fin dai primi anni Novanta testimonia la presenza di problematiche non contingenti e la necessità quindi di riforme strutturali, facendo tuttavia presente che la bassa crescita investe in misura molto più rilevante rispetto ad altri il settore delle costruzioni e dell'edilizia. Ritiene quindi che il differenziale di crescita rispetto all'Eurozona potrebbe essere sostanzialmente azzerato se si destinassero adeguate risorse alle ristrutturazioni edilizie e alle riqualificazioni energetiche, in modo da determinare un effetto leva nel settore in oggetto, ciò che dovrebbe avvenire con la prossima legge di bilancio.

In merito all'osservazione dell'onorevole Alberto Giorgetti circa la mancanza di un piano organico per la riduzione del debito pubblico, replica che invece tale piano è stato avviato dal Governo in carica, a meno

che non si intenda far riferimento inopinatamente a piani straordinari basati anche su imposte patrimoniali o sulla ristrutturazione del debito, che si risolverebbero in una imposta patrimoniale a danno dei possessori di titoli di Stato, con effetti perversi e recessivi sull'economia.

Per quanto riguarda poi la questione sollevata dall'onorevole Marchi relativa all'autonomia finanziaria degli enti locali, rileva che entro la fine della legislatura non si riuscirà certo a introdurre una vera e propria *local tax*, ma sarà possibile con la prossima legge di bilancio quantomeno rafforzare la capacità finanziaria dei comuni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE CONSULTIVA*

*Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.  
C. 4526.*

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 863 del 28 luglio 2017, a pagina 41, prima colonna, trentaduesima riga, le parole: « La Commissione approva la proposta di parere del relatore. » sono soppresse.

ALLEGATO

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039 e abb.-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

## RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

16207



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO X

Roma, 26 SET. 2017

All'Ufficio legislativo  
Economia  
Sede

e p.c.

All'Ufficio del coordinamento  
legislativo  
Sede

All'Ufficio legislativo  
Finanze  
Sede

Prot. n. 176142/2017  
Entrata prot. n. 175710/2017  
Allegati: 1  
Riferimento a nota n.

**OGGETTO:** A.C. 1039-B recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate". Relazione tecnica di passaggio.

E' stata esaminata la relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, aggiornata con il contributo fornito dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo, per quanto di competenza, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce la stessa positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



# *Ministero della Giustizia*

**GABINETTO DEL MINISTRO**  
**Area Economico-Finanziaria**

*All'Ufficio Legislativo*

**OGGETTO:** A.C. 1039-B recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”.

In riferimento all'A.C. 1039-B, si fornisce, ai sensi dell'art. 17, comma 8, della Legge 196 del 31 dicembre 2009, la relazione tecnica di passaggio aggiornata con il contributo fornito dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

*Il Dirigente*

*Massimiliano Micheletti*





# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
Area Economico-Finanziaria

*A.C. 1039- B recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate".*

## RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento introduce modifiche al Codice antimafia nella parte dedicata alle misure di prevenzione e ad altre disposizioni di legge vigenti. Tali modifiche interessano: la disciplina delle misure di prevenzione personali tra cui la sorveglianza speciale e l'obbligo di soggiorno; la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali, in particolare, la confisca, compresa quella allargata e per equivalente; la normativa relativa all'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati; la disciplina del codice relativa alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali; le disposizioni del codice relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati; le modifiche al codice penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e alle leggi speciali, nonché varie deleghe al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; reca, infine, una serie di disposizioni di attuazione e transitorie.

Tra i punti più qualificanti del provvedimento si segnalano:

- l'ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione;
- la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale;
- il passaggio della competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo della provincia al tribunale del distretto;
- l'istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione;



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

- l'introduzione di limiti di eccepibilità dell'incompetenza territoriale e della competenza dell'organo proponente la misura;
- le modifiche procedurali alla disciplina delle misure di prevenzione;
- la revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria;
- la dettagliata disciplina del controllo giudiziario dell'azienda;
- le norme sulla trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari;
- le disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati;
- le forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori;
- la riorganizzazione e il potenziamento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell'amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado;
- l'estensione della cd. confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.

Il testo è attualmente costituito da 38 articoli.

**ARTICOLO 1 (Soggetti destinatari).** La norma prevede la modifica dell'articolo 4 del codice, inserendo fra i possibili destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali anche gli indiziati del reato di assistenza agli associati alle associazioni a delinquere e mafiose; di numerosi reati contro la pubblica amministrazione alla cui condanna consegue la confisca allargata di cui all'art. 12-*series* del DL 306/1992; uno dei delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo; di atti preparatori ed esecutivi diretti a sovvertire l'ordine dello Stato anche a livello internazionale; del delitto di ricostituzione del partito fascista; del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e, infine, del reato di stalking.

*Si tratta di una estensione dei possibili destinatari della norma, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, le misure che si applicano ai destinatari della norma da parte del questore, del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e del direttore della Direzione investigativa antimafia hanno carattere facoltativo. Pertanto, a tali adempimenti le*



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
Area Economico-Finanziaria

*amministrazioni Interessate potranno provvedervi nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

## **ARTICOLO 2 (Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali).**

La norma reca modifiche al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali ed interviene dettando una nuova previsione in ordine alla loro applicazione. Nello specifico si tratta di una nuova elencazione delle procedure da seguire nella fattispecie. Quanto alla modifica del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 159 del 2011, che prevede, in caso di indisponibilità del collegamento audiovisivo, la possibilità di tradurre ai fini della partecipazione all'udienza, l'interessato detenuto, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di un'attività già svolta a legislazione vigente.

*L'espletamento delle attività connesse, potranno essere adeguatamente fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente a valere sul programma 1.2. "Giustizia civile e penale" che reca uno stanziamento di euro 3.861.131.466 per l'anno 2017, di euro 3.860.994.334 per l'anno 2018 e di euro 3.903.723.122 per l'anno 2019."*

**ARTICOLO 3 (Impugnazione delle misure di prevenzione personali).** La norma introduce delle modifiche in tema di impugnazione delle misure di prevenzione personali, permettendo la proposizione del ricorso in appello e in Cassazione anche al difensore dell'interessato (attualmente tale facoltà compete al solo legittimato). In sede di revisione del provvedimento da parte del Senato sono stati introdotti commi aggiuntivi che integrano le disposizioni dell'articolo 10 del codice vigente. In particolare, si segnala l'accelerazione della procedura d'impugnazione, con l'obbligo imposto al P.M. di trasmissione del proprio fascicolo alla Procura generale presso la Corte di appello con inserimento di ogni nuovo elemento di prova eventualmente sopravvenuto successivamente alla decisione del tribunale. Il comma 2 del provvedimento è rimasto inalterato e scandisce i tempi del procedimento d'appello improntati sempre a celerità e garanzie processuali attraverso l'udienza in camera di consiglio: la pubblica udienza è ammessa con decreto del Presidente della sezione solo a richiesta dell'interessato. I commi successivi di nuova introduzione,



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

prevedono una serie di formalità procedurali inerenti questioni preliminari, quali l'eccezione di competenza del tribunale, che si è pronunciato in primo grado e la remissione degli atti al procuratore della Repubblica competente in caso di declaratoria d'incompetenza pronunciata dalla corte di appello. Si evidenzia, tuttavia, che tale declaratoria non produce effetti invalidanti sugli elementi già acquisiti. Stesse norme procedurali, poi, ai sensi del nuovo comma 3-bis, sono previste in caso di ricorso per cassazione contro la decisione del giudice d'appello. Al riguardo, le innovazioni legislative introdotte non presentano *profili di onerosità, disciplinando solo gli aspetti procedurali inerenti l'applicazione o la revoca delle misure di prevenzione personali.*

**ARTICOLO 4 (Sorveglianza Speciale).** La norma da luogo alla integrazione della parte del codice relativa a decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza prevedendone la sospensione dell'esecuzione per il tempo in cui l'interessato sia sottoposto alla misura della custodia cautelare e, soprattutto, nel caso di detenzione per espiazione della pena con successiva verifica del tribunale, da effettuarsi anche d'ufficio, dopo un periodo di almeno due anni di detenzione, circa la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria. *Pur trattandosi di nuovi elementi di carattere temporale e procedurale in ordine al regime di sorveglianza speciale, comportanti adempimenti amministrativi relativi all'indagine sulla pericolosità sociale del prevenuto, si rappresenta che dalla norma in esame non si evincono profili di carattere finanziario, per la quale si rinvia in relazione agli adempimenti d'indagine a quanto già enunciato all'articolo 2 della presente relazione.*

**ARTICOLO 5 (Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali).** La norma modifica la disciplina in materia di procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. In particolare, viene previsto che, oltre al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, anche il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto ove dimora la persona proposta e, in alcuni casi, anche il procuratore della Repubblica presso il tribunale circondariale, con il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia - che saranno tenuti a dare immediata comunicazione dei nominativi delle



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO

### Area Economico-Finanziaria

persone fisiche o giuridiche nei cui confronti sono stati disposti accertamenti personali o patrimoniali - assuma iniziative al fine di evitare che venga arrecato pregiudizio alle attività di indagine condotte in altri procedimenti. *Tale modifica, che ha natura meramente procedurale e di accelerazione e snellimento dell'attività investigativa, non incide sulle attività istituzionali o sugli organici degli organi inquirenti, pertanto non comporta alcun onere per la finanza pubblica.*

Le modifiche legislative previste con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono rivolte ad assumere informazioni circa le disponibilità finanziarie delle persone nei cui confronti s'intende procedere con l'adozione di misure di prevenzione patrimoniali, intendendo con tale locuzione, il patrimonio, l'attività economica e le fonti di reddito. Trattandosi di indagini in gran parte documentali esse sono svolte il più delle volte interrogando le numerose banche dati informatiche disponibili.

A tale riguardo, si rappresenta che gli operatori finanziari, alla luce del provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate in data 25 marzo 2014, già trasmettono ogni anno - con la nuova infrastruttura informatica - la c.d. "comunicazione integrativa" all'Archivio dei rapporti finanziari: la stessa comunicazione contiene, oltre ai dati identificativi dei rapporti intercorrenti con i propri correntisti, anche i relativi saldi (quello iniziale all'1 gennaio e quello finale al 31 dicembre) e i dati degli importi totali delle movimentazioni, distinti tra le voci di "entrata" ed "uscita".

*Infine, secondo la recente normativa sull'utilizzo e la circolazione per via telematica dei dati fruibili dalle amministrazioni che ne sono interessate per fini istituzionali (articolo 58 del Codice dell'Amministrazione Digitale) è aperta la possibilità di conclusione di apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni titolari di banche informatiche, le quali "ex lege" devono mettere a disposizione gli elementi utili di cui sono a conoscenza e in loro possesso (articolo 50 del succitato Codice dell'Amministrazione Digitale). Tali convenzioni sono volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Pertanto, alla luce di ciò, si assicura che l'accesso e la consultazione delle banche dati on-line potrà avvenire da parte di ogni pubblica amministrazione attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.*



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Per quanto concerne, poi, la disposizione introdotta al comma 9, vale a dire l'applicazione della c.d. "confisca per equivalente" e della c.d. "confisca allargata", le stesse trovano giustificazione nella necessità di evitare illeciti arricchimenti del patrimonio di un soggetto e dei suoi aventi causa. Nello specifico, qualora dopo la presentazione della proposta dell'organo inquirente, non risulti possibile procedere al sequestro dei beni, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche se i beni siano stati trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente, di legittima provenienza, dei quali il proposto ha la disponibilità anche per interposta persona. Inoltre, l'istituto "de quo" è esteso anche ai soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.

*A livello procedurale, le modalità descritte e i relativi adempimenti rientrano nelle attività e nei compiti istituzionali svolti dalla polizia giudiziaria (che ricomprende anche i nuclei appositamente costituiti della Guardia di Finanza) in materia di indagini penali e contabili, le quali, come tali, non sono suscettibili di determinarsi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Infine, si rappresenta che la modifica normativa in esame, introducendo la "confisca per equivalente" oltre che nei riguardi dell'interessato, anche nei confronti degli aventi causa (eredi e acquirenti di buona fede) del proposto, non è suscettibile di recare alcun effetto negativo circa i proventi destinati ad alimentare il FUG (comma 2 art. 2 del DL n. 143/2008). Al contrario, lo Stato è chiamato a rivalersi sui beni non solo di illecita provenienza del proposto, ma anche su quelli di dubbia provenienza, incamerati al patrimonio del medesimo e successivamente trasferiti a terzi di buona fede mediante atti validi e legittimi. Tali ulteriori proventi, allo stato non quantificabili, determinano un incremento di gettito delle entrate del FUG da destinare sia all'entrata del bilancio dello Stato, sia alle finalità di spesa delle Amministrazioni della Giustizia e dell'Interno per il potenziamento delle attività istituzionali secondo la vigente disciplina normativa.*

**ARTICOLO 6 (Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali).** La norma apporta numerose modifiche di carattere precipuamente procedurale alla disciplina del procedimento di



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

secondo grado in ordine alla impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali. In particolare, rispetto alla normativa vigente, si prevede l'impugnabilità:

- del decreto che dispone o nega il sequestro (attualmente si può impugnare solo la revoca del sequestro);
- del rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato ancora disposto il sequestro.

L'articolo 6 della proposta di legge introduce, ancora, un nuovo comma 3-bis all'articolo 27 che contempla la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio di cassazione, la decisione con cui la corte d'appello, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, abbia disposto la revoca del sequestro. E' confermata l'introduzione di un comma 6-bis al medesimo articolo 27, concernente il decorso del termine di un anno e sei mesi per l'emissione del decreto di confisca, in caso di annullamento dell'originario decreto con rinvio al tribunale; il termine decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso.

*Al riguardo, trattandosi di modifiche meramente procedurali dalle stesse non deriva alcun effetto di carattere finanziario, ponendo a carico della parte interessata che ha proposto l'impugnazione le spese processuali relative al procedimento d'appello.*

### **ARTICOLO 7 (Revocazione della confisca).**

La norma da luogo ad alcune modifiche di ordine procedimentale, prevedendo che la revocazione sia richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e ss c.p.p.

Dall'intervento legislativo, non derivano effetti di natura finanziaria trattandosi solo di modifiche di carattere procedimentale. L'istituto della "revocazione", è stato pedissequamente mutuato dalla "revisione" del processo penale e come quest'ultima è da considerarsi un mezzo di impugnazione straordinario esperibile senza limiti temporali da parte dell'esecutato a seguito di un provvedimento di confisca, secondo i presupposti e le modalità già dettate dalle norme procedurali penali. Si tratta di misura già esistente nel Codice antimafia (D.Lgs 159/2011) della quale vengono scanditi tempi e formalità di restituzione del bene riguardo al quale sia stata dichiarata l'illegittimità della confisca. Dalla norma in esame, anzi, derivano risparmi sia a livello temporale che a livello finanziario atteso che alla restituzione per equivalente è competente la Corte d'appello e non il Tribunale al quale non viene restituito il fascicolo processuale della confisca. *Si rappresenta altresì*



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
Arca Economico-Finanziaria

*che la disposizione non è suscettibile di incidere sulle disponibilità annuali del Fondo Unico Giustizia.*

**ARTICOLO 8 (Rapporti con sequestro e confisca).** La norma interviene sulla disciplina prevista nella ipotesi di sequestro e confisca di prevenzione disposti su beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale. *E' previsto un evidente snellimento della attività procedurale, consentendo, nel caso di revoca del sequestro e della confisca di prevenzione, la conferma del custode già nominato nel processo penale in corso contro il proposto. Si evidenzia che, sebbene la predetta revoca venga disposta per accertamento della carenza dei requisiti a ragione dei quali erano stati precedentemente ordinati tali misure patrimoniali preventive, tuttavia sussiste ugualmente il congelamento dei beni del prevenuto attraverso il sequestro giudiziale pronunciato nel corso del procedimento penale ordinario. In caso di condanna definitiva tali beni seguiranno le sorti dell'imputazione riconosciuta in sentenza e, pertanto - qualora ne ricorrano i requisiti - nei confronti dei medesimi beni verrà ugualmente disposto il provvedimento di confisca, in tal caso come misura di sicurezza consequenziale alle fattispecie di reato accertate in sede penale. Pertanto, si evidenzia che la destinazione dei beni - pur mutando la natura giuridica della tipologia di misura applicata (cautelare o definitiva) - non subisce variazioni riguardo alla possibilità di incameramento dei beni stessi o delle somme derivanti dalla vendita dei medesimi, senza riflessi sulle disponibilità finanziarie del Fondo Unico Giustizia.*

**ARTICOLO 9 (Cauzione).** La norma introduce una modifica all'articolo 31 del codice antimafia, in materia di garanzie reali a carico del proposto. Si rappresenta che il D.P.R. 115 del 2002 (Testo unico sulle spese di giustizia) ha abrogato l'articolo 39 delle disp. att. del codice di procedura civile, nel quale era previsto che l'interessato depositasse in cancelleria l'istanza relativa alla sostituzione della cauzione con garanzie reali dal medesimo offerte e anticipasse, lui stesso, le spese relative all'offerta di tali garanzie sui beni di propria pertinenza. Per ovviare alla lacuna legislativa, pertanto, la disposizione in esame ha demandato al Tribunale la decisione riguardo alle modalità di versamento delle spese dovute dal proposto che voglia sostituire la cauzione (il cui versamento è rimasto immutato rispetto alla norma attualmente vigente) con tali garanzie sui propri beni senza alcuna





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

previsione di spese anticipate dall'Erario: la genericità della dizione lascia, quindi, un ampio margine decisionale alla discrezionalità dell'organo giurisdizionale competente ad evadere la richiesta anche per l'offerta di idonee garanzie reali che possano sopperire al versamento della cauzione ed all'eventuale incameramento dei beni sottoposti a tale vincolo da parte dell'erario.

Successivamente, intervenendo sulle modalità di versamento della cauzione e, recependo la prassi giurisprudenziale, la norma in esame prevede che il Tribunale possa "disporre in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili". La cauzione in esame viene versata - tanto nel vigente codice che nell'ottica della modifica legislativa proposta - come strumento deterrente alla violazione dei provvedimenti d'urgenza, la cui adozione è prevista nel corso del procedimento di accertamento della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca di prevenzione. *La norma, sia nella vigente formulazione che in quella proposta dalla modifica, non è suscettibile di intervenire sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di somme che vengono introitate esclusivamente dalla Cassa delle Ammende. Si prevede, tuttavia, che la possibilità di ammettere i prevenuti/proposti a pagamenti rateali, assicuri maggiori garanzie circa la riscossione dell'intero ammontare del credito vantato a titolo di cauzione. In tale ottica, quindi, il gettito d'entrata della predetta Cassa delle Ammende, è suscettibile di avere un incremento, seppur allo stato non quantificabile.*

**ARTICOLO 10 (Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche).** La norma detta una nuova normativa in materia di amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende. Viene modificato l'articolo 34 del Codice vigente: infatti, è prevista l'ipotesi di applicazione di misure di prevenzione patrimoniale anche nel caso in cui - a seguito delle verifiche disposte ai sensi dell'art. 213 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) dall'Autorità nazionale anticorruzione o di quelle compiute per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa - sussistano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di assoggettamento mafioso, oppure l'attività imprenditoriale possa agevolare l'operato di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale. In tali ipotesi, il tribunale



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

competente, su proposta del PM presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della DIA, dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche.

Analogamente si procede quando, pur non ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, il tribunale ritenga che il libero esercizio delle stesse attività economiche possa agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per una serie di delitti, considerati spia di infiltrazione mafiosa. Nei suddetti casi, l'amministrazione giudiziaria può essere adottata per un periodo non superiore all'anno e può essere prorogata per ulteriori sei mesi e comunque per un periodo non superiore ai due anni. Altresì, viene prevista, da parte del tribunale, la nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario, il cui compenso è liquidato secondo le disposizioni stabilite dal D.P.R. 177/2015 (articolo 3) in base ad una percentuale stabilita sul valore dei beni e somme sequestrate e confiscate. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario esercita le facoltà e i diritti spettanti ai titolari di diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura preventiva nonché i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite nel decreto del tribunale di conferimento dell'incarico, senza percepire emolumenti aggiuntivi. Al fine di salvaguardare, in vista di un risanamento, tanto le potenzialità produttive quanto i livelli occupazionali dell'azienda, la norma contempla l'applicazione dei meccanismi previsti dal codice antimafia per l'amministrazione dei beni sotto sequestro. Alla gestione dei beni sequestrati e confiscati sopperisce la normativa dettata dal D.Lgvo 159/2011 (Capo I e Capo II del titolo III) in cui sono già previste le modalità e gli adempimenti cui è deputato l'amministratore giudiziario nonché le fasi procedurali e i provvedimenti di prevenzione ostativi ad una dispersione del patrimonio e sulla eventuale destinazione dei beni stessi che possono essere adottati dal giudice nominato. *Le disposizioni perfezionano l'iter procedurale già previsto dalla normativa del codice antimafia ed introducono nuovi elementi di prevenzione relativi alla salvaguardia del patrimonio di enti, società o aziende per i quali si sia paventato il rischio di commistione con interessi di stampo mafioso o per cui sussistano sufficienti indizi di forme di intimidazione o di assoggettamento come previste dall'art. 416 bis c.p., ai fini di*



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

*garantire l'ordinaria attività d'impresa e tutelare i lavoratori che ivi prestano servizio. Si tratta, comunque, di ridefinire aspetti di natura sostanziale e procedurale della normativa in materia di leggi antimafia, che disciplinano con maggiore specificità ed accuratezza attività di per se stesse già contemplate e regolamentate, sia per quanto concerne l'ufficio giudiziario competente che per quanto concerne il pubblico ufficiale (amministratore giudiziario) chiamato dal giudice a fungere come proprio ausiliario in qualità di esperto o per meglio dire di "perito". Si conferma l'assenza di profili di maggiore onerosità per la finanza pubblica, in quanto dette attività sono già istituzionalmente svolte dagli organi del Ministero della giustizia. Gli importi relativi alla liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario sono ordinariamente posti a carico delle risorse disponibili nell'intera procedura preventiva o dell'eventuale procedura concorsuale che da questa può originarsi.*

*L'espletamento delle attività giudiziarie connesse alla procedura di amministrazione dei beni in esame, potrà essere adeguatamente fronteggiata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente a valere sul programma 1.2. "Giustizia civile e penale" che reca uno stanziamento di euro 3.861.131.466 per l'anno 2017, di euro 3.860.994.334 per l'anno 2018 e di euro 3.903.723.122 per l'anno 2019.*

**ARTICOLO 11 (Controllo giudiziario delle aziende).** La norma introduce l'istituto del "controllo giudiziario", destinato a trovare applicazione in luogo della "amministrazione giudiziaria", nei casi in cui l'agevolazione "risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose" idonee a condizionare l'attività di impresa. Si tratta di un intervento meno invasivo, di "vigilanza prescrittiva" affidata ad un commissario giudiziario, scelto tra gli iscritti all'albo degli amministratori giudiziari, nominato dal tribunale cui è affidato il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Con il provvedimento che dispone il controllo giudiziario, il tribunale può imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria territorialmente competenti, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

atti o contratti indicati dal tribunale. Il controllo giudiziario viene adottato dal tribunale per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre con possibilità di revoca anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario eventualmente nominato e, ove ne ricorrano i presupposti, con adozione di altre misure di prevenzione patrimoniali. *Anche in tale caso si tratta, comunque, di ridefinire aspetti di natura sostanziale e procedurale della normativa in materia di leggi antimafia, con una previsione più specifica ed accurata di attività di per se stesse già contemplate e regolamentate, soprattutto in ragione della funzione di controllo espletata dall'amministratore giudiziario chiamato dal giudice a fungere come proprio ausiliario in qualità di esperto o per meglio dire di "perito". Dalla norma in esame, pertanto, non si evincono maggiori oneri a carico dell'erario; si rinvia in relazione agli adempimenti relativi alla vigilanza, a quanto già enunciato agli articoli 2 e 10 della presente relazione.*

**ARTICOLO 12 (Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale).** La norma, con l'introduzione dell'articolo 34 - ter al codice vigente, disciplina una serie di disposizioni con cui si garantisce la trattazione prioritaria dei procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. A tale riguardo viene indicato che i dirigenti degli uffici giudiziari, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, adottano provvedimenti organizzativi per la trattazione e la definizione dei procedimenti con tempestiva comunicazione degli stessi al consiglio giudiziario ed al Consiglio superiore della magistratura.

La norma prevede inoltre che il Ministro della giustizia, in occasione delle annuali comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, riferisca al Parlamento anche in merito alla trattazione prioritaria dei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

*Le attività delineate nella disposizione in esame sono già disciplinate dalla vigente normativa in tema di trattazione delle cause penali. Si tratta di meglio calendarizzare le scadenze processuali mediante il ricorso a specifici criteri organizzativi nonché della possibilità di avvalersi di tecniche procedurali previste dalla vigente legislazione per altre materie di ampio eco sociale (processi per terrorismo o strage) e che rientrano nelle ordinarie attività istituzionali, per cui si rimanda a quanto già rappresentato in ordine all'articolo 2 della presente relazione.*



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
Area Economico-Finanziaria

**ARTICOLO 13 (Amministrazione dei beni sequestrati).** La norma interviene sulle disposizioni del codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico. Viene prevista una serie di attività a carico degli amministratori giudiziari scelti tra gli iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari stessi.

Il comma 2 dell'articolo 35, come modificato dalla proposta in esame, prevede che l'amministratore giudiziario di beni immobili sequestrati venga scelto, nell'ambito degli iscritti all'apposito albo, secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi e di corrispondenza tra i profili professionali del professionista individuato e la tipologia e l'entità (requisito quest'ultimo inserito dal Senato) dei beni appresi in via cautelare.

E' stato introdotto un ulteriore comma 2-ter dell'articolo 35 del Codice vigente, che prevede che l'amministratore giudiziario può essere anche nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia nazionale. *In tale caso l'amministratore giudiziario per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto a emolumenti aggiuntivi, ad eccezione del rimborso spese.*

Al comma 3 del dell'articolo 35 del vigente codice antimafia, amplia le cause ostative all'assunzione dell'incarico di amministratore giudiziario. Alle cause già previste sono aggiunte le seguenti:

- l'essere incorso nelle pene accessorie previste dalla legge fallimentare;
- l'aver svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle sue imprese;
- l'essere in rapporto di coniugio, parentela (fino al quarto grado) o affinità (entro il secondo grado) con il magistrato che conferisce l'incarico nonchè essere conviventi o commensali abituali di quest'ultimo.

Tra coloro che sono incompatibili con la nomina ad amministratore giudiziario:

- i creditori e i debitori del magistrato (che conferisce l'incarico), di sua moglie o dei suoi figli;
- le persone legate da collaborazione professionale stabile con il coniuge o i figli del magistrato;



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

• i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste il magistrato.

Il comma 2 dell'articolo 13 della p.d.l. introduce nel Codice un nuovo articolo 35-bis, relativo alla responsabilità nella gestione e controlli della P.A. In particolare si prevede che, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35 e l'amministratore nominato per gli atti di gestione compiuti durante la vigenza del provvedimento di sequestro.

Gli accertamenti disposti dalle pubbliche amministrazioni sull'azienda sequestrata sono notificati all'amministratore giudiziario. Per sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, successivamente aver sentito il giudice delegato. *La disposizione in esame appare avere un intento deflattivo sui carichi di lavoro giudiziari, favorendo la composizione bonaria delle violazioni riscontrate nonché la possibilità di incamerare introiti immediati da parte delle amministrazioni interessate.*

Il comma 4 dell'articolo 13 della proposta di legge interviene sull'articolo 37, comma 3, del codice vigente, relativo ai compiti dell'amministratore giudiziario, demandando a un decreto del Ministro dell'economia (di concerto con i ministri della giustizia e dell'interno) l'individuazione di disposizioni per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.

*Si rileva, al riguardo, che le spese di cui all'articolo 35, comma 9, del codice antimafia vigente, spettanti all'amministratore giudiziario, gravano ordinariamente sulla gestione, mediante prelevamento dalle somme recuperate a qualunque titolo dalle disponibilità del procedimento. A tale proposito si osserva che la disposizione appare finalizzata a puntualizzare la portata applicativa di una norma generale vigente con riferimento ad una fattispecie specifica.*

*Pertanto, dall'esame della disposizione non derivano effetti di natura finanziaria, trattandosi solo di modifiche di carattere procedimentale.*

**ARTICOLO 14 (Gestione di beni e aziende sequestrati).** La norma modifica la disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alla gestione delle imprese e



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

del loro patrimonio sia mobiliare che immobiliare sottoposto a sequestro, estendendo tale misura anche alle partecipazioni societarie, per le quali è previsto che l'amministratore giudiziario - qualunque sia l'entità della quota sequestrata - eserciti i poteri che sarebbero spettati al socio, nei limiti e nella misura della quota di pertinenza.

Viene compiutamente descritta l'attività che viene svolta dall'amministratore giudiziario in ordine alla gestione di beni e aziende sequestrate, svolta in collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Trattasi di attività istituzionalmente previste, esercitate dall'amministratore giudiziario sotto la vigilanza sia dell'Agenzia che del Tribunale territorialmente competente ai quali il citato pubblico ufficiale deve fornire rendicontazione. Inoltre, avverso gli atti compiuti dall'amministratore giudiziario, il P.M., il proposto e ogni altro interessato possano avanzare reclamo nel termine perentorio di 15 giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza al giudice delegato che, entro i 10 giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 c.p.p., con procedimento in camera di consiglio. *Si assicura che dalla norma in esame non emergono profili di carattere finanziario, per la quale si rinvia a quanto già enunciato agli articoli 2 e 10 della presente relazione.*

### **ARTICOLO 15 (Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati).**

La norma introduce l'articolo 41 bis del D.Lgvo 159/2011 che prevede strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati. Si tratta di strumenti volti al sostegno ed alla valorizzazione delle aziende sequestrate al fine di riportare la legalità in attività aziendali non totalmente compromesse da capitali o da metodi illeciti.

Si rappresenta che le previsioni di cui al presente articolo contenute nel testo approvato in precedenza dalla Camera dei deputati, sono state profondamente modificate in sede di approvazione del medesimo provvedimento da parte del Senato: infatti, sono state espunte le disposizioni che duplicavano quelle già inserite nella legge 28 dicembre 2015 (commi dal 192 al 198, escluso il 194) "Legge di stabilità 2016" alle quali è stata data attuazione con decreto



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

interministeriale del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'indicazione dei limiti, criteri e modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti alle imprese.

L'articolo 41-bis, come riformulato, pertanto, prevede in primo luogo che l'accesso alle risorse del Fondo di garanzia e del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 1, comma 196, della legge di stabilità 2016 deve essere richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività dell'azienda, adottati dal Tribunale sulla base delle concrete prospettive di ripresa. Si specifica, inoltre, che i crediti derivanti dai finanziamenti agevolati erogati a valere sull'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni nonché nel registro tenuto presso la cancelleria del tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata e, lo stesso - una volta annotato - è opponibile ai terzi che abbiano acquistato diritti sui beni stessi. Il privilegio è preferito a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli per crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società o enti cooperativi e delle imprese artigiane

Infine, l'articolo prevede la possibilità, da parte del tribunale, di impartire direttive per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di un'impresa in stato d'insolvenza che abbia concrete prospettive di prosecuzione della propria attività. Si tratta di una norma tesa alla salvaguardia ed alla conservazione del patrimonio aziendale posto sotto sequestro o confisca, rispondente a finalità socio-economiche per garantire l'integrità degli ordinari livelli occupazionali. Il Tribunale fallimentare nell'ambito delle proprie competenze ed attività istituzionali e secondo la previsione legislativa dell'articolo 2 del D.Lgvo 270/1999, già esercita le funzioni di organo di controllo delle grandi imprese in stato d'insolvenza che possono essere ammesse alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria. Di conseguenza, l'inclusione nell'ambito delle competenze del citato organo giurisdizionale anche di aziende e società di minori dimensioni che





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

abbiano avuto collegamenti o subito intimidazioni dalla criminalità organizzata di stampo mafioso non comporta un ampliamento di competenze e attività che, pertanto, *potranno essere fronteggiate con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente a valere sul programma 1.2. "Giustizia civile e penale" che reca uno stanziamento di euro 3.861.131.466 per l'anno 2017, di euro 3.860.994.334 per l'anno 2018 e di euro 3.903.723.122 per l'anno 2019.*

### **ARTICOLO 16 (Tavoli provinciali permanenti e supporto delle aziende sequestrate e confiscate)**

La norma è tesa ad integrare il vigente Codice antimafia inserendo, dopo l'articolo 41-bis, i nuovi articoli 41-ter e 41-quater.

Più in particolare, l'articolo 41-ter istituisce, presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo appositi "Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate" allo scopo di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni di cui all'articolo 48, comma 3, lett. c) del Codice, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative e a livello nazionale.

Detti Tavoli, coordinati e convocati dal prefetto o da un suo delegato, sono composti da rappresentanti: dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, del Ministero dello sviluppo economico, della Regione, delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale; della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro; delle associazioni indicate all'articolo 48, comma 3, lett. c); della Camera di commercio. Inoltre, il prefetto può invitare a prender parte ai lavori rappresentanti di enti locali.

Le attività affidate ai cennati Tavoli sono incentrate, ai sensi del comma 1, lett. da a) a e), sullo scambio di informazioni tra i soggetti partecipanti, nel precipuo intento di favorire la prosecuzione dell'attività produttiva e di salvaguardare i livelli occupazionali e non introducono alcun elemento di novità; *per quanto sopra esposto, le disposizioni previste dall'articolo in esame non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene, infatti, previsto che ai componenti dei Tavoli non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori. Si precisa altresì che per la partecipazione ai predetti organismi non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.*



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

*Le Prefetture assicureranno la necessaria attività di supporto nell'ambito delle risorse strumentali, finanziarie e di personale già utilizzate per le attività istituzionali ordinarie.*

Al riguardo, si evidenzia infatti, che gli oneri amministrativi connessi all'istituzione dei Tavoli e allo svolgimento delle relative attività segretariali si inquadrano a pieno nel contesto di compiti già svolti dai nuclei di supporto all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, istituiti presso le Prefetture a norma dell'articolo 112 del D. lgs. n. 159/2011.

Il successivo articolo 41 -quater prevede, poi, uno specifico "Supporto delle aziende sequestrate o confiscate", disponendo che l'amministratore giudiziario o l'Agenzia nazionale possano avvalersi del supporto tecnico di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o confiscata.

È previsto che l'effettivo e utile svolgimento delle suddette attività di supporto tecnico costituisca, a parità di condizioni, titolo di prelazione al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda, nonché l'applicazione a favore degli imprenditori "supportanti", in quanto compatibili, dei benefici economici di cui all'articolo 41-bis (introdotto dall'articolo 15 dell'A.S. n. 2134).

Si stabilisce, infine, che l'amministratore giudiziario (laddove autorizzato dal giudice delegato) e l'Agenzia nazionale possano altresì avvalersi del supporto tecnico delle Camere di commercio onde favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e reti d'impresa.

*Al riguardo, si osserva che, per quanto concerne il supporto fornito da imprenditori privati, lo stesso non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo espressamente previsto al comma 1 che lo stesso venga prestato "a titolo gratuito". Per quanto concerne, infine, l'eventuale supporto richiesto alle Camere di commercio, si fa presente che lo stesso rientra nell'ampia gamma di servizi offerti alle imprese iscritte, sicché la sua fruizione - assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente - non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**ARTICOLO 17 (Rendiconto e gestione dei beni confiscati)** La norma modifica il vigente articolo 43 del Codice antimafia, nonché il successivo articolo 44. Al riguardo, si osserva che quest'ultima modifica, nonché quella riferita al comma 1 dell'articolo 43, presentano connotazioni meramente



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

formali - essendo volte a precisare che la gestione dei beni da parte dell'Agenzia nazionale interviene successivamente al decreto di confisca della Corte d'appello (e non più dal decreto emesso dal Tribunale, come accade attualmente): *dalle predette modifiche, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Per quanto riguarda, poi, l'introduzione di un ulteriore comma 5-bis, si osserva che detta disposizione attribuisce all'Agenzia nazionale il compito di redigere il rendiconto allorché il sequestro del bene venga revocato. In ogni altro caso, la norma impone alla predetta Agenzia di predisporre una relazione sull'amministrazione dei beni, di cui il giudice prende atto. *A tal proposito, si osserva che gli obblighi suddetti - in quanto intimamente connessi ad attività istituzionali già svolte - sono garantiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**ARTICOLO 18 (Destinazione dei beni confiscati)** L'articolo introduce nel Codice antimafia un nuovo articolo (il 45-bis) ed apporta una serie di modifiche ai successivi articoli 46, 47 e 48 del medesimo Codice, incentrando l'intervento normativo sul tema della destinazione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia nazionale, nell'intento di semplificarne e velocizzarne le fasi procedurali, con particolare attenzione alle problematiche connesse alla gestione dei complessi aziendali confiscati.

Ancorché l'apposita clausola di neutralità finanziaria sia presente solo in talune delle disposizioni introdotte dall'articolo in esame (nello specifico, al comma 1 del novellato articolo 46 del Codice antimafia in tema di eventuale restituzione dei beni confiscati ed al comma 8-bis del novellato articolo 48, con riguardo all'ipotesi di mantenimento delle aziende nell'ambito del patrimonio dello Stato), *si osserva che, come evidenziato in precedenza, le modificazioni apportate dall'articolo in questione hanno natura prevalentemente ordinamentale e sono attuabili nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, in tema di restituzione dei beni confiscati disposta dal tribunale, l'articolo in esame amplia la casistica della c.d. "restituzione per equivalente", rendendo possibile la dazione di una somma di denaro parametrata al valore del bene venduto oppure assegnato oltre che per finalità istituzionali anche per altre finalità, quali quelle di natura sociale, di ordine pubblico o di protezione*



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

civile. Tuttavia, la presente norma nulla innova rispetto a quella attuale, atteso che le somme liquidate dal tribunale all'avente diritto alla restituzione continuano ad essere poste a carico del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato venduto ovvero a carico dell'amministrazione assegnataria nel caso di assegnazione del medesimo, ponendo il limite - già inserito al comma 1 dell'articolo 46 del codice vigente - della disponibilità delle risorse presenti a legislazione vigente. In relazione, poi, alla disposizione di cui al comma 4, che modifica l'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011, con la previsione dell'assegnazione gratuita dei beni sequestrati e confiscati direttamente da parte dell'Agenzia, ad enti e associazioni cooperative nonché agli Enti parco nazionali e regionali si evidenzia che tale criterio semplifica e velocizza le procedure, non modificandole sotto il profilo del diritto sostanziale, ed in particolare nulla innovando sotto il profilo della gratuità dell'assegnazione. Si tratta infatti di procedimenti già previsti e rimodulati esclusivamente dal punto di vista procedurale, al fine di realizzare un complessivo e maggiore efficientamento nelle diverse fasi procedurali, rese più celere anche a seguito del diretto intervento assicurato da parte dell'Agenzia.

Si osserva, inoltre, che la posticipazione dell'intervento dell'Agenzia nazionale alla fase successiva all'emanazione del decreto di confisca della Corte d'appello, riducendone il raggio d'azione, determina una contrazione dei costi a carico del bilancio dell'Agenzia.

La proposta emendativa introduce la lettera c- ter che aggiunge un nuovo comma all'articolo 48 del decreto legislativo n. 159/2011 - il comma 7-bis - ove è regolata la destinazione dei beni mobili appartenenti a terzi, che sono rinvenuti all'interno di immobili confiscati, ipotesi non prevista nel vigente testo normativo "antimafia". La disposizione - ricalcando la procedura attualmente prevista al comma 5 dell'art. 48 decreto lgvo 159/2011 per i beni immobili destinati a finalità istituzionali o sociali - prevede che i beni mobili, qualora non rivendicati dai loro legittimi proprietari possono essere alienati da parte dell'Agenzia, mediante pubblicazione dell'avviso di vendita sul proprio sito internet per quindici giorni consecutivi e servendosi degli strumenti messi a disposizione dall'istituto vendite giudiziarie. I proventi derivanti dalla vendita di tali beni mobili affluiscono al Fondo Unico Giustizia. Qualora, la procedura di vendita abbia esito negativo, l'Agenzia può disporre l'assegnazione dei predetti beni mobili al patrimonio del comune ove è sito l'immobile o a quello della provincia o della regione.



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

*In relazione alla norma in esame, che introduce un nuovo comma (il 7-bis) all'articolo 48 del decreto legislativo n. 159/2011, si evidenzia che riguardo alla vendita dei beni mobili, l'Agenzia segue la stessa procedura già utilizzata per l'alienazione dei beni immobili confiscati, attenendosi alle norme del codice di procedura civile ed avvalendosi, anche dell'ausilio dell'istituto vendite giudiziarie. La disposizione, in tal senso, non presenta profili onerosi, in quanto l'Agenzia, mutuando per i beni mobili qui esaminati, la procedura vigente per la cessione dei beni immobili, è in grado di affrontare le spese di procedura con le risorse umane, materiali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto concerne, invece, l'assegnazione dei beni mobili che rimangano invenduti effettuata a titolo gratuito direttamente dall'Agenzia, a favore di enti e associazioni costituisce un criterio che semplifica e velocizza le procedure, non modificandole sotto il profilo del diritto sostanziale e, in particolare, nulla innovando sotto il profilo della gratuità dell'assegnazione. Si tratta infatti di procedimenti già previsti e rimodulati esclusivamente dal punto di vista procedurale, al fine di realizzare un complessivo e maggiore efficientamento nelle diverse fasi procedurali, rese più celeri anche a seguito del diretto intervento assicurato da parte dell'Agenzia. In ordine, invece, alle operazioni di vendita all'incanto dei beni mobili, si rappresenta che le stesse possono essere realizzate attraverso le modalità già definite dal codice di procedura civile ed avvalendosi delle risorse strumentali e materiali messe a disposizione dall'istituto vendite giudiziarie. I proventi derivanti dalla vendita di tali beni mobili affluiscono al Fondo Unico Giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di Entrata del Bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall'art. 2 comma 7, del Decreto - Legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla Legge 13 novembre 2008, n. 181.*

Infine, si segnalano i due nuovi commi, il 15-bis ed il 15-ter, all'articolo 48 del decreto legislativo n. 159/2011, sempre relativi alla destinazione dei beni confiscati al proposto da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. In particolare, il comma 15-bis pone l'attenzione sull'assegnazione di alcuni beni immobili agli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora tali enti ne siano già in disponibilità e li utilizzino correntemente a fini istituzionali.



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Il comma 15-ter, invece, nell'ottica della salvaguardia e della conservazione delle aziende sequestrate alla criminalità organizzata e per tutelare il lavoro dei dipendenti delle aziende in esame, prevede che l'Agenzia possa trasferire beni immobili, facenti parte del patrimonio di società le cui quote siano state totalmente confiscate, direttamente a tali società in quanto le stesse sono divenute a partecipazione prevalentemente statale a seguito della suddetta confisca e i beni in esame siano tali da essere necessari a garantire la prosecuzione dell'attività di azienda. Per tale motivo, è altresì previsto che il Consiglio direttivo dell'Agenzia possa dichiarare la natura aziendale dei predetti beni immobili, disponendo che la Conservatoria dei Registri Immobiliari provveda alla cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli all'azienda, in modo da assicurare l'intestazione dei beni stessi in capo alla medesima società. *La norma si pone come strumento d'incentivazione per il potenziamento del lavoro aziendale e come salvaguardia delle posizioni dei lavoratori subordinati che nelle aziende sequestrate prestano la loro opera. La disposizione, non determina nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere ai relativi adempimenti di assegnazione dei beni attraverso atti di disposizione interni dell'Agenzia e utilizzando le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

**ARTICOLO 19 (Regime fiscale e oneri economici).** La disposizione in esame sostituisce il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 prevedendo che qualora il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*Al riguardo, dal punto di vista strettamente finanziario si evidenzia che la disposizione non determina effetti, trattandosi di una precisazione procedurale che non innova nella sostanza la disciplina vigente.*



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
Area Economico-Finanziaria

*Considerando il carattere procedurale e chiarificatorio della norma, non si ravvisano effetti sotto il profilo strettamente finanziario.*

**ARTICOLO 20 (Disposizioni generali per la tutela dei terzi).** La norma interviene in materia di tutela dei terzi. Tali modifiche sono volte a superare alcune criticità esistenti, con particolare riguardo alla liquidazione dei crediti aziendali. *Non si ravvisano profili di onerosità a carico della finanza pubblica.*

**ARTICOLO 21 (Accertamento dei diritti dei terzi).**

La norma prevede una serie di disposizioni volte ad accertare i diritti vantati dai terzi quali la presentazione da parte dell'amministratore giudiziario dell'elenco nominativo di tutti i creditori con indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze. Viene, altresì, disciplinata in modo più rigoroso, la presentazione delle istanze tardive da parte dei creditori, attraverso un maggiore coinvolgimento dell'amministratore giudiziario che, oltre alla disamina delle domande, redige un progetto di stato passivo. Si interviene, altresì, sulla vendita e liquidazione dei beni, demandando alla Agenzia, il pagamento dei creditori ammessi al passivo. La stessa Agenzia, ha il compito di redigere il progetto di pagamento dei crediti a seguito della irrevocabilità del provvedimento di confisca. *Si ricorda, che tutte le fasi del procedimento, ivi compresa l'opposizione all'ammissione del credito siano attribuite alla cognizione del Tribunale misure di prevenzione, mentre per il giudizio d'impugnazione è competente la sezione civile della Corte di Appello del distretto della sezione specializzata o del giudice competente sulla confisca. Anche in tal caso, si tratta di ordinarie attività svolte dall'organo giurisdizionale ad hoc deputato e, pertanto, le stesse e gli adempimenti connessi potranno essere fronteggiate con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente come menzionato all'articolo 2 del provvedimento in esame, cui si rimanda integralmente.*

**ARTICOLO 22 (Rapporto con le procedure concorsuali).**



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

La norma, in caso di dichiarazione di fallimento successiva al sequestro, prevede la possibilità per l'amministratore giudiziario, e prima che intervenga la confisca definitiva, di presentare al Tribunale fallimentare competente, la domanda per l'ammissione al concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione dei debiti. Nel caso di sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento, viene affidata al giudice delegato del Tribunale, la verifica dei crediti con riferimento ai beni assoggettati al sequestro. *La norma ha natura procedimentale e dalla stessa non si rinvencono profili di natura finanziaria.*

### **ARTICOLO 23** *(Modifica all'articolo 71 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).*

La disposizione prevede un'aggravante di pena per una serie di delitti commessi da chi è sottoposto in via definitiva a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e fino ai tre anni successivi all'esecuzione della misura. Oltre ai delitti già previsti dall'attuale art. 71 del vigente codice vi sono quelli di "scambio elettorale politico mafioso" e di "assistenza agli associati" nonché i delitti contro la P.A. di cui è fatta menzione già all'art. art. 1 del presente provvedimento (che, come accennato, modifica l'art. 4 del Codice vigente introducendo il comma 1, lett. i-bis), che fa conseguire la possibile applicazione delle misure di prevenzione al collegamento di tali delitti con l'associazione a delinquere. *Si tratta di una previsione di natura precettiva che non comporta alcun risvolto di natura economica per la finanza dello Stato.*

### **ARTICOLO 24** *(Modifica all'articolo 76 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).*

La norma modifica e sostituisce il comma 6 dell'attuale articolo 76 del codice antimafia.

In particolare, viene punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni chi omette di comunicare all'amministratore giudiziario gli atti di disposizione, gli acquisti e pagamenti effettuati, quelli ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, atti già menzionati all'articolo 11 del presente provvedimento.





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Infine, la disposizione introduce un aumento del limite massimo di pena per il sorvegliato speciale che contravviene al divieto di svolgere propaganda elettorale. *La natura, in parte ordinamentale e in parte procedurale della norma in esame porta ad escludere qualsiasi profilo di carattere finanziario relativo alla medesima.*

### **ARTICOLO 25 (Modifica all'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)**

L'articolo, insieme al successivo, riguarda la disciplina della documentazione antimafia (comunicazione e informazione antimafia). In particolare, viene sancito l'obbligo di acquisire detta documentazione da parte dei concessionari di lavori o di servizi pubblici prima di stipulare, autorizzare o approvare contratti o subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, mentre è previsto l'esonero dalla richiesta di documentazione antimafia, per le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000 euro. Infine, con l'introduzione del comma 3 bis, è necessario acquisire la documentazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali di qualunque valore che ricadano nell'ambito di qualsiasi regime di sostegno delle politiche agricole nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei. *Trattasi di norma di contenuto prettamente sostanziale, che non produce effetti di natura finanziaria.*

### **ARTICOLO 26 (Modifica all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).**

La norma inserisce la previsione che attribuisce valore anche alla fattispecie di pericolo infiltrativo al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato, di cui all'articolo 603-bis del codice penale. *La disposizione, contemplando la c.d. informazione antimafia, comporta un mero ampliamento nell'ambito del codice penale dell'ipotesi di pericolo infiltrativo. Anche tale disposizione, di carattere sostanziale, non produce effetti di natura finanziaria.*

### **ARTICOLO 27 (Modifica all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).**



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

La disposizione, tesa ad apportare modifiche di natura esplicativa all'articolo 85 del vigente codice antimafia, prevede di estendere la richiesta e la presentazione della c.d. documentazione antimafia a gran parte delle aziende, società e consorzi chiamati a concludere contratti con le amministrazioni statali e gli enti territoriali o gli altri enti pubblici vigilati o controllati dallo Stato nonché ai concessionari di opere pubbliche. *Atteso il suo carattere precettivo, la disposizione non è suscettibile di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica.*

### **ARTICOLO 28** *(Acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei).*

Si tratta di una disposizione che puntualizza e specifica meglio l'obbligo di richiesta di documentazione antimafia già introdotto dall'articolo 25, comma 1, lett. c) del presente provvedimento: oltre alla semplice richiesta e presentazione della comunicazione antimafia, è stabilito l'obbligo di richiesta dell'informazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadano nell'ambito dei regimi a sostegno della politica agricola comune nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei. *La disposizione, contemplando anche per le descritte situazioni la c.d. informazione antimafia, comporta un mero ampliamento nell'ambito del codice penale dell'ipotesi di pericolo infiltrativo. La disposizione, di carattere sostanziale, non produce effetti di natura finanziaria.*

### **ARTICOLO 29** *(Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).*

In ordine alla disposizione di cui all'articolo 29 del provvedimento in esame, si evidenzia che detta disposizione riscrive gli articoli 110, 111, 112 e 113 del codice antimafia in materia di organi, attribuzioni e organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. In virtù degli emendamenti approvati in sede referente presso la Commissione Giustizia, l'articolo in parola interviene, altresì, sull'articolo 113-



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

*bis*, in materia di organico dell'Agazia, ed introduce un nuovo articolo 113-ter rivolto a disciplinare incarichi speciali conferibili presso la stessa.

A tale proposito, con riguardo al comma 1 del presente articolo, riferito al nuovo testo dell'articolo 110, precisa che l'Agazia è soggetto di diritto pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno e che la sua sede principale è trasferita a Roma, mentre a Reggio Calabria permane la sua sede secondaria; si prevede, inoltre, che le sedi dell'Agazia siano poste, ove possibile, all'interno di immobili confiscati alle mafie.

Riguardo al comma 2 lett. a), si evidenzia che per l'attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000,00 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per ciascuno degli anni del predetto triennio, dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

I suddetti oneri sono stati determinati quale somma totale degli interventi programmati per lo sviluppo del software del database Re.GIO., attualmente in uso all'Agazia (€ 740.000,00), nonché di quelli destinati all'acquisto di nuove infrastrutture hardware in sostituzione di quelle attualmente in uso, con connessa manutenzione/assistenza (€ 110.000,00). Tale stanziamento si riferisce unicamente ai fabbisogni dell'Agazia nazionale.

Decorso il triennio suddetto, le attività di manutenzione verranno assicurate avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In ordine, poi, all'attività di interscambio dei dati con le altre istituzioni ed organismi, si rappresenta che tali adempimenti vengono già correntemente eseguiti dall'amministrazione giudiziaria attraverso la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 dell'articolo 29 prevede la riformulazione dell'articolo 111, dedicato agli organi dell'Agazia; lo stesso si limita a descrivere in modo più dettagliato le funzioni già oggi riconosciute



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

ai predetti organi, Analogamente definisce in maniera puntuale l'organizzazione dell'Agenzia nulla innovando, salva la previsione del Comitato consultivo di indirizzo.

Per quanto riguarda poi gli organi dell'Agenzia, il comma 6 dell'articolo 111 prevede l'integrazione della composizione del Consiglio direttivo con un rappresentante del Ministero dell'interno nominato da un decreto ministeriale dello stesso Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con oneri a carico del bilancio dell'Agenzia per una spesa che si prevede pari a 25.000 euro lordi annui. Tale onere potrà essere fronteggiato attraverso una corrispondente rimodulazione delle risorse stanziare sul capitolo 2962 del bilancio di previsione del Ministero dell'Interno. Per quanto concerne, invece, la partecipazione alle sedute del predetto organismo la disposizione precisa (al comma 7), a tutela dell'invarianza di spesa, che ai componenti non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

In ordine alle attribuzioni degli organi dell'Agenzia, disciplinate all'articolo 112, si evidenzia che detta disposizione - che ricalca nella sostanza l'analoga disposizione oggi vigente - non determina l'insorgere di nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli oggi sostenuti dal bilancio dell'Agenzia.

Peraltro, si rappresenta che l'Agenzia nazionale collabora con l'autorità giudiziaria nella gestione dei beni sequestrati fino alla confisca di secondo grado, mentre ne cura l'amministrazione solo dopo la conferma del provvedimento di confisca di secondo grado, a differenza di quanto avviene in fase di attuazione del codice vigente dove è previsto che l'Agenzia intervenga sulla gestione dei citati beni a partire dal primo grado.

L'articolo in esame stabilisce, inoltre, che l'utilizzo delle informazioni acquisite dall'Agenzia nazionale è volto a facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e coadiutori e a favorire sul territorio, soprattutto in relazione alle aziende, l'instaurazione e prosecuzione di rapporti commerciali tra imprese oggetto di sequestro e confisca.

L'Agenzia predisponde, altresì, meccanismi di analisi aziendale per verificare la possibilità di proseguire l'attività imprenditoriale o avviare la liquidazione o la ristrutturazione del debito; stipula protocolli d'intesa, anche con associazioni di categoria per individuare professionalità necessarie alla ripresa dell'attività dell'azienda (anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

le prefetture) e protocolli operativi nazionali con l'ABI per garantire la rinegoziazione dei rapporti bancari in corso con le aziende sequestrate e confiscate.

Il comma 3 della presente disposizione, che riscrive il comma 4 lett. i) dell'articolo 112, prevede che l'Agenzia, al fine di verificare la conformità dell'utilizzo dei beni ai provvedimenti di destinazione ed assegnazione da parte dei privati e degli enti pubblici, si avvalga delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo e delle Forze di polizia. Si precisa che presso i suddetti organi provinciali, già operano nuclei di supporto che svolgono stesse attività di verifica: il relativo contingente di personale è stabilito secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. *Al riguardo si precisa che il predetto contingente sarà composto da personale delle Prefetture che si occuperà delle attività correlate; il nucleo verrà quindi composto nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili che appaiono sufficienti considerato anche il fatto che presso le Prefetture già risultano costituiti nuclei di supporto sulla base della disposizione oggi contenuta nell'art. 112, comma 3, del Codice antimafia. Per quanto concerne i criteri di flessibilità e modularità previsti per la determinazione della composizione del contingente di personale si precisa che essi fanno riferimento alle dimensioni e alla natura dei patrimoni confiscati in ciascuna provincia. In tal modo vengono evitate soluzioni rigide che potrebbero rendere, a seconda dei casi, eccessiva o insufficiente la compagine del predetto nucleo e del relativo contingente la cui entità è prevedibile non superi le 10 unità.*

*Si precisa da ultimo che i nuclei sono interistituzionali, già previsti dalle vigenti disposizioni e che oggi operano "a costo zero", senza che sia prevista la corresponsione a favore dei loro componenti di compensi o emolumenti di sorta.*

Al comma 4 del provvedimento approvato dal Senato sono contenute le disposizioni dell'art. 113 del Codice antimafia che, nella sostanza, provvedono a meglio esplicitare l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, in sostanziale armonia con le analoghe disposizioni vigenti, e senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 dell'articolo 29 riscrive l'art. 113-bis del Codice antimafia che disciplina l'organico dell'Agenzia e introduce un nuovo art. 113-ter in materia di incarichi speciali.



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Attualmente l'Agenzia dei beni confiscati ha una dotazione organica determinata in 30 unità, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non (art. 113-*bis*, comma 1 Codice antimafia vigente) e la possibilità di avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici economici, in posizione di comando o di distacco, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio (art. 113-*bis*, comma 2, Codice antimafia). Il regolamento che disciplina l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali dell'Agenzia è il D.P.R. n. 235 del 2011.

Il nuovo art. 113-*bis* del Codice Antimafia ridefinisce *in toto* la dotazione organica in 200 unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice antimafia.

Il comma 2 del nuovo art. 113-*bis* prevede espressamente che alla copertura delle 170 unità di personale, che andranno ad aggiungersi alle 30 attualmente previste dalla pianta organica dell'Agenzia, si provveda attraverso le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il meccanismo delineato dalla norma fa sì che per le predette 170 unità, che transiteranno secondo le suddette procedure, si provveda, senza nuovi o maggiori oneri, utilizzando le risorse derivanti dalla soppressione, per ciascuna unità transitata, del posto in organico dell'amministrazione di rispettiva appartenenza, con conseguente trasferimento al bilancio dell'Agenzia delle relative disponibilità finanziarie.

Si rileva, inoltre, che in ordine ai possibili oneri finanziari connessi alle eventuali procedure di mobilità del personale in transito all'Agenzia, considerata la previsione di cui all'articolo 30, comma 2-*quinquies*, del D.Lgvo 165/2001, spetta all'Agenzia quantificare il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, sulla base dei contratti collettivi vigenti nel comparto di appartenenza dell'amministrazione interessata, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Il comma 5 del nuovo art. 113-bis prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali. *Tali incarichi, come espressamente indicato nella norma, potranno essere conferiti nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.*

Il nuovo art. 113-ter prevede che, in aggiunta al personale di cui all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore può operare un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle Forze di polizia nonché ad enti pubblici economici.

La disposizione prevede che questo contingente venga collocato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, in posizione di comando o distacco, ad eccezione del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale è previsto il fuori ruolo.

*Per tale contingente di personale gli oneri relativi al trattamento economico fisso, continuativo e accessorio sono a carico dell'amministrazione di appartenenza. L'Agenzia provvederà al rimborso all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 118 del Codice antimafia.*

*Per il personale appartenente alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, trova invece applicazione la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in virtù della quale il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando di tale personale è posto interamente a carico delle Amministrazioni utilizzatrici. I conseguenti oneri per il previsto contingente, fino ad un massimo di 10 unità, troveranno adeguata copertura nell'ambito e nei limiti delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 118 del Codice antimafia, già a disposizione dell'Agenzia. Ciò tenuto anche conto del fatto che, con le modifiche al quadro ordinamentale, l'Agenzia non potrà più utilizzare il contingente*



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

*di 100 unità in posizione di comando per il quale era stato già previsto uno stanziamento pari a 1,272 milioni di euro nell'art. 118 del Codice antimafia.*

*Attesa la consistenza del ruolo organico dei dirigenti delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (ammontante, per la sola Polizia di Stato, a 168 dirigenti superiori ed a 693 primi dirigenti), si assicura che l'eventuale utilizzo della facoltà riconosciuta dalla disposizione in argomento non può incidere sull'adeguatezza delle dotazioni organiche dirigenziali delle Forze di polizia.*

**ARTICOLO 30 (Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e all'articolo 25- duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2011, n.231 ).**

La norma inasprisce la pena della reclusione, attualmente prevista da uno a sei anni, per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis c.p. La reclusione viene portata a due anni nel minimo e a sette anni nel massimo.

Il comma 2 novella l'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. In relazione al sequestro di aziende, viene prevista la nomina di un amministratore giudiziario da parte del giudice scelto tra gli iscritti al relativo albo. Viene previsto, altresì, che vengano applicate le norme del Codice antimafia relative all'amministrazione e alla gestione dei beni sequestrati e confiscati e che sia assicurata priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche ai procedimenti nei quali vi siano beni sequestrati in funzione della confisca allargata.

Il comma 4, della proposta di legge modifica poi lo stesso d.lgs. 231 del 2001, introducendo sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'articolo 12 del TU immigrazione

*Dalla norma in esame non emergono profili di carattere finanziario; si rinvia a quanto già enunciato agli articoli 2 e 10 della presente relazione.*





# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
Area Economico-Finanziaria

**ARTICOLO 31** (*Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356*).

La norma interviene in materia di confisca cosiddetta allargata estendendo, da un lato, il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla confisca allargata e, dall'altro, escludendo esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale. Si prevede che il giudice competente ad emettere il provvedimento di sequestro e confisca - dopo l'irrevocabilità della sentenza - sia il giudice della esecuzione. Infine, viene disciplinato il regime della confisca allargata che rimane confermata anche a seguito di estinzione del reato rispettivamente per prescrizione o amnistia e morte del condannato, verificatasi successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio. *La disposizione, pur presentando carattere contenutistico, estende la possibile platea di reati per i quali è prevista la confisca allargata e contribuisce a determinare un maggior gettito a favore della finanza pubblica, sebbene, allo stato, tale entrata non sia quantificabile.*

**ARTICOLO 32** (*Modifiche all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512*).

L'articolo in esame è stato introdotto dal Senato per modificare l'articolo 4 della legge n. 512 del 1999: in relazione al diritto di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, gli enti costituiti parte civile, ai fini del rimborso delle spese processuali, devono documentare il possesso di determinati requisiti per comprovare l'affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime di reati. Sono esonerati da detta disciplina le associazioni od organizzazioni aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, iscritte nell'apposito elenco tenuto dal prefetto ai sensi dell'art. 13 della legge n.44/1999. *La disposizione porta a restringere sensibilmente la richiesta di rimborso da parte di enti e associazioni a cui le vittime di determinati reati si rivolgono a tutela dei loro diritti, per l'assistenza legale a questi prestata. Tale circostanza incide sulle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di stampo mafioso, rendendole disponibili per altri interventi finanziari.*



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
Area Economico-Finanziaria

**ARTICOLO 33** (*Modifiche all'articolo 7- bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12. Delega al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare*).

La norma prevede l'istituzione presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello di collegi o di sezioni chiamate a trattare in via esclusiva i procedimenti di prevenzione patrimoniale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione contempla poi ulteriori norme di dettaglio volte ad assicurare la copertura delle sezioni o collegi e particolari modalità di composizione. Inoltre si delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo stringenti principi e criteri direttivi espressamente individuati. Si disciplina infine la procedura di adozione del decreto legislativo. Sullo schema di decreto sono chiamate ad esprimersi entro 60 giorni dal deferimento le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato.

*Con riferimento alla garanzia di assicurare una prioritaria copertura degli organici dei predetti collegi o sezioni, chiamate a trattare in via esclusiva i procedimenti di prevenzione patrimoniale, si rappresenta che potrà procedersi alla rideterminazione delle citate dotazioni organiche, nonché all'adozione di opportune misure organizzative degli uffici, nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*Tali risorse finanziarie sono iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla missione 6 – programma 1.2 – Giustizia civile e penale - Centro di responsabilità Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, meglio rappresentate nella seguente tabella:*



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Missione	UDV	Programma	Azione	Categoria di spesa	Capitolo di bilancio	Stanziam. iniziale 2017 (milioni di euro)	Stanziam. iniziale 2018 (milioni di euro)	Stanziam. iniziale 2019 (milioni di euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1402	1.304,59	1.283,63	1.293,18
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1404	24,70	24,70	24,70
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (personale civile)	Spese di Personale	1421	86,70	85,33	85,95
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1400	1.635,85	1.660,51	1.666,70
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese di personale per il programma (magistrati)	Spese di Personale	1420	0,03	0,03	0,03
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia	Informatica di servizio	1501	50,69	49,93	47,99
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Acquisto beni e servizi	1451	119,19	118,62	128,79
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento uffici giudiziari	Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari	1550	283,74	279,09	293,29

### ARTICOLO 34 (Delega al governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate).

La norma prevede una specifica delega al Governo per l'adozione di disposizioni su alcuni profili della tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. La disposizione, che è stata modificata dal Senato, ha soppresso il riferimento alla previsione di incentivi sotto forma di premialità fiscale e contributiva, stabilendo che la normativa



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

delegata debba sia realizzare misure per l'emersione del lavoro irregolare e per il contrasto del caporalato, sia salvaguardare l'accesso all'integrazione salariale ed agli altri ammortizzatori sociali.

Le norme in oggetto sono definite mediante una completa ricognizione delle discipline vigenti sui summenzionati istituti; l'armonizzazione ed il coordinamento delle stesse con quella sulle misure di prevenzione patrimoniali, posta dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e mediante adeguamento alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

*Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è previsto un onere finanziario a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020.*

*Il decreto afferente le suddette misure deve essere attuato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della riforma in esame secondo le modalità di cui al comma 4.*

**ARTICOLO 35** (*Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159*).

La norma detta i tempi per l'attuazione della riforma prevedendo in primo luogo che entro 30 giorni il CSM debba attuare la disposizione dell'ordinamento giudiziario sulle sezioni specializzate e che entro i successivi 60 giorni i dirigenti degli uffici giudiziari debbano garantire la priorità nella trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale.

Si prevede inoltre che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma devono essere emanati i decreti ministeriali previsti dal Codice, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico giustizia, nonché istituiti o nominati gli organi.

Infine, entro 120 giorni il Presidente del Consiglio è tenuto a presentare una relazione al Parlamento sull'attuazione della riforma.

L'introduzione del comma 4 prevede, infine, entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'Agenzia nazionale debba adottare i criteri per l'individuazione del proprio personale, da nominare come amministratore giudiziario.



# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
Area Economico-Finanziaria

*La norma in esame ha natura attuativa del provvedimento in oggetto e, pertanto, nulla si ha da osservare riguardo alla sua formulazione anche in funzione di possibili risvolti finanziari.*

## **ARTICOLO 36 (Disposizioni transitorie)**

La norma dispone per il regime transitorio anteriore all'applicazione del presente disegno di legge, rimandando alle disposizioni di cui al D.Lgvo 159/2011.

## **ARTICOLO 37 (Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n.228).**

La disposizione interviene con una norma di interpretazione autentica sulla questione relativa all'applicabilità delle disposizioni della legge n. 228 del 2012 sulla tutela dei terzi per i procedimenti di prevenzione iniziati prima del 13 ottobre 2011 (non disciplinati dal decreto legislativo n. 159/2011). Le disposizioni della legge di stabilità 2013, oggetto di interpretazione, escludono la possibilità di avviare azioni esecutive su beni confiscati prima dell'entrata in vigore del codice antimafia. Tale disciplina speciale viene estesa anche ai beni confiscati in base alla confisca allargata di cui all'articolo 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992, all'esito di procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del codice antimafia). *La norma prevedendo la inapplicabilità delle disposizioni della Legge 228/2012 ad ipotesi anteriori alla sua entrata in vigore, riveste natura prettamente procedimentale e, al riguardo, non si rilevano effetti finanziari.*

## **ARTICOLO 38 (Disposizioni finanziarie).**

La norma dispone la **neutralità finanziaria** della riforma in esame ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1 e dall'articolo 34.



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Il comma 2 dell'articolo 38, infine, ribadisce l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato della quota del Fondo unico giustizia, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lett. C) del DL 143/2008.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 198 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

26 SET. 2017

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della professoressa Anna Genovese, componente della CONSOB, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali ..... 143

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati. Testo unificato C. 76 e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) ..... 143

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2017.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (Relazioni alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) ..... 146

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) ..... 148

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) ..... 151

ERRATA CORRIGE ..... 147

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 26 settembre 2017.*

**Audizione della professoressa Anna Genovese, componente della CONSOB, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.25.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.*

— *Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati.**

**Testo unificato C. 76 e abb.**

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tommaso CURRÒ (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), il testo unificato delle proposte di legge C. 76 Realacci e abbinate, recante disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati.

Il provvedimento, che si compone di 10 articoli, all'articolo 1, comma 1, enuncia le finalità e l'oggetto dell'intervento legislativo, il quale è volto a perseguire le seguenti finalità:

regolamentare l'uso dei medicinali a base di *cannabis*, garantendo l'equità nell'accesso a tali medicinali da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale;

promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della *cannabis* ad uso medico;

sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della *cannabis*, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di *cannabis* da parte dei pazienti.

Ai sensi del comma 2, che delimita l'oggetto della proposta di legge, essa si applica ai medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* sulla base delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dall'Organismo statale per la *cannabis*.

In tale ambito l'articolo 2 reca la definizione di uso medico della *cannabis*, prevedendo che, ai fini del provvedimento, per uso medico si intende l'assunzione di medicinali a base di *cannabis* che il medico curante prescrive dopo valutazione del paziente e diagnosi, per un'eventuale opportuna terapia.

L'articolo 3 disciplina le modalità di prescrizione, stabilendo che il medico può prescrivere preparazioni magistrali a base di *cannabis* per gli impieghi previsti dall'Allegato al decreto del Ministro della

salute 9 novembre 2015, a carico del Servizio sanitario nazionale. La disposizione prevede altresì che il medico può prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi.

Il comma 2 stabilisce che, nella prescrizione, il medico deve indicare il codice alfanumerico assegnato al paziente, la dose prescritta e la posologia e che la prescrizione debba inoltre indicare la data di rilascio e la durata del trattamento, la quale in ogni caso non potrà essere superiore a tre mesi, nonché la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.

L'articolo 4 disciplina il monitoraggio delle prescrizioni, prevedendo, al comma 1, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono annualmente all'Istituto superiore di sanità (ISS) i dati aggregati per età e per sesso dei pazienti trattati con preparazioni magistrali a base di *cannabis*.

In tale contesto il comma 2 stabilisce che ogni regione e provincia autonoma fissa le modalità di trasmissione, da parte dei medici, dei predetti dati, assicurando comunque che la trasmissione avvenga in forma anonima, in conformità alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.

In base al comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono inoltre alla raccolta di informazioni relative ai pazienti ai quali sono erogati medicinali a base di *cannabis*, con particolare riferimento ai risultati delle terapie.

L'articolo 5 interviene in materia di programmazione del fabbisogno regionale, prevedendo che, ai fini della programmazione della produzione nazionale da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano annualmente, entro il 31 maggio, all'Organismo statale per la *cannabis* la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di *cannabis* di cui necessitano.

L'articolo 6 disciplina la produzione e trasformazione di *cannabis* ad uso medico, prevedendo, al comma 1, che sulla base



dell'effettivo fabbisogno, determinato ai sensi dell'articolo 5, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di *cannabis*, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis* in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici.

Ai sensi del comma 2, qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di *cannabis* oltre quelle coltivate dal citato Stabilimento di Firenze, possono essere individuate, con decreto del Ministro della salute, altre strutture ritenute idonee, da autorizzare alla coltivazione, con l'obbligo di operare in « *Good agricultural and collecting practice* » (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento chimico farmaceutico militare.

Il comma 3 prevede inoltre che, al fine di agevolare l'assunzione da parte dei pazienti, lo Stabilimento provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di *cannabis* per la distribuzione alle farmacie e per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile.

L'articolo 7 dispone che il Ministero della salute, attraverso l'Organismo statale per la *cannabis*, pubblici sul portale del Ministero della salute i contributi che sono inviati con cadenza semestrale dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dall'Istituto superiore di sanità sullo stato dell'arte delle evidenze scientifiche in materia di uso medico della *cannabis*, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione di informazioni nei confronti dei medici e dei farmacisti sull'impiego dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*.

L'articolo 8 prevede, al comma 1, che, nell'ambito delle attività di ricerca, le Università e le società medico-scientifiche possono promuovere la conduzione di studi pre-clinici, clinici, osservazionali, epidemiologici, sull'uso appropriato dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* condotti secondo la normativa vigente in materia di sperimentazione cli-

nica, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia italiana del farmaco destinate al finanziamento della ricerca indipendente. Allo stesso fine, possono essere promossi studi di tecnica farmaceutica presso le facoltà di farmacia e di medicina e studi di genetica delle varietà vegetali di *cannabis* presso istituti pubblici di ricerca sulle varietà vegetali.

Il comma 2 prevede inoltre che, con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, siano definiti ulteriori impieghi della *cannabis* ad uso medico, sulla base delle evidenze scientifiche.

L'articolo 9 introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, in materia di collocazione e classificazione delle sostanze e dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 10, il quale interviene sul trattamento fiscale dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*.

In particolare la disposizione modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante disposizioni in materia di IVA, aggiungendo alla tabella A, parte II-*bis*, recante l'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 5 per cento, un nuovo numero 1-*quater*), relativo ai medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinte)».

Al riguardo ricorda che la predetta tabella A, parte II-*bis*, recante i beni soggetti all'aliquota IVA del 5 per cento, ad oggi già comprende:

1) alcune prestazioni sanitarie elencate ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10, primo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza; presta-

zioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale; prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù; prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psichici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi;

2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia;

3) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di tra-

sporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.**

**C. 4638 Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.**

**C. 4639 Governo, approvato dal Senato.**

**Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2017.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.**

(Relazioni alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 20 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Marco Di Maio, ha illustrato i contenuti dei provvedimenti.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, avverte di aver formulato una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4638, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (*vedi allegato 1*) e una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4639, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (*vedi allegato 2*).

Segnala altresì che le predette proposte di relazione sono state trasmesse informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 4638, approvato dal Senato, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4639, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017, con riferimento alla Tabella n. 1 e alla Tabella n. 2, relativamente alle parti di competenza della Commissione.

La Commissione nomina quindi il deputato Marco Di Maio quale relatore presso la V Commissione.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 866 del 2 agosto 2017, a pagina 118, nel sommario, all'ottavo titolo, il numero « 5-12123 » è sostituito dal seguente « 5-12023 »;

a pagina 120, seconda colonna, sedicesima riga, il numero: « 5-12123 » è sostituito dal seguente « 5-12023 »;

a pagina 129, al titolo dell'allegato 4, il numero: « 5-12123 » è sostituito dal seguente « 5-12023 ».

## ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4638, approvato dal Senato, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016;

segnalato in primo luogo come, nel 2016, il PIL nominale abbia registrato una crescita dell'1,6 per cento rispetto all'anno precedente, pari in termini reali allo 0,9 per cento, confermando l'inversione di tendenza della congiuntura economica avviata nel 2014, con una crescita di 0,1 punti percentuali, poi proseguita nel 2015, con un incremento dello 0,8 per cento, e che, sulla base delle previsioni del DEF 2017, dovrebbe ulteriormente consolidarsi nell'anno in corso;

rilevato come la gestione di competenza abbia fatto segnare nel 2016 un miglioramento dei saldi rispetto sia alle previsioni definitive sia all'esercizio finanziario 2015;

sottolineato il miglioramento, pari a 30,4 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2015, del valore del saldo netto da finanziare nel 2016, dovuto al buon andamento delle entrate accertate (11,7 miliardi di euro) e alla sensibile contrazione delle spese correnti e rilevato inoltre come tale saldo risulti migliore anche rispetto alle previsioni definitive;

evidenziato altresì il positivo andamento, nel 2016, del dato relativo al risparmio pubblico, che passa da un valore negativo di 9 miliardi di euro registrato nel 2015 a un valore positivo di 27,8

miliardi, con un miglioramento di oltre 37 miliardi rispetto al 2015, grazie principalmente alla diminuzione delle spese correnti e al buon andamento delle entrate tributarie ed extra-tributarie;

rilevato in particolare, per quanto riguarda le entrate finali, come gli accertamenti siano ammontati nel 2016 a 581.315 milioni di euro, evidenziando un aumento rispetto al 2015 e confermando l'andamento crescente già evidenziatosi in tale ultimo anno;

segnalato altresì come, dopo un triennio di crescita, nel 2016 si registri una riduzione di 18,7 miliardi delle spese finali rispetto ai risultati 2015, nel contesto della richiamata, significativa contrazione delle spese correnti, che diminuiscono di 20,2 miliardi, e di una lieve ripresa della spesa in conto capitale (+1,5 miliardi);

rilevato quindi come anche il dato relativo al ricorso al mercato nel 2016 evidenzi una riduzione rispetto al 2015 (passando da 257,1 a 207,1 miliardi di euro), confermando la dinamica di riduzione degli ultimi tre anni;

segnalato inoltre come sia il saldo netto da finanziare sia il ricorso al mercato registrati nel 2016 siano rimasti nettamente al di sotto del tetto massimo stabilito dalla legge di stabilità per il 2016;

sottolineato come anche la Corte dei conti, nella sua Relazione sul Rendiconto 2016, evidenzi la sostanziale tenuta dei conti pubblici, in un quadro d'insieme che vede progressivamente ricondotti all'equi-

librio di bilancio alcuni fondamentali comparti, quali quelli riguardanti le Amministrazioni locali;

segnalato inoltre come la stessa Corte dei conti evidenzi che gli strumenti di regolazione adottati al riguardo hanno consentito di raggiungere gli obiettivi di saldo concordati in sede europea e che il livello dall'avanzo primario raggiunto, in una condizione di crescita economica ancora lenta, costituisce un fattore decisivo per avviare la riduzione del debito pubblico secondo il percorso programmatico tracciato;

rilevato altresì come la Corte abbia sottolineato i progressi nell'azione di riduzione e di razionalizzazione della spesa statale, che, grazie al cambio di passo deciso anche in questo settore dal Governo, non è più affidata a meri tagli lineari, ma che risponde invece a un obiettivo di riqualificazione della spesa stessa, volto a sostenere la ripresa dell'attività di accumulazione del capitale e, quindi, a rafforzare la ripresa economica;

evidenziato come l'aumento delle entrate sia riconducibile, oltre che al miglioramento del ciclo economico, all'andamento positivo degli accertamenti relativi alle entrate tributarie, le quali hanno fatto registrare nel 2016 un incremento di 11,6 miliardi rispetto al 2015, cui si contrappone una flessione di quasi 5 miliardi rispetto al 2015 delle entrate relative ad « Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti »;

segnalato come l'incremento del dato concernente gli accertamenti tributari sia dovuto principalmente ai maggiori accertamenti relativi alle tasse ed imposte sugli affari, per 5,2 miliardi (+3,2 per cento), alle imposte sul patrimonio e sui redditi, per 2,9 miliardi (+1,1 per cento), e agli introiti per lotto, lotterie ed altre attività di giuoco, per 2,4 miliardi (+20,6 per cento);

rilevato altresì, in tale contesto, come nel 2016 il gettito delle accise sui prodotti petroliferi, che rappresenta circa il 12 per

cento del totale delle imposte indirette e il 6 per cento del totale delle imposte, abbia di poco superato i 25 miliardi, mantenendosi pressoché stabile rispetto all'anno precedente, nonostante i consumi totali si siano assestati sui livelli del 2014, con una lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, a seguito della modesta flessione nel consumo sia di benzina sia di gasolio;

evidenziato come l'azione di controllo svolta dall'Agenzia delle entrate nel 2016 si sia fortemente proiettata sulla gestione delle istanze di adesione volontaria (cosiddetta *voluntary disclosure*), che ha determinato un gettito superiore ai 4 miliardi;

segnalato, per quanto riguarda la riscossione, come il risultato di gettito del 2016 (pari a circa 563 miliardi) registri una crescita rispetto al 2015 (+2,5 per cento), a conferma di una tendenza che dal 2012 ha visto incrementare il gettito del 10,8 per cento, grazie prevalentemente all'aumento delle riscossioni in conto competenza (+3,3 per cento);

segnalato altresì l'aumento delle attività di verifica e controllo (+10 per cento), nonché dei controlli strumentali (+2 per cento), svolti dalla Guardia di Finanza nel 2016, a conferma del pieno impegno del Corpo nel contrasto all'evasione fiscale;

evidenziate quindi le numerose iniziative adottate dall'Esecutivo e dal Parlamento, soprattutto in attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, per promuovere la *tax compliance* e per migliorare i servizi ai contribuenti, tra le quali si richiamano in particolare l'adozione della fatturazione elettronica e della comunicazione telematica dei dati delle fatture IVA, l'invio di comunicazioni ai contribuenti e il più tempestivo incrocio dei dati dell'Anagrafe tributaria;

rilevato l'incremento di 3,8 miliardi rispetto alla fine del 2015 (+10 per cento), delle rateazioni di imposte in essere presso Equitalia, che ammontavano alla fine del

2016 a 42,3 miliardi, mentre le rateazioni revocate alla stessa data ammontano a 69,4 miliardi, con un incremento di 15 miliardi (+27,6 per cento);

evidenziato positivamente come le analisi sull'andamento del contenzioso tributario confermino la diminuzione dei nuovi ricorsi, sia per gli effetti deflattivi

prodotti dall'introduzione, voluta dal Governo, dell'istituto della mediazione-reclamo, sia per i più ridotti volumi di produzione di atti realizzati negli ultimi anni,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639**  
**Governo, approvato dal Senato.**

**Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2017.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4639, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017;

rilevato come il valore del saldo netto da finanziare che si determina sulla base delle previsioni recate dal disegno di legge di assestamento rientri nel limite massimo stabilito dalla legge di bilancio per il 2017, sebbene tale saldo evidenzi, in termini di competenza, un peggioramento rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, dovuto per -21,9 miliardi alle variazioni per atto amministrativo e per +4,5 miliardi di euro alle variazioni di valore positivo proposte dal medesimo disegno di legge di assestamento;

rilevato come il dato relativo al risparmio pubblico registri un miglioramento rispetto alla previsione iniziale, attestandosi a 2,9 miliardi, mentre i dati concernenti il ricorso al mercato evidenziano un impatto negativo sul saldo, pari a -12,4 miliardi, passando da circa 293,1 miliardi di euro a circa 305,5 miliardi;

segnalato come l'importo complessivo tanto delle entrate finali quanto delle spese finali sia stato incrementato di 200

milioni di euro a seguito dell'approvazione al Senato dell'emendamento 1.Tab.1.100 del Governo, che ha registrato un pari aumento di 200 milioni per l'anno 2017 delle entrate extra-tributarie, per tenere conto dei maggiori dividendi che saranno versati dalle società pubbliche;

evidenziato in particolare, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, come l'aumento delle entrate, che interessa sia le entrate tributarie sia le entrate extra-tributarie, sia dovuto per 2,5 miliardi alle variazioni per atto amministrativo e per 2,8 miliardi alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, in ragione dell'adeguamento delle previsioni al quadro macroeconomico per l'anno corrente, assunto a base per l'elaborazione delle stime per il 2017 contenute nel DEF di aprile scorso, nonché dell'andamento del gettito registrato nei primi mesi dell'anno in corso;

segnalato come le entrate tributarie registrino variazioni in aumento, ascrivibili ad atti amministrativi, per circa 370 milioni di euro, derivanti dagli effetti connessi sia al decreto-legge n. 189 del 2016, che ha previsto, da un lato, minori entrate derivanti dall'esenzione dei redditi da fabbricati ai fini IRPEF/IRES e IMU e, dall'altro, maggiori entrate a seguito del versamento del mancato gettito conseguente

alla sospensione nel 2016 dei versamenti tributari per i residenti dei comuni colpiti dal sisma, sia al decreto-legge n. 193 del 2016, che ha esteso la possibilità di estinguere i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione di un ulteriore anno fino al 2016, sia al decreto-legge n. 8 del 2017, il quale ha stabilito la proroga di un anno dei termini di pagamento per l'estinzione dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti di riscossione, concessa ai residenti dei comuni colpiti dall'evento sismico;

segnalato, per quanto attiene specificamente alle proposte di variazioni formulate con il disegno di legge di assestamento relativamente alle entrate tributarie, come il provvedimento proponga variazioni in aumento relative al gettito IRPEF (+1.929 milioni) e all'imposta sul valore aggiunto (+2.026 milioni), mentre si propone una diminuzione del gettito relativo alle imposte sostitutive (-1.579 milioni), dei versamenti derivanti dall'adesione alla procedura di collaborazione volontaria (cosiddetta *voluntary disclosure*) (-400 milioni), nonché del gettito ascrivibile all'imposta sul consumo di tabacchi (-1.000 milioni);

rilevato, per quanto riguarda lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), relativamente

agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, come il disegno di legge preveda: un incremento di 63,2 milioni in termini di sola cassa degli stanziamenti relativi al programma « Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità »; un incremento di 5,6 milioni in termini di competenza e di 26 milioni in termini di cassa degli stanziamenti relativi al programma « Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità »; un incremento di 10 milioni in termini di competenza e di 208 milioni in termini di cassa degli stanziamenti relativi al programma « Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta »; un aumento di 9,3 milioni, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, degli stanziamenti relativi al programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario »; un aumento di 4,8 milioni in termini di competenza e di 30 milioni in termini di cassa degli stanziamenti attinenti al programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali »; un incremento di 17,8 milioni in termini di cassa degli stanziamenti afferenti al programma « Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica » nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza »,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**



## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle buone pratiche della diffusione culturale.

Audizione del professor Alberto Asor Rosa, del professor Franco Cardini e del dottor Giuseppe Laterza (*Svolgimento e conclusione*) ..... 154

##### COMITATO DEI NOVE:

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. C. 2950-A Ascani ..... 154

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5*) ..... 154

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (C. 4638 Governo, approvato dal Senato).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2017.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2017 (Relazioni alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, C. 4638, e Relazione favorevole, per le parti di competenza, sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017, C. 4639*) ..... 155

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo. Testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) ..... 155

**INDAGINE CONOSCITIVA**

Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

**La seduta comincia alle 12.**

**Indagine conoscitiva sulle buone pratiche della diffusione culturale.**

**Audizione del professor Alberto Asor Rosa, del professor Franco Cardini e del dottor Giuseppe Laterza.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta *web-tv*. Introduce quindi l'audizione.

Alberto ASOR ROSA, Franco CARDINI e Giuseppe LATERZA svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono i deputati Manuela GHIZZONI (PD), Ferdinando ADORNATO (AP-CpE-NCD), Luigi GALLO (M5S), Maria MARZANA (M5S) e Anna ASCANI (PD).

Alberto ASOR ROSA e Franco CARDINI forniscono i chiarimenti richiesti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**COMITATO DEI NOVE**

Martedì 26 settembre 2017.

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.**

**C. 2950-A Ascani.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.**

**C. 4620 Governo, approvato dal Senato.**

*(Relazione alla XIV Commissione).*

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.**

**Doc. LXXXVII, n. 5.**

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, propone di adottare una relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2016-2017, nonché un parere favorevole sulla relazione consuntiva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, mette ai voti le proposte del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, le approva.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.**

**C. 4638 Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.**

**C. 4639 Governo, approvato dal Senato.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2017.**

**Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2017.**

(Relazioni alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, C. 4638, e Relazione favorevole, per le parti di competenza, sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017, C. 4639).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta la collega Rocchi ha svolto un'ampia relazione. Chiede se vi siano interventi e se la relatrice abbia predisposto una proposta di relazione sui provvedimenti in esame.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, non essendo pervenuti emendamenti, formula una proposta di relazione favorevole su entrambi i documenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione favorevole.

**Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.**

**Testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.**  
(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, premette che il testo in esame, elaborato, in sede referente, dalla XIII Commissione, reca, in 4 articoli, la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Ricorda che l'articolo 1 del provvedimento dispone che il Governo provveda a modificare gli articoli 1 e 2 del Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, sulla base di una serie di norme generali regolatrici della materia. In particolare devono definite le caratteristiche compositive necessarie perché una farina o una semola possa essere definita integrale, fornendo distintamente la denominazione commerciale di « farina integrale di grano tenero », di « semola integrale di grano duro », di « farina integrale senza germe di grano tenero » e di « semola integrale senza germe di grano duro ».

Fa presente che la materia del provvedimento esula in gran parte dalla sfera di competenze della Commissione. Al riguardo, segnala, unicamente che l'articolo 2 (Disposizioni in materia di ristorazione collettiva, scolastica e ospedaliera) dispone

che con il decreto previsto dall'articolo 144, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, contenente la definizione e l'aggiornamento delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, si può prevedere la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali. Tenuto conto, per quel che attiene alle competenze della VII Commissione, che la disposizione reca la facoltà di prevedere la valorizzazione di tali prodotti nelle mense scolastiche e prescindendo dal dibattito sul merito della

scelta di un'alimentazione integrale, ritiene che la Commissione possa esprimere il « nulla osta » al prosieguo dell'*iter* di un provvedimento recante una disciplina a tutela dei consumatori.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, mette ai voti la proposta di nulla osta.

La Commissione l'approva.

**La seduta termina alle 13.55.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (relativamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2017.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (relativamente alle parti di competenza) (Alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	157
ALLEGATO ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	161
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	159
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	159
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Atto n. 435 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	159

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (relativamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2017.**

**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (relativamente alle parti di competenza).**

(Alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 21 settembre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti riferiti al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato n. 4639. Avverte quindi che la Commissione procederà prima alla deliberazione di competenza sul disegno di legge recante il Rendiconto generale C. 4638 e poi a quelle sul disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato C. 4639.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante « Rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2016 » con una condizione relativa alla necessità di accelerare lo smaltimento dei reiterati residui (*vedi allegato*).

Fa altresì presente di aver predisposto tre relazioni favorevoli sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 con riferimento, rispettivamente: alla Tabella n. 2, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 9, recante stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2017; alla Tabella n. 10, recante stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017, limitatamente alle parti di competenza.

La sottosegretaria Silvia VELO, nel concordare con la proposta di relazione sul Rendiconto del relatore Borghi, reputa opportuno fornire alcune precisazioni sui

residui accantonati presso il Ministero dell'ambiente, che sono dovuti sostanzialmente a tre circostanze. In primo luogo osserva che confluiscono nei residui della missione 18 le risorse derivanti dalle aste relative alle emissioni di CO<sub>2</sub>, i cui proventi vengono materialmente assegnati al Ministero negli ultimissimi giorni dell'anno e pertanto non possono essere spesi nell'anno di assegnazione. Nel fare presente che tali risorse non vengono assolutamente perse ma vengono trasferite all'anno successivo, rileva che la questione dell'utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO<sub>2</sub> è oggetto di approfondimento. In secondo luogo, quanto ai residui relativi al programma 18.12 relativo alla gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, evidenzia che si tratta di risorse destinate agli enti locali, in particolare alle regioni, che non sono state ancora trasferite dal momento che gli stessi enti interessati non hanno completato gli impegni contrattuali previsti. Infine, nel ricordare che ulteriori residui attengono alle risorse destinate all'attuazione di impegni internazionali, ravvisa la necessità che analoga sollecitazione sia rivolta anche agli altri dicasteri, a cominciare dal Ministero dell'economia e delle finanze, e agli enti territoriali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole con condizione, presentata dal relatore, sul disegno di legge recante Rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2016, nonché le proposte di relazioni favorevoli presentate dal relatore sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 con riferimento, rispettivamente: alla Tabella n. 2, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 9, recante stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2017; alla Tabella n. 10, recante

stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017, limitatamente alle parti di competenza. La Commissione nomina quindi il deputato Borghi quale relatore per riferire presso la V Commissione sui provvedimenti in oggetto.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.**

**C. 4620 Governo, approvato dal Senato.**

(Alla XIV Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 settembre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti riferiti al disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo), approvato dal Senato.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, non essendo stati presentati emendamenti né avanzate sollecitazioni da parte dei colleghi, presenta una proposta di relazione favorevole.

La sottosegretaria Silvia VELO concorda con la proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore.

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016.**

**Doc. LXXXVII, n. 5.**

(Alla XIV Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 settembre scorso.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 26 settembre 2017. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.**  
**Atto n. 435.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema in oggetto, rinviato nella seduta del 14 settembre scorso.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, nel ricordare che si tratta di un provvedimento di natura tecnica, destinato ad avere un rilevante impatto su molti settori di attività, evidenzia preliminarmente due rilievi di ordine generale. In primo luogo, segnala il rischio di *gold plating*, sottolineando come su alcuni aspetti lo schema del Governo vada in direzione opposta a quella in più occasioni auspicata dalla stessa Commissione Ambiente, introducendo livelli di regolamentazione superiori

rispetto a quelli richiesti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193. In secondo luogo, ravvisa un eccesso di delega, con particolare riguardo alla possibilità di fissare limiti per le emissioni odorigene, che il Governo introduce per la prima volta in assenza di uno specifico riferimento tanto nella legge di delega quanto nel testo della direttiva in questione. Evidenzia inoltre rilievi critici con riguardo a diverse questioni specifiche, tra le quali: conseguenze sui diversi settori economici dell'aggiornamento dei valori limite di emissioni; valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità dell'applicabilità dei nuovi livelli di emissione; penalizzazione degli impianti di minore dimensione con riguardo al sistema sanzionatorio; estensione dei controlli anche ad impianti non rilevanti dal punto di vista emissivo; disallineamento dello schema rispetto al testo della direttiva per quanto riguarda le emissioni ad unico camino; fissazione di valori limite non congrui per quanto riguarda formaldeide e ammoniaca. Tutto ciò premesso, sollecita i colleghi ad avanzare eventuali

ulteriori osservazioni a fini della predisposizione della proposta di parere.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), sottolinea in particolare la rilevanza del tema delle emissioni odorigene che, in molti casi come quelli rappresentati dalla discariche, pur non configurando necessariamente un problema di inquinamento atmosferico, possono determinare gravi disagi per la popolazione. Nel rilevare la natura estremamente tecnica del provvedimento, invita il relatore ad enucleare le principali problematiche riscontrate in una proposta di parere da sottoporre ai colleghi come base per la discussione.

Ermete REALACCI, *presidente*, considerato che i tempi dell'esame del provvedimento sono più ampi del previsto, non essendosi ancora espressa la Conferenza unificata, invita il relatore a sottoporre ai colleghi una proposta di parere entro i primi giorni della prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**



ALLEGATO

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE APPROVATA**

La VIII Commissione,

esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge n. 4638, concernente il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016;

considerato che:

l'esame del programma 14.10 « Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità », nell'ambito della missione 14 « Infrastrutture pubbliche e logistica », nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto rilevato dalla relazione della Corte dei Conti, evidenzia come il programma sia contraddistinto dal formarsi di un cospicuo ammontare di residui passivi, che, quantunque in diminuzione rispetto all'esercizio 2015, trovano ragione nell'usuale disallineamento temporale tra procedure contabili di spesa e di rendicontazione degli stati di avanzamento lavori relativo alle opere pubbliche;

anche l'esame dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e segna-

tamente della missione 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », evidenzia una consistente mole di residui al 31 dicembre 2016;

appare necessaria un'interlocuzione della Commissione con i due dicasteri di riferimento al fine di approfondire le motivazioni dell'andamento della spesa, precedentemente evidenziato;

valutato positivamente, infine, che gli stanziamenti definitivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare dell'esercizio 2016 registrino un aumento rispetto al 2015,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con la seguente condizione:*

si adottino tutte le misure finalizzate ad accelerare lo smaltimento dei reiterati residui e a migliorare le *performance* delle spese infrastrutturali e di quelle relative al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con particolare riferimento ai temi della tutela del territorio e alle bonifiche da inquinamento.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	162
Sull'ordine dei lavori .....	163
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	163

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	168
Proposte di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI). Nomina n. 115 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	168

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	170
ALLEGATO 1 (Relazione approvata) .....	172
ALLEGATO 2 (Relazione approvata) .....	173

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO.

**La seduta comincia alle 13.45.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Sull'ordine dei lavori.**

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di anticipare lo svolgimento dell'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato).**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016.**

**Doc. LXXXVII, n. 5.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, avverte che il Regolamento della Camera prevede una disciplina particolare per l'esame in sede consultiva del disegno di legge europea. In questo caso infatti le Commissioni di settore, nel corso del proprio esame in sede consultiva, possono approvare emendamenti che la Commissione Politiche dell'Unione europea può successivamente respingere soltanto per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Magda CULOTTA, *relatrice*, illustrando il disegno di legge di delegazione europea 2016 – 2017 ricorda che la legge 234 del 2012, segnatamente agli articoli 29 e 30, prescrive di presentare alle Camere, entro

il 28 febbraio di ogni anno, tale atto come strumento per conferire al Governo le deleghe legislative necessarie ad attuare le direttive europee e le decisioni quadro, nonché a modificare l'ordinamento interno per garantirne la conformità all'ordinamento Europeo ed alla sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Costituisce contenuto proprio della legge di delegazione anche il conferimento di deleghe per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nonché per l'introduzione della disciplina sanzionatoria per la violazioni di prescrizioni normative dell'Unione europea.

Come di consueto le materie trattate nella legge di delegazione europea sono eterogenee. Tra le direttive oggetto di recepimento se ne segnalano ben sette rientranti nell'alveo di competenza della Commissione.

Esse sono ricomprese nell'Allegato A del testo di legge, pertanto il termine di esercizio della delega scade entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive.

L'articolo 14 reca l'unica direttiva d'interesse della Commissione per il recepimento della quale sono stati inseriti criteri specifici nell'articolato. Si tratta della direttiva 2016 del 2102 sull'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Tale direttiva si propone il ravvicinamento delle misure nazionali in materia di accessibilità da applicare ai siti *web* e alle relative applicazioni mobili degli enti pubblici. Il secondo « considerando » della direttiva riferisce la « accessibilità » ai principi e alle tecniche da adottare nella progettazione, costruzione, manutenzione e aggiornamento dei siti internet e *app* per rendere il loro contenuto più agevole agli utenti, in particolare alle persone con disabilità.

Si stabilisce quindi l'obbligo di assicurare un livello minimo di accessibilità dei siti *web* pubblici utilizzando la scala di valori di cui al decreto ministeriale 8

luglio 2005 nonché l'obbligo di definire apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto in presenza di oneri sproporzionati.

Gli Stati membri sono chiamati a conformarsi alla direttiva entro il 23 settembre 2018.

Nell'Allegato A, sono altresì indicate le tre direttive concernenti il « quarto pacchetto ferroviario »: la direttiva (UE) 2016/797 sull'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione; la direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie; la direttiva (UE) 2016/2370 sull'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria.

Con il recepimento di tali direttive si completerà la definizione sia del pilastro « tecnico » che del pilastro « politico » del quarto pacchetto, la cui reciproca conciliazione è stata da sempre considerata uno degli obiettivi perseguiti dal Governo, come risulta anche dalle relazioni consuntive sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Le direttive n. 797 e 798 attengono al « pilastro tecnico », il cui obiettivo è accrescere le economie di scala per le imprese ferroviarie nell'Unione europea e ridurre i costi e i tempi delle procedure amministrative. Tali finalità sono altresì coerentemente sviluppate dal Regolamento (UE) 2016/796 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.

La direttiva 797 in particolare disciplina la progettazione, la costruzione, l'immissione sul mercato, l'esercizio, la manutenzione e il rinnovo dei sistemi e dei mezzi ferroviari, oltre che le modalità secondo le quali tutti gli elementi costituenti il sistema ferroviario interagiscono tra loro al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto ferroviario.

La direttiva 798 contiene disposizioni volte a sviluppare e a migliorare la sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione e a migliorare l'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari. In particolare la direttiva descrive il sistema della

sicurezza ferroviaria (articoli da 1 a 9), disciplina la certificazione di sicurezza unica e le autorizzazioni di sicurezza nonché i compiti delle autorità nazionali di sicurezza (articoli da 10 a 19); le indagini sugli incidenti ferroviari (articoli da 20 a 26). In conclusione, si trovano le disposizioni transitorie e finali (articoli da 27 a 36).

Il termine di recepimento delle due direttive è fissato al 16 giugno 2019.

La direttiva 2370 attiene invece al « pilastro politico » e in qualche modo integra il quadro normativo del Regolamento (UE) 2237/2016 e del Regolamento (CE) 1370/2007. Il primo dei regolamenti citati è intervenuto per normalizzare i conti delle aziende ferroviarie, abrogando le disposizioni che permettevano agli Stati membri di compensare le 40 imprese ferroviarie ricomprese in un apposito elenco per il pagamento di obblighi che le imprese operanti in altri settori di trasporto non devono sostenere. Il secondo regolamento citato introduce invece norme sull'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia. Entrambi trattano delle questioni relative alla separazione tra le funzioni di gestore della rete ferroviaria e di prestatore di servizi ferroviari all'interno delle cosiddette « imprese integrate », nonché delle questioni riguardanti l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario mediante gara ovvero affidamento diretto.

La direttiva (UE) 2016/2370 concerne, in particolare, l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria, modificando la direttiva 2012/34/UE, ossia la direttiva che istituisce lo spazio ferroviario unico europeo, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 112 del 2015.

Le novità più significative della direttiva riguardano il rafforzamento dell'indipendenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con specifico riferimento ai casi in cui il gestore sia integrato verticalmente con un'impresa che offre servizi di trasporto ferroviario (come peraltro

avviene in Italia) con l'introduzione di disposizioni volte ad evitare qualsivoglia conflitto di interesse.

L'altro aspetto fondamentale è rappresentato dall'ulteriore apertura del mercato ferroviario, con specifico riferimento alla possibilità di accesso per le imprese ferroviarie, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie all'infrastruttura ferroviaria di tutti gli Stati membri.

A seguito delle nuove disposizioni introdotte dalla direttiva l'unico limite alla possibilità di accesso alle reti ferroviarie dei Paesi membri è rappresentato dall'esistenza di un contratto di servizio pubblico in relazione al quale l'accesso al mercato di altre imprese ferroviarie sulle medesime tratte cagionerebbe la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio medesimo.

In ogni caso, si prevede che l'organismo di regolazione – qualora decida che l'equilibrio economico di un contratto pubblico sarebbe compromesso dal previsto servizio di trasporto di passeggeri – possa indicare le eventuali modifiche a tale servizio che permetterebbero di soddisfare le condizioni per la concessione del diritto di accesso. Con riferimento ai servizi di trasporto di passeggeri ad alta velocità il diritto d'accesso è ancora più ampio e può essere soggetto soltanto ai requisiti stabiliti dall'organismo di regolazione.

Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 25 dicembre 2018.

Con riferimento al settore marittimo segnala la direttiva (UE) 2016/844, che interviene sulla attuale disciplina di sicurezza per le navi da passeggeri e la direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna.

La direttiva 844 procede a una modifica tecnica dell'Allegato I della direttiva 2009/45/CE, necessaria in quanto alcune convenzioni internazionali sulla sicurezza per le navi da passeggeri sono state modificate. La direttiva fa in particolare riferimento alla convenzione SOLAS del 1974 (convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare), più volte modificata, e alla conven-

zione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, unitamente ai rispettivi protocolli e successive modifiche. Le modifiche apportate riguardano regole costruttive da applicare alle navi con particolare riferimento, tra l'altro, alla protezione contro il rumore, alle dotazioni e alle caratteristiche strutturali di protezione dagli incendi, alle caratteristiche tecniche delle condotte e degli impianti di ventilazione delle navi e ai piani e alle procedure per il recupero di persone dall'acqua.

Il termine per il recepimento di tale direttiva è scaduto il primo luglio 2017.

Quanto ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, la direttiva 2016/1629 sostituisce la precedente direttiva 2006/87/CE, che aveva stabilito le condizioni armonizzate per il rilascio di certificati tecnici per le navi adibite alla navigazione interna su tutte le vie navigabili interne dell'Unione, che verrà abrogata dal 7 ottobre 2018. La direttiva prevede inoltre a classificare le vie navigabili interne dell'Unione in 4 zone (indicate in Allegato I) più la zona speciale (R) del Reno. La direttiva 2006/87/CE, identifica quattro categorie di vie navigabili elencandole in Allegato I. Le vie navigabili italiane sono attualmente ricomprese nella zona 4.

Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 7 ottobre 2018.

Di interesse per la Commissione, ancorché l'esame della stessa sia di competenza specifica della Commissione lavoro, è la direttiva (UE) 2015/1794 che incide sulla disciplina dei lavoratori marittimi.

Quest'ultima novella diverse direttive relative a tutele lavoristiche, in particolare sopprimendo esclusioni e deroghe – rispetto all'ambito di applicazione delle medesime norme – che erano ammesse per alcune categorie di lavoratori marittimi. Le nuove norme sono principalmente dirette ad estendere i diritti di partecipazione dei marittimi (ad esempio abrogando i limiti all'informazione e alla consultazione dei lavoratori che potevano essere previsti per gli equipaggi delle navi d'alto mare). È altresì prevista l'estensione ai marittimi delle previsioni della direttiva

98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, prima non applicabile.

A giudizio delle istituzioni dell'Unione da tali esclusioni e deroghe derivava una « disparità di trattamento per la medesima categoria di lavoratori da parte di diversi Stati membri ».

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 10 ottobre 2017.

Infine, con riferimento al settore delle comunicazioni, d'interesse della Commissione è la direttiva 2016/1148, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

Attraverso l'adozione da parte dei singoli Stati membri di una serie di misure strategiche e organizzative comuni in materia di sicurezza cibernetica, la direttiva mira a raggiungere un livello elevato di sicurezza dei sistemi, delle reti e delle informazioni in ambito europeo. Si considera infatti che il rafforzamento del dominio digitale sia un importante volano di crescita del sistema economico dell'Unione, incidendo positivamente sulla propensione ad investire degli operatori economici, con particolare riferimento al commercio internazionale.

Il complesso sistema di regole e interfacce della direttiva coinvolgono in primo luogo l'operatore di servizi essenziali (il cui elenco dovrà essere individuato dagli Stati membri entro il novembre 2018), definito come soggetto pubblico o privato che opera nell'ambito di delicati settori (energia, trasporti, bancario, sanitario, fornitura e distribuzione di acqua potabile, infrastrutture digitali, infrastrutture dei mercati finanziari), che fornisce un servizio reputato essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali nonché autorità nazionali in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Tutto ciò nel quadro di una strategia nazionale in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi. La complessità della disciplina ha imposto anche

scadenze ponderate per l'attuazione dei diversi aspetti della direttiva. In particolare, entro il mese di agosto 2017 i fornitori di servizi digitali avrebbero dovuto adottare i requisiti minimi di sicurezza e di notifica degli incidenti. Entro novembre 2018 ogni Stato membro dovrà identificare gli operatori di servizi essenziali. Nel 2019 la Commissione europea valuterà la coerenza dell'identificazione degli operatori di servizi essenziali da parte degli Stati membri e nel 2021 verrà esaminato il funzionamento della direttiva con particolare attenzione alla cooperazione strategica e operativa degli Stati e l'applicazione da parte dei gestori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali.

Vista la pervasività della dimensione della sicurezza cibernetica l'attuazione di tale direttiva si presenta come estremamente importante praticamente per tutti gli ambiti di competenza della Commissione.

Passando ad illustrare la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016, osserva che essa consta di un documento articolato in quattro parti.

La prima parte, illustra il quadro istituzionale e delle politiche macroeconomiche. Nella seconda parte sono descritte le principali politiche dell'Unione europea per l'anno 2016, come presentate dal Governo, nei vari settori di intervento di competenza dell'Unione. La parte terza descrive l'attuazione delle politiche di coesione mentre la parte quarta tratta del coordinamento nazionale delle politiche europee.

Per l'analisi dei contenuti della relazione, con riferimento alle politiche settoriali di interesse, rinvia alla documentazione a disposizione della Commissione segnalando, comunque, alcuni elementi relativi alle principali politiche orizzontali e di settore.

La relazione conferma che il Governo italiano ha sostenuto nelle varie sedi a Bruxelles, nel corso del 2016, l'opportunità di una rapida realizzazione della Strategia per il mercato unico digitale, in linea con le osservazioni parlamentari.

Segnala che in essa viene sottolineato che il Governo ha fornito il proprio contributo all'elaborazione di proposte nell'ambito della Strategia concernente il pacchetto sul mercato unico digitale composto da cinque atti, in linea con le osservazioni del Parlamento formulate nella risoluzione n. 37 del 18 maggio 2016 sulla Comunicazione COM(2015) 192. In particolare, l'Esecutivo ha risposto alle consultazioni relative a diverse iniziative istruttorie sui temi del *geoblocking* e sulla portabilità transfrontaliera dei contenuti digitali, in modo da assicurare il superamento delle problematiche politiche connesse a tali atti giudicati prioritari dal Governo.

Con riferimento agli altri contenuti del pacchetto sul mercato unico digitale la relazione riferisce che sono in corso le attività istruttorie necessarie alla definizione di quanto necessario alla conclusione dell'iter di predisposizione delle stesse e che il Governo continua a svolgere un'attenta opera di stimolo e collaborazione per il conseguimento degli obiettivi indicati anche nei documenti parlamentari.

Tra le politiche per l'impresa, in materia di comunicazione elettronica e banda larga merita ricordare che la IX Commissione ha espresso propri orientamenti (DOC. XVIII, n. 33) lo scorso 27 aprile 2016 sulla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione.

Nella relazione si dà conto del fatto che, in linea con i suddetti orientamenti, il Governo ha ottenuto, nel testo approvato dal Consiglio il 13 maggio 2016 le modifiche richieste rispetto alla questione del termine (inizialmente fissato al 30 giugno 2020) per il cambio di destinazione delle frequenze dal digitale terrestre alla banda larga senza fili e la possibilità per gli Stati membri di ritardare per un massimo di due anni, per giustificati motivi, il cambio di destinazione.

La relazione ricorda che il Governo ha continuato a sostenere la propria contrarietà ad ipotesi di maggiore liberalizzazione del trasporto stradale di cabotaggio

merci, richiedendo interventi di chiarificazione della disciplina vigente al fine di renderne più semplici l'applicazione ed il controllo.

Dalla relazione risulta, altresì, che il Governo, in linea con gli indirizzi parlamentari espressi dall'omologa Commissione del Senato (Risoluzione Doc. XVIII n. 110), ha espresso una valutazione complessivamente positiva della finalità della proposta in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore nel corso del negoziato consiliare. Ha però evidenziato talune criticità da risolvere sia per garantire la competitività dell'industria di settore sia per evitare probabili inadempienze statali a causa della esigue risorse disponibili a fronte di nuovi adempimenti. Come richiesto nell'atto di indirizzo sopra richiamato, il Governo ha manifestato dubbi sulle nuove competenze assegnate alla Commissione europea in materia di valutazione dei servizi tecnici di omologazione, rappresentando la specificità della situazione italiana, in cui i servizi tecnici sono svolti da centri prova autoveicoli (CPA) del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, ossia da organismi statali. Infine, particolare attenzione è stata posta all'introduzione del sistema tariffario nazionale per i costi di omologazione e di vigilanza del mercato.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, si rinvia a quanto sopra riferito, illustrando la legge di delegazione europea, relativamente al IV pacchetto ferroviario.

In materia di trasporto marittimo, con riferimento alla Proposta di direttiva COM(2016)370 che modifica la direttiva 98/41/CE relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri, della Direttiva 98/41/CE, si dà conto che il Governo, in linea con l'indirizzo parlamentare contenuto nella risoluzione n. 140 del 20 luglio 2016, ha pienamente condiviso le finalità dell'atto.

Lo scopo, infatti, è quello di aggiornare, chiarire e semplificare gli attuali requisiti per il conteggio e la registrazione delle persone (equipaggio e passeggeri) a bordo delle navi da passeggeri rafforzando, nel contempo, il livello complessivo di sicurezza dell'attività di trasporto. La relazione ricorda, altresì, altri ambiti di attività del Governo nel predetto settore: quello riguardante le qualifiche professionali nella navigazione interna e quello relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

Infine, in materia di trasporto aereo, la relazione segnala che, in occasione dei negoziati sulla proposta di regolamento che istituisce un sistema di certificazione dell'Unione per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione COM(2016), il Governo ha sottolineato come la proposta presenti varie criticità che rischiano di rendere meno efficace il vigente sistema. In particolare, è stato evidenziato come le attuali procedure di controllo delle apparecchiature, che sono oggi affidate a centri di verifica europei approvati in seno alla Conferenza Europea dell'Aviazione Civile (ECAC), potrebbero essere affidate, in base al nuovo assetto, anche a servizi tecnici di Paesi Terzi, che dovrebbero effettuare i test prescritti sulla base di protocolli riservati contenuti in documenti « *confidential* » dell'Unione europea.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, ricorda che il termine di presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 15 della giornata odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO.

**La seduta comincia alle 13.55.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Proposte di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI). Nomina n. 115.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in oggetto.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, in sostituzione del relatore Alberto Pagani, che ha comunicato di non poter essere presente alla seduta fin dal suo inizio, segnala che l'Automobile Club d'Italia (ACI) è un ente pubblico non economico senza scopo di lucro, il cui presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Secondo quanto prevede l'articolo 19 dello statuto dell'ACI, il Presidente eletto dall'Assemblea deve essere nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro vigilante: a tal proposito ricorda che a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, e cioè dal 24 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del suddetto decreto, la vigilanza sull'ACI è esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle attività del PRA, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'assemblea dell'ente, riunitasi in data 11 novembre 2016, in vista della scadenza del mandato del presidente, ha riconfer-



mato l'ingegner Angelo Sticchi Damiani presidente dell'ACI per il quadriennio 2017-2021.

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 29 agosto 2017, ha pertanto avviato la procedura per la nomina dell'ingegner Sticchi Damiani a presidente dell'ACI e ha richiesto il prescritto parere alle Commissioni parlamentari competenti.

Dopo aver illustrato brevemente il *curriculum* del candidato propone che, per la lunga esperienza nel settore e per gli incarichi rivestiti dall'ingegner Sticchi Damiani, la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Diego DE LORENZIS (M5S) ritiene opportuno integrare gli elementi contenuti nella relazione con alcune notazioni a suo avviso meritevoli di attenzione per la Commissione.

Si riferisce, in particolare, al ruolo svolto dall'ingegner Angelo Sticchi Damiani quale titolare all'azienda Pro.Sal. srl, nella progettazione del raddoppio della strada statale 275 Maglie-Leuca che, recentemente, la stessa Anas ha confermato dinanzi alle competenti autorità essere affetta da vizi di legittimità nella fase progettuale.

Intende inoltre ricordare che il candidato alla nomina in oggetto risulta essere stato condannato, con conferma in appello, dalla Corte dei conti a risarcire lo stesso ente ACI per un danno erariale. Si riferisce alla sentenza n. 315 del 2012.

Osserva che si ha l'impressione che in Italia non vi siano abbastanza persone adatte a ricoprire incarichi di responsabilità e che ci si trovi costretti a ricorrere sempre ai medesimi soggetti oppure che sia indispensabile conferire cariche a chi già ne ricopre altre.

Si chiede come sia umanamente possibile poter sopportare un carico di lavoro così rilevante, viste le innumerevoli cariche, ritenendo di fatto impossibile riservare la dovuta attenzione professionale, come sarebbe richiesto, a ciascuna di essi.

Conclude sottolineando che quanto osservato non deve essere inteso come un

attacco alla persona, ma come un contributo alla discussione affinché la Commissione sia in grado di assumere una decisione con consapevolezza e discernimento.

Anna Maria CARLONI (PD) intende offrire una sua considerazione concernente la discriminazione di genere: osserva, infatti, che nonostante in Italia vi siano molte norme sulle pari opportunità, i soggetti candidati alle diverse nomine all'esame di questa Commissione parlamentare risultano essere, praticamente, esclusivamente uomini.

Conclude osservando che sarebbe interessante poter disporre di dati statistici in materia.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) replicando al collega De Lorenzis, ritiene che non vi sia inconciliabilità tra l'assolvere bene i propri doveri professionali e il numero degli incarichi ricoperti, dipendendo i primi dalla sensibilità delle singole persone ed essendo i secondi connessi alla qualità degli enti coinvolti. Per quanto attiene alla problematica sollevata dalla collega Carloni ricorda che è vigente la legge sulle cosiddette « quote rosa » che, per quanto gli consta, trova piena applicazione nella sua regione.

Quanto alla nomina all'esame, ricorda che il candidato proposto è stato eletto dall'assemblea dell'ACI e, anche per questo motivo, oltre che per le qualità dimostrate nel corso della sua presidenza dell'ente in questione – dove, ritiene, ha fatto bene – anticipa il voto favorevole del suo Gruppo su di essa.

Franco BORDO (MDP) osserva che la proposta di nomina in oggetto è discutibile, e non solo per i motivi che ricordava il collega De Lorenzis. Infatti, crede che il punto non sia tanto l'elevato numero degli incarichi ricoperti, quanto il fatto che sembra esservi una specie di « effetto matrioska » dove i titolari degli incarichi risultano essere sempre gli stessi nell'ambito degli enti con influenze reciproche.

Ritiene inoltre imbarazzante che sia stato chiamato a condurre l'ACI un pro-

fessionista che la Corte dei conti ha condannato a risarcire per danno erariale l'ente stesso.

Conclude invitando il Governo a riconsiderare la proposta di nomina.

Giorgio BRANDOLIN (PD) riservando preliminarmente un giudizio sulla vicenda connessa alle condanne della Corte dei conti a carico del candidato in oggetto, di cui non ha piena conoscenza, ricorda che per quanto riguarda tale incarico troverà applicazione il limite dei tre mandati che è stato introdotto dalla recente riforma del CONI.

Sottolinea, tuttavia, che il candidato all'esame solo pochi anni fa, ha contribuito, insieme alla regione Lombardia, al presidente del CONI, Malagò, e al Governo, a salvare dalla cancellazione del calendario delle corse dei *Gran Prix* di Formula 1, il Gran Premio di d'Italia che si svolge nell'autodromo di Monza, cosa di cui sente il dovere di rendere merito.

Segnala, inoltre, che la continuità nella carica e la compresenza di altri incarichi, taluni di livello internazionale, sono funzionali a coltivare relazioni e formare reti di conoscenze tali da permettere il buon esito di interventi e operazioni simili a quella avvenuta per il Gran Premio di Monza.

Diego DE LORENZIS (M5S) replicando ai colleghi Biasotti e Brandolin, osserva che gli interventi svolti sembrano confondere tre piani di ragionamento: il fatto che l'assemblea dei soci ACI abbia eletto il candidato; il fatto che il Governo dia seguito alla nomina; altri profili marginali rispetto alla discussione, come, ad esempio, il Gran Premio di Monza. Tutto ciò senza dare adeguato risalto a un fatto a suo avviso importante: il danno erariale che è stato prodotto, come sentenziato dalla Corte dei conti, proprio all'ACI – quando Sticchi Damiani ne era al vertice – dalla persona che si sta rinominando suo presidente.

Conclude ribadendo che non ritiene impossibile individuare persone competenti, e senza le richiamate problematiche

giudiziarie, adatte a ricoprire questo incarico e senza profili poco dignitosi per la carica stessa.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, ritiene che nel corso della discussione ciascuno sia legittimato a mettere in risalto le proprie posizioni, abbiano esse un profilo essenzialmente personale ovvero politico.

Osserva, tuttavia, che la proposta di nomina ha un iter procedimentale preciso.

Per quanto riguarda le citate condanne della Corte dei conti, rispettandone ovviamente il contenuto, non è in grado di esprimere un giudizio approfondito ignorando a quale titolo il candidato ne è stato l'imputato e, comunque, ricordando che esse non costituiscono sentenze di tipo penale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.**

**C. 4638 Governo, approvato dal Senato**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.**

**C. 4639 Governo, approvato dal Senato**

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazione alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione  
– Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti sui provvedimenti all'esame.

Ricorda che nella seduta di giovedì 21 settembre la relatrice Anna Maria Carloni ha formulato la proposta di riferire favorevolmente sul disegno di legge di rendiconto per l'esercizio 2016, e sul disegno di legge di assestamento per l'esercizio 2016, per le parti di competenza della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, pone quindi in votazione la proposta della relatrice di riferire favorevolmente sul disegno di legge di Rendiconto generale dell'Amministrazione

dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, per le parti di competenza della Commissione.

La Commissione approva la proposta della relatrice di riferire favorevolmente sul disegno di legge di Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, per le parti di propria competenza (*vedi allegato 1*).

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, pone in votazione la proposta della relatrice di riferire favorevolmente sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017, per le parti di competenza della Commissione.

La Commissione approva la proposta della relatrice di riferire favorevolmente sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017, per le parti di propria competenza (*vedi allegato 2*).

Nomina quindi la deputata Carloni quale relatrice per riferire presso la V Commissione sui provvedimenti in oggetto.

**La seduta termina alle 14.20.**

ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (C. 4638 Governo, approvato dal Senato).**

**RELAZIONE APPROVATA**

La IX Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 4638, approvato dal Senato, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (C. 4639 Governo, approvato dal Senato).**

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

**RELAZIONE APPROVATA**

La IX Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 4639, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017;

viste, in particolare, la Tabella n. 3, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, e, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole al disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole al Doc. LXXXVII, n. 5</i> ) .....	174
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di relazione</i> ) .....	178
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	180
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	182
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni al disegno di legge C. 4638 – Relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge C. 4639</i> ) .....	175
ALLEGATO 4 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	184
ALLEGATO 5 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	187
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	176

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione**

**europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016.**

**Doc. LXXXVII, n. 5.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole al disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole al Doc. LXXXVII, n. 5*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato nella seduta del 21 settembre 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che non sono state presentate proposte emendative al disegno di legge di delegazione europea in esame. Invita la relatrice ad illustrare la proposta di relazione.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 (*vedi allegato 1*).

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto auspicando che nelle premesse della proposta di relazione possa essere rafforzato il riferimento alla eventualità di modificare la sede centrale del Tribunale unificato dei Brevetti, attualmente prevista a Londra prevedendo un'espressa richiesta in tal senso.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, dichiara di voler accogliere la proposta di riformulazione avanzata dalla collega Galgano.

La Commissione approva la proposta di relazione della relatrice come riformulata (*vedi allegato 2*).

La Commissione delibera, altresì, di nominare la deputata Chiara Scuvera relatrice presso la XIV Commissione sul disegno di legge C. 4620, per le parti di competenza.

Si passa quindi all'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016.

Chiara SCUVERA (PD) formula una proposta di parere favorevole.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI) nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, ritiene che il riferimento ad un controllo *ex post* più penetrante affinché la Relazione contenga in

prospettiva elementi informativi più completi di riscontro tra gli orientamenti espressi dagli organi parlamentari e le posizioni adottate dal Governo, dovrebbe essere contenuto non nelle premesse, bensì, più opportunamente, in un'osservazione specifica della proposta di parere.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, ritiene di conservare inalterata la struttura della proposta di parere come formulata, giudicando complessivamente soddisfacenti i passi in avanti compiuti nei rapporti di dialogo politico fra Governo e Parlamento.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.**

**C. 4638 Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.**

**C. 4639 Governo, approvato dal Senato.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni al disegno di legge C. 4638 – Relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge C. 4639).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto ieri 24 settembre, alle ore 12 e che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge C. 4639 e che nella mattinata di oggi sono state anticipate per email le proposte di relazione sui provvedimenti in esame. Invita quindi il relatore a illustrare le predette relazioni.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con osservazioni al disegno C. 4638 di legge recante rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (*vedi allegato 4*).

Formula quindi una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 4639 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016 (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 4638 (*vedi allegato 4*) e la proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 4639 (*vedi allegato 5*). Nomina altresì, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, il deputato Taranto quale relatore presso la Commissione Bilancio.

**Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.**

**Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dario GINEFRA (PD), *relatore*, illustra il testo in esame quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Agricoltura lo scorso 13 settembre.

Il provvedimento, composto da 4 articoli, reca una nuova disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.

L'articolo 1, con la finalità esplicita di garantire una corretta e completa informazione del consumatore, prevede che il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge modifichi il Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, sulla base di una serie di norme generali regolatrici della materia. In particolare, si stabilisce alla lettera *a*) che dovranno essere definite le caratteristiche compositive necessarie perché una farina o una semola possa essere definita integrale, fornendo distintamente le definizioni di « farina integrale di grano tenero », di « semola integrale di grano duro », di « farina integrale senza germe di grano tenero » e di « semola integrale senza germe di grano duro ». Il Governo – ai sensi della lettera *b*) – dovrà inoltre stabilire i termini e le modalità per l'utilizzo della denominazione commerciale di prodotto integrale anche mediante la verifica delle tecnologie e dei prodotti esistenti, al fine di adeguarla alle più aggiornate conoscenze scientifiche e tecnologiche. La lettera *c*) concerne poi le modalità di etichettatura dei prodotti nella cui denominazione ricorra il termine « integrale », stabilendo che debba essere assicurata al consumatore una corretta e completa indicazione in etichetta degli ingredienti utilizzati sulla base di quanto stabilito dalle lettere *a*) e *b*). Infine, la



lettera *d*) prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001, anche al caso di inosservanza delle modalità di etichettatura di cui alla lettera *c*).

Il successivo articolo 2, recante disposizioni in materia di ristorazione collettiva, scolastica e ospedaliera, stabilisce che si possa prevedere la valorizzazione dei prodotti integrali in tali ambiti, mediante l'adozione di apposite linee guida.

L'articolo 3 effettua il necessario coordinamento normativo al fine di assicurare che le attuali denominazioni di pane integrale contenute nella legge n. 580 del 1967 (recante «Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari») siano allineate a quelle delle corrispondenti farine integrali introdotte dal provvedimento.

L'articolo 4 dispone infine in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, stabilendo quale disciplina transitoria che i lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, non conformi a

quanto ivi stabilito, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre un anno da tale entrata in vigore, purché siano conformi alla normativa previgente. Tale previsione transitoria si applica anche al pane integrale di cui all'articolo 3.

In considerazione dell'ampia condivisione registrata sul provvedimento in esame nella commissione di merito, formula quindi una proposta di parere favorevole che ritiene possa essere già votata nella seduta odierna.

Adriana GALGANO (Misto-CiPI) dichiara la disponibilità del suo gruppo a procedere alla votazione della proposta di parere nella seduta odierna.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, non essendoci obiezioni pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva

**La seduta termina alle 14.15.**

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo, approvato dal Senato).****PROPOSTA DI RELAZIONE**

La X Commissione Attività produttive, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4620, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 »;

premesso che la legge di delegazione europea 2016-2017 conferisce deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;

osservato positivamente che la legge di delegazione europea rappresenta un progresso per il sostegno all'innovazione italiana in Europa, in particolare con le norme in materia di tutela della proprietà intellettuale e di segreto commerciale;

richiamato, in merito, l'articolo 3, come modificato dal Senato, che reca la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2346 in materia di marchi d'impresa e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2425/2015 sul marchio europeo;

ricordato altresì che la direttiva (UE) 2015/2346 e il regolamento (UE) n. 2425/2015 costituiscono il cosiddetto « pacchetto marchi », ossia l'intervento normativo del legislatore europeo per armonizzare tra loro non solo gli ordinamenti degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, ma anche per rendere il più possibile omogenei gli ordinamenti nazionali e quella parte di ordinamento europeo che

disciplina in maniera diretta il « marchio dell'Unione europea », cioè il titolo di proprietà industriale rilasciato dall'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO, *European Union Intellectual Property Office*) il quale ha effetto in tutti gli Stati membri;

sottolineato che l'articolo 4 reca la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo dalla legge 3 novembre 2016, n. 214;

richiamato in proposito il parere favorevole espresso dalla X Commissione il 21 luglio 2016 sul disegno di legge C. 3867 recante ratifica ed esecuzione del predetto Accordo nelle cui premesse si sottolineava la necessità di avviare, in seguito all'esito del *referendum* sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea, una riflessione sulla sede centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti, prevista a Londra, con sedi distaccate a Parigi e Monaco, fermo restando che l'Italia può aspirare comunque a una sede regionale;

ricordato altresì che nello scorso mese di luglio il Governo italiano ha lanciato la candidatura ufficiale della città di Milano come nuova sede dell'Agenzia europea del farmaco (EMA, *European Medicines Agency*) che entro il 2019 dovrà lasciare l'attuale quartier generale di Lon-

dra a causa della scelta della Regno Unito di uscire dall'Unione europea e sottolineato altresì che nel corrente mese di settembre si è costituito un intergruppo parlamentare al fine di affiancare l'azione del Governo a favore della candidatura della città di Milano a nuova sede dell'EMA, rispetto alla quale una sezione del tribunale unificato dei brevetti sarebbe funzionale in una logica di distretto;

sottolineato anche che l'articolo 15 introduce specifici criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943, relativa alla protezione dei segreti commerciali e al contrasto agli illeciti in materia, da recepire entro il 9 giugno 2018;

rammentato che l'articolo 6 contiene la delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che

abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio; il legislatore nazionale dovrà individuare le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione; al riguardo, sottolineato che sarà esercitata l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare;

evidenziato che l'articolo 7 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo, approvato dal Senato).**

**RELAZIONE APPROVATA**

La X Commissione Attività produttive, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4620, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 »;

premessò che la legge di delegazione europea 2016-2017 conferisce deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;

osservato positivamente che la legge di delegazione europea in esame rappresenta un progresso per il sostegno all'innovazione italiana in Europa, in particolare con le norme in materia di tutela della proprietà intellettuale e di segreto commerciale;

richiamato, in merito, l'articolo 3, come modificato dal Senato, che reca la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2346 in materia di marchi d'impresa e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2425/2015 sul marchio europeo;

ricordato altresì che la direttiva (UE) 2015/2346 e il regolamento (UE) n. 2425/2015 costituiscono il cosiddetto « pacchetto marchi », ossia l'intervento normativo del legislatore europeo per armonizzare tra loro non solo gli ordinamenti degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, ma anche per rendere il più possibile omogenei gli ordinamenti nazionali e

quella parte di ordinamento europeo che disciplina in maniera diretta il « marchio dell'Unione europea », cioè il titolo di proprietà industriale rilasciato dall'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO, *European Union Intellectual Property Office*) che ha effetto in tutti gli Stati membri;

sottolineato che l'articolo 4 reca la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo dalla legge 3 novembre 2016, n. 214;

richiamato in proposito il parere favorevole espresso dalla X Commissione il 21 luglio 2016 sul disegno di legge C. 3867 recante ratifica ed esecuzione del predetto Accordo nelle cui premesse si sottolineava la necessità di avviare, in seguito all'esito del *referendum* sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea, una riflessione sulla sede centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti, prevista a Londra, con sedi distaccate a Parigi e Monaco, fermo restando che l'Italia può aspirare comunque a una sede regionale e ritenuto di dover tradurre tale riflessione in una richiesta;

ricordato altresì che nello scorso mese di luglio il Governo italiano ha lanciato la candidatura ufficiale della città di Milano come nuova sede dell'Agenzia

europea del farmaco (EMA, *European Medicines Agency*) che entro il 2019 dovrà lasciare l'attuale quartier generale di Londra a causa della scelta della Regno Unito di uscire dall'Unione europea e sottolineato altresì che nel corrente mese di settembre si è costituito un intergruppo parlamentare al fine di affiancare l'azione del Governo a favore della candidatura della città di Milano a nuova sede dell'EMA, rispetto alla quale una sezione del tribunale unificato dei brevetti sarebbe funzionale in una logica di distretto;

sottolineato anche che l'articolo 15 introduce specifici criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943, relativa alla protezione dei segreti commerciali e al contrasto agli illeciti in materia, da recepire entro il 9 giugno 2018;

rammentato che l'articolo 6 contiene la delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni

del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio; il legislatore nazionale dovrà individuare le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione; al riguardo, sottolineato che sarà esercitata l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare;

evidenziato che l'articolo 7 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

## ALLEGATO 3

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5).****PARERE APPROVATO**

La X Commissione Attività produttive, esaminata, per le parti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5);

osservato che la Relazione, trasmessa alle Camere il 5 aprile 2017, ha la finalità di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno precedente;

sottolineato altresì che la Relazione ha lo scopo di recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari; essa rappresenta pertanto il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

rilevato che la X Commissione nel 2016 ha dato un importante contributo, esaminando provvedimenti in fase ascendente, nell'ambito delle materie di propria competenza e approvando 13 documenti finali (8 dei quali in congiuntamente ad altre Commissioni), ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del regolamento, inviati al Governo e alle istituzioni europee per intervenire efficacemente nella fase di formazione delle normative e delle politiche europee, secondo quanto previsto dal trat-

tato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea; ricordato in particolare che:

con riferimento alle politiche per l'energia, la X Commissione ha approvato il Doc. XVIII, n. 34, sulla proposta di regolamento relativamente alle statistiche europee in tema di gas naturale e di energia elettrica (di cui alla COM(2015) 496 final); il Doc. XVIII, n. 44, in materia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico (di cui alla COM(2016) 52 final; il Doc. XVIII, n. 47, sulla Comunicazione della Commissione relativa ad una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (di cui alla COM(2016) n. 49 final);

con riferimento alle politiche per l'impresa, la X Commissione ha approvato il Doc. XVIII, n. 45, relativo alla comunicazione della Commissione europea sull'acciaio (COM (2016) 155 final) in cui si affrontano le complesse tematiche della riforma degli strumenti di difesa commerciale;

con riferimento alla tutela dei consumatori, nel 2016 sono stati forniti contributi ai negoziati di diverse proposte normative oggetto del cosiddetto Pacchetto *e-commerce* (COM(2015) 627 final, COM(2015) 633 final, COM(2015) 634 final e COM(2015) 635 final) sul quale le Commissioni riunite IX e X hanno approvato tre documenti finali (Doc. XVIII, 38, 39 e 40);

con riferimento alla Strategia per il mercato unico digitale (di cui alle COM (2015) 192 final, COM(2016)176 final,

COM(2016)178 final e (COM(2016)180 final)), le Commissioni riunite IX e X hanno approvato rispettivamente i Doc. XVIII, n. 37, n. 48, n. 49 e n. 50;

con riferimento alle politiche volte a promuovere la riduzione delle emissioni (di cui alla COM(2015) 337 final) e la strategia dell'Unione europea in materia di riscaldamento e raffreddamento (di cui alla COM(2015) 51 final) le Commissioni riunite VIII e X hanno approvato i Doc. XVIII, n. 31 e 46;

sottolineato positivamente che la Commissione europea ha costantemente

risposto ai documenti finali inviati offrendo un proficuo riscontro al lavoro in fase ascendente delle Commissioni parlamentari nell'ambito del dialogo politico;

auspicato che per il futuro la Relazione possa assolvere sempre più compiutamente alla funzione di controllo *ex post* attraverso l'esplicitazione di elementi più puntuali di riscontro tra gli orientamenti espressi dagli organi parlamentari e le posizioni adottate dal Governo,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (C. 4638 Governo, approvato dal Senato).****RELAZIONE APPROVATA**

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge (C. 4638 Governo) recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 », relativamente alle parti di propria competenza;

richiamato, in linea generale, quanto segnalato dalla Corte dei Conti, in sede di udienza per il rilascio del giudizio di parificazione del Rendiconto generale dello Stato, circa il fatto che:

« ... si evidenzia una sostanziale tenuta dei conti entro un quadro d'assieme che vede progressivamente ricondotti all'equilibrio di bilancio alcuni principali comparti quali quelli riguardanti le Amministrazioni locali, assegnandosi allo Stato centrale un ruolo strategico nel perseguimento degli obiettivi programmatici »;

« ... particolarmente incoraggiante appare il livello raggiunto dall'avanzo primario che, in una condizione di crescita economica ancora alquanto lenta, costituisce un parametro decisivo per avviare a riduzione il debito pubblico secondo il profilo programmatico tracciato »;

« ... la questione di fondo per il nostro Paese riguarda, ancora una volta, il modo di poter conciliare l'esigenza vitale di un recupero di tassi di crescita economica più elevati con il mantenimento di condizioni di sicurezza nella gestione della finanza pubblica. È stato già più volte rilevato come il passaggio sia reso più difficile proprio da una ripresa economica che, in Italia, ancora non raggiunge il ritmo della media europea, anche se già in

parte rafforzata dagli interventi avviati nella direzione di un più alto saggio di accumulazione e di un maggiore stimolo alla produttività »;

« ... va osservato che il Governo, in accordo con la Commissione europea, ha impostato una strategia di *fiscal policy* che non pone certo in discussione l'obiettivo di riduzione del disavanzo pubblico, ma ne modula, con maggiore flessibilità, la velocità di aggiustamento verso il c.d. "obiettivo di medio termine". E ciò per non penalizzare ulteriormente una ripresa economica ancora lenta »,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) anche in riferimento alle annotazioni della Corte dei Conti, segnali la Commissione di merito al Governo le esigenze:

del rafforzamento del monitoraggio delle Amministrazioni sui volumi di spesa centralizzati;

del miglioramento del *trend* della capacità di pagamento al fine di evitare accumuli di passività e di ridurre i tempi di pagamento dei debiti commerciali;

della prevenzione della formazione di significativi debiti fuori bilancio;

del più ampio ricorso da parte delle Amministrazioni ad indicatori di risultato e d'impatto per la misurazione degli obiettivi;



dell'avanzamento dei processi di riforma della struttura della spesa pubblica e del sistema tributario;

b) sul versante delle politiche di coesione, segnali la Commissione di merito al Governo la consistenza dei residui passivi del Fondo per lo sviluppo e la coesione (circa 15 miliardi) e le connesse necessità di accelerazione tanto delle procedure di chiusura della rendicontazione, quanto del perseguimento degli obiettivi strategici di cui alla delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 in materia di riparto tematico delle risorse (circa 38 miliardi) del FSC 2014-2020;

c) in riferimento alle missioni ed ai programmi MiSE complessivamente considerati, segnali la Commissione di merito al Governo la prevalenza nel suo stato di previsione – evidenziata anche dalla Corte dei Conti – di gestioni strategiche di altri ministeri o di attività storicizzate non riconducibili ad attività strategiche della Direttiva annuale, nonché – in riferimento ai residui propri riconducibili per circa 1,7 miliardi di euro a somme impegnate ma non pagate per contributi alle imprese per investimenti – le questioni dei tempi dei processi di attuazione dei programmi di finanziamento e dell'assegnazione di risorse da parte del MEF al MiSE in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario;

d) in riferimento al programma 7 della missione MISE n. 10 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», segnali la Commissione di merito al Governo l'opportunità della tempestiva revisione del meccanismo di funzionamento della Ricerca di sistema elettrico nazionale in un'ottica di integrazione del Piano triennale in materia con gli obiettivi strategici di più lungo periodo, nonché l'esigenza del miglioramento della capacità di pianificazione progettuale della SO.G.I.N.;

e) posto che nel 2016 – come ricordato dalla Corte dei Conti – «... la spesa diretta dello Stato per investimenti rappresenta solo il 12,5 per cento degli stanziamenti definitivi in conto capitale...» e

che «ricomprendendo tra gli investimenti anche i contributi e i trasferimenti in conto capitale, nel 2016 i pagamenti raggiungono gli 8,9 miliardi (-1,6 per cento rispetto al 2015)...», segnali la Commissione di merito al Governo il peculiare rilievo assunto dalla spesa per contributi agli investimenti per imprese private di cui al programma 7 della missione MiSE n. 11 «Competitività e sviluppo delle imprese» e, in particolare, il rilievo del rifinanziamento, nel 2016, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per circa 900 milioni di euro, nonché delle semplificazioni introdotte per il migliore ricorso alla «Nuova Sabatini»; in riferimento al programma 5 della missione n. 11, segnali la Commissione di merito al Governo la complessità della gestione di importanti dotazioni per il comparto difesa secondo un modello di controllo finanziario-amministrativo da parte del MISE e di programmazione e gestione progettuale da parte del Ministero della difesa;

f) in riferimento alla missione MiSE n.16 «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo», segnali la Commissione di merito al Governo l'utilità del sempre maggiore coordinamento tra Piano straordinario per la promozione del *made in Italy* ed ordinarie azioni di sostegno delle imprese italiane nei mercati internazionali, nonché del puntuale monitoraggio dell'effettivo impatto del suddetto Piano;

g) posto che – come rammentato dalla Corte dei Conti – nel 2016, gli stanziamenti per la ricerca sono risultati prossimi ai 3 miliardi di euro, « sostanzialmente in linea con l'importo relativo al 2015, ma attestandosi su un valore nettamente inferiore a quello di soli pochi anni prima (poco meno di 4 miliardi nel 2010) », in riferimento alla missione «Ricerca e innovazione» del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, segnali la Commissione di merito al Governo:

1. il rilievo della semplificazione delle procedure di concessione dei finanziamenti alla ricerca nell'ottica dell'inte-

grazione di programmazione e *governance* di risorse nazionali e comunitarie e di partenariato pubblico-privato fatta propria dal Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2015-2020;

2. la centralità della valutazione della qualità della ricerca da parte dell'ANVUR per il finanziamento dei progetti premiali a carico del Fondo di funzionamento degli Enti di ricerca-FOE;

3. la criticità del finanziamento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) solo attraverso fondi originariamente destinati a progetti di ricerca di base (PRIN), stante il venir meno, a partire dal 2010, del finanziamento relativo a FIRB e FAR, con il conseguente stallo di interventi straordinari di sostegno e sviluppo di attività di ricerca fondamentale e industriale;

4. il ruolo cruciale dello specifico Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) per il PON Ricerca e innovazione 2014-2020 e della nuova programmazione per i cluster tecnologici con un finanziamento di oltre 300 milioni di euro;

5. l'esigenza, ancora, dell'azione coordinata per il miglioramento qualitativo e

quantitativo della partecipazione italiana al programma quadro europeo di ricerca e innovazione Horizon 2020;

*h)* in riferimento alla missione « Turismo » ed al programma « Sviluppo e competitività del turismo » del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, segnali la Commissione di merito al Governo l'esigenza di ottimizzazione e di progressivo rafforzamento degli stanziamenti dedicati (nel 2016, circa 46 milioni di euro e circa 156 milioni di residui) in coerenza con l'impianto complessivo e con le linee guida del nuovo Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia 2017-2022 e con particolare riferimento ai crediti d'imposta per la riqualificazione della ricettività e la digitalizzazione del sistema turistico, alla rete infrastrutturale per accessibilità ed intermodalità, alla digitalizzazione della promozione.; segnali altresì – anche sulla scorta delle annotazioni della Corte dei Conti – le difficoltà di avvio dei progetti interregionali e di eccellenza coinvolgenti le Regioni, nonché dei progetti innovativi coinvolgenti gli Enti locali.

## ALLEGATO 5

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (C. 4639 Governo, approvato dal Senato).**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

### RELAZIONE APPROVATA

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge (C. 4639 Governo) recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 » con riferimento: alla Tabella n. 2 recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 3 recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 7 recante lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 13 recante lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, limitatamente alle parti di competenza;

rammentato che la previsione assestata di competenza del saldo risultante

dal disegno di legge in esame presenta una variazione di segno negativo pari a 17,4 miliardi di euro, e che tale variazione negativa è determinata dal peggioramento per 21,9 miliardi di euro per atti amministrativi e dal miglioramento per 4,5 miliardi di euro indotto dalle proposte recate dal medesimo disegno di legge e comportanti aumento di entrate per 2,8 miliardi di euro e riduzione di spesa per interessi per 1,9 miliardi di euro, riduzione parzialmente compensata da aumento di spesa corrente ed in conto capitale per circa 300 milioni di euro;

rammentati altresì:

l'impatto sul peggioramento del saldo netto da finanziare degli effetti del decreto-legge n. 237 del 2016 (c.d. decreto « salva-risparmio ») sulla voce relativa alle acquisizioni di attività finanziarie (+ 20.000 milioni di euro in termini di competenza e cassa);

l'incremento delle spese in conto capitale di soli 45 milioni di euro per competenza e di circa 2,5 miliardi di euro per cassa in ragione, tra l'altro, dello smaltimento di circa 1,26 miliardi di euro di residui relativi ai contributi alle imprese per investimenti (di cui 900 milioni di euro per il programma di investimenti di Ferrovie dello Stato, 200 milioni di euro per il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, 65 milioni di euro per il Fondo competitività e sviluppo) e di circa 1 miliardo di euro per residui relativi a contributi agli investimenti destinati a pubbliche amministrazioni (uffici speciali per la città de L'Aquila e per i comuni del cratere per ricostruzione e rilancio socio-economico);

nell'ambito della Tabella n. 3 MiSE, la variazione in aumento della missione « Competitività e sviluppo delle imprese » per 447 milioni di cassa a seguito di maggiori assegnazioni al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al Fondo per la competitività e lo sviluppo e ai contratti di sviluppo (programma 7 « Incentivazione del sistema produttivo »: finanziamenti agevolati e contributi in conto interessi ed in conto capitale per lo svi-

luppo delle imprese per circa 222 milioni di euro; garanzie a sostegno del credito alle PMI per circa 197 milioni di euro);

la disposizione dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame – modificativa dell'articolo 3, comma 3, della legge di bilancio per il 2017, in materia di quantificazione dell'importo massimo degli impegni assumibili da SACE Spa per l'anno finanziario 2017 – operante una riduzione da 5 a 2 miliardi di euro delle garanzie di durata fino a due anni ed un aumento da 14 a 17 miliardi di euro delle garanzie di durata superiore ai due anni,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con la seguente osservazione:*

segnali la Commissione di merito al Governo l'opportunità di una valutazione dello smaltimento dei residui e delle variazioni di cassa che, fermo restando il necessario equilibrio tra disciplina fiscale ed impulso alle politiche attive, tenga in particolare conto il ruolo di capitoli di bilancio di peculiare rilievo per la competitività e lo sviluppo del sistema produttivo.

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli</i> )	189
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata</i> )	192
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> )	194
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione approvata</i> )	195
Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. Testo unificato C. 76 Realacci e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> )	190
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> )	196

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.**  
C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.**  
C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).**

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica preliminarmente che non sono stati

presentati emendamenti riferiti alle parti di competenza del disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

Dà quindi la parola alla relatrice per l'illustrazione delle sue proposte di relazione sul disegno di legge recante il rendiconto per l'anno 2016 e sulle Tabelle n. 2 e n. 4 allegate al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, illustra le proprie proposte di relazione favorevole sul disegno di legge recante il rendiconto per l'anno 2016 e sulle Tabelle n. 2 e n. 4 allegate al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017 (*vedi allegati 1, 2 e 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione formulate dalla relatrice con riferimento al disegno di legge recante il rendiconto per l'anno 2016 e alle Tabelle n. 2 e n. 4, allegate al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017.

Delibera, altresì, di nominare la deputata Antonella Incerti quale relatrice presso la V Commissione.

**Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati.**

**Testo unificato C. 76 Realacci e abb.**

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la Commissione esamina oggi in sede consultiva il testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 76 e abbinate, recante disposizioni in materia di legaliz-

zazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati, nel testo risultante a conclusione dell'esame in sede referente.

Dà quindi la parola alla relatrice, deputata Patrizia Maestri, per la sua relazione introduttiva e l'illustrazione della sua proposta di parere.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, segnala che il testo in esame consta di dieci articoli e che l'articolo 1 indica, quali finalità della legge, la regolamentazione dell'uso dei medicinali a base di *cannabis*, la promozione della ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della *cannabis* ad uso medico e il sostegno allo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della *cannabis*, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di *cannabis* da parte dei pazienti.

Rileva che l'articolo 2 reca la definizione di uso medico, mentre l'articolo 3 disciplina le modalità di prescrizione da parte dei medici delle preparazioni magistrali a base di *cannabis*. L'articolo 4 dispone il monitoraggio a fini epidemiologici e di sorveglianza da parte dell'Istituto superiore di sanità (ISS) del consumo di *cannabis* ad uso medico. L'articolo 5 detta disposizioni per la programmazione della produzione nazionale da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. L'articolo 6 disciplina, invece, le modalità di produzione e trasformazione di *cannabis* ad uso medico, mentre l'articolo 7 regola le modalità con le quali il Ministero della salute provvede allo svolgimento di specifiche attività informative nei confronti dei medici e dei farmacisti sull'impiego dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*. L'articolo 8 prevede la possibilità per le Università e le società medico-scientifiche di promuovere la conduzione di studi pre-clinici, clinici, osservazionali, epidemiologici sull'uso appropriato dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*. Il successivo articolo 9 introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che reca il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati

di tossicodipendenza. Infine, l'articolo 10 dispone l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento sui medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*.

In conclusione, come risulta dalla sommaria illustrazione dei contenuti del provvedimento, non risultando profili riconducibili alle competenze della XI Commissione, propone di esprimere su di esso un parere favorevole.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relattrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relattrice (*vedi allegato 4*).

**La seduta termina alle 14.45.**

## ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.****RELAZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4638, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, approvato dal Senato della Repubblica;

rilevato che, nel corso dell'esercizio 2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha gestito risorse per un ammontare pari a 118,335 miliardi di euro in termini di stanziamenti definitivi di competenza;

osservato che, nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le risorse destinate alla missione « Politiche previdenziali » hanno subito una rilevante contrazione rispetto all'anno 2015, anno in cui le poste di bilancio comprendevano anche 4,5 miliardi di euro relativi al ripiano di sospesi di Tesoreria conseguenti al riaccertamento straordinario dei residui disposto dal decreto-legge n. 66 del 2014 e circa 2,8 miliardi di euro destinati all'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, destinati prevalentemente al pagamento degli arretrati, essendo la quota che si riflette sugli esercizi successivi quantificabile in circa 500 milioni di euro;

preso atto che tale riduzione è principalmente riconducibile all'andamento delle spese comprese nella missione relativa alle « Politiche previdenziali », i cui stanziamenti di competenza erano passati tra il 2014 e il 2015 da 80,35 miliardi di

euro a 92,64 miliardi di euro, in considerazione delle spese dovute al ripiano delle anticipazioni concesse all'INPS in seguito alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui passivi e al ripiano dei debiti nei confronti degli enti previdenziali, oltre che a maggiori trasferimenti alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali da finanziarsi dallo Stato;

osservato che dai dati forniti dal Rendiconto risulta che, per il finanziamento dei provvedimenti della sesta, settima e ottava salvaguardia, sono state utilizzate risorse a valere sulle autorizzazioni di spesa dei provvedimenti di salvaguardia precedenti, per le sovrastime delle platee potenzialmente interessate evidenziate, che hanno comportato, secondo quanto riportato anche nella relazione della Corte dei conti, economie quantificabili in circa 1,9 miliardi di euro per il periodo 2016-2023;

rilevato che, confermando le caratteristiche riscontrate negli esercizi già trascorsi, gli stanziamenti di competenza del Ministero sono pressoché interamente riconducibili a spese correnti, che rappresentano oltre il 99 per cento del totale, e che, anche nel 2016, oltre il 99 per cento del totale rientra nella categoria economica dei « trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche », la quasi totalità dei quali è destinata ad altre amministrazioni pubbliche e, segnatamente, agli enti previdenziali;

preso atto che nella relazione della Corte dei conti sul rendiconto, ripropo-



nendo un'osservazione già formulata con riferimento all'anno 2015, si evidenzia che quasi tutti i capitoli della missione « Politiche previdenziali » presentano rilevanti residui finali con importi superiori ai 50 milioni di euro, evidenziandosi come tale andamento sia strettamente connesso alle modalità di svolgimento delle procedure di spesa, per effetto delle quali gli impegni sono assunti nell'esercizio di competenza, mentre i pagamenti sono effettuati negli anni successivi nel momento in cui gli enti previdenziali presentano i rendiconti al Ministero vigilante;

condiviso l'invito formulato dalla Corte dei conti a migliorare la programmazione dei fabbisogni degli istituti di previdenza e le modalità della comunicazione tra tali istituti e il Ministero, anche al fine di conferire maggiore significatività alle previsioni riportate nel bilancio dello Stato;

condivise, altresì, le osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella propria relazione sul rendiconto, nella quale si sono nuovamente richiamate le difficoltà di completamento della riforma dell'assetto organizzativo dell'INPS, evidenziando che alla necessaria fase di riduzione degli organi dei principali enti previdenziali non ha fatto ancora seguito un complessivo processo di razionalizzazione del modello di *governance* dell'Istituto, che opera at-

traverso la concentrazione nel Presidente delle competenze prima attribuite al consiglio di amministrazione;

preso atto che, per quanto riguarda la Missione « Politiche per il lavoro », si è registrato un significativo decremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione del 52 per cento rispetto all'esercizio 2015, dovuto in particolare alla contrazione della spesa per gli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, che appare riferibile essenzialmente all'introduzione di requisiti sempre più stringenti per l'accesso ai benefici, in vista del loro definitivo superamento;

osservato che il programma « Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione » della Missione « Politiche per il lavoro » presenta uno stanziamento definitivo di competenza di 110 milioni di euro, che, pur registrando un apprezzabile aumento rispetto all'esercizio 2015, appare ancora sottodimensionato rispetto all'esigenza di un consistente potenziamento degli interventi volti a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e la ricollocazione dei lavoratori che abbiano perso la propria occupazione,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (C. 4639 Governo, approvato dal Senato).**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).**

**RELAZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge Atto Camera n. 4639, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017, con

riferimento alla Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (C. 4639 Governo, approvato dal Senato).**

**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).**

**RELAZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge Atto Camera n. 4639, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017, con riferimento alla Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza;

osservato che il disegno di legge propone, con riferimento agli stanziamenti di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un incremento delle spese, in termini di competenza, per circa 308 milioni di euro e, in termini di cassa, per circa 211 milioni di euro, oltre a un incremento dei residui di circa 15,26 miliardi di euro, che, come di consueto, trae origine dall'esigenza di adeguare gli importi presunti previsti in sede di approvazione del bilancio per il 2017 a quelli risultanti dal rendiconto riferito all'anno 2016;

rilevato che, con riferimento alla Missione « Politiche per il lavoro », si prevede un significativo incremento degli stanziamenti del programma « Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione » e, in particolare, del capitolo concernente gli

oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto, i cui stanziamenti in termini di competenza e di cassa si incrementano di 1,36 miliardi di euro, in relazione alle maggiori esigenze;

preso atto che si prevede anche un significativo incremento dei residui sia per il capitolo concernente gli oneri relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di disoccupazione, con particolare riferimento al finanziamento della NASpI e della DIS-COLL, sia per il capitolo relativo al Fondo sociale per occupazione e formazione, per il quale, contestualmente, si prevede un incremento delle dotazioni di competenza di 75 milioni di euro;

rilevata l'opportunità, in un contesto produttivo nel quale permangono effetti sul piano occupazionale della profonda e prolungata crisi economica degli ultimi anni, di verificare, anche alla luce dell'andamento della spesa riferita agli ammortizzatori sociali, la possibilità di riconsiderare, almeno in via temporanea, i requisiti di accesso ai vigenti strumenti di politica passiva del lavoro,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati (Testo unificato C. 76 Realacci e abb.).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,  
esaminato il testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 76 e abbinate, recante disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della la-

vorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute (Relazioni alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli) .....	197
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	199
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	200

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZATI.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.**

**Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute.**  
(Relazioni alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato il 20 settembre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2016 e del disegno di legge di assestamento

del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017, che saranno esaminati congiuntamente per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento.

Avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge sull'assestamento del bilancio dello Stato.

Non essendovi richieste di intervento, invita il relatore a formulare una proposta di relazione alla V Commissione sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 e, quindi, una proposta di relazione sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

Ezio Primo CASATI (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4638, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (*vedi allegato 1*) e una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4639, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello

Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017, con riferimento alle tabelle di competenza (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4638, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4639, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017, con riferimento alla Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza, e alla Tabella n. 14, relativa allo stato di previsione del Ministero della salute. Delibera altresì di nominare il deputato Casati quale relatore presso la V Commissione.

**La seduta termina alle 14.45.**

ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3973 Governo, recante: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2016 »,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639  
Governo, approvato dal Senato.**

**Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute.**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4639 Governo, approvato dal Senato, recante: « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 »;

viste, in particolare, la Tabella n. 14, recante lo stato di previsione del Ministero della salute, nonché, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e la Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

rilevato, in relazione allo stato di previsione del Ministero della salute, che il capitolo 2401, relativo agli indennizzi ai soggetti emotrasfusi, con le variazioni disposte attraverso il disegno di legge di assestamento, presenta una riduzione di cassa pari a 100 milioni di euro;

espresso il timore che tale riduzione possa comportare una dilazione nel pagamento dei predetti indennizzi e segnalata, inoltre, l'esigenza che il Ministero della salute destini alle attività di definizione delle procedure di transazione un numero

di unità di personale adeguato a garantire una rapida conclusione delle procedure stesse;

segnalato, per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che la cospicua riduzione registrata con riferimento al capitolo 2862 deriva dalla mancata conclusione di specifici accordi tra il Governo e le regioni a statuto speciale, con la conseguente rideterminazione del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato attraverso un maggiore contributo delle regioni a statuto ordinario;

ravvisata l'evidente iniquità di tale meccanismo di compensazione e sottolineato che la sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 2017, dichiarando inammissibili o non fondati i ricorsi delle regioni a statuto speciale concernenti la disposizione di cui al comma 680 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), che dovrebbe assicurare che, a partire dal 2018 il mancato accordo non possa più comportare una riduzione delle risorse a carico delle sole regioni a statuto ordinario;

ribadita, in relazione allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle



politiche sociali, la necessità di evitare che in sede di Conferenza Stato-regioni sia sancita la rinuncia al trasferimento di risorse allocate sui fondi sociali in sostituzione di altre misure di contenimento della spesa, ponendosi con ogni evidenza tale scelta in conflitto con le decisioni del

Parlamento, ed evidenziata in ogni caso l'esigenza di incrementare la dotazione del Fondo per le non autosufficienze,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE****(Agricoltura)****S O M M A R I O****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione del professor Luigi Russo, docente di diritto agrario presso l'Università degli studi di Ferrara e dell'avvocato William Di Cicco, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian, concernenti disposizioni in materia di agricoltura contadina .....	202
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	203
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 5</i> ) .....	203
ALLEGATO 1 (Proposta di relazione della Relatrice approvata dalla Commissione) .....	208
ALLEGATO 2 (Proposta di parere della Relatrice approvata dalla Commissione) .....	209
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4638 – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4639</i> ) .....	203
ALLEGATO 3 (Proposta di relazione del Relatore approvata dalla Commissione) .....	211
ALLEGATO 4 (Proposta di relazione del Relatore approvata dalla Commissione) .....	212
ALLEGATO 5 (Proposta di relazione alternativa presentata dal Gruppo MoVimento 5 Stelle) .	213
Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della <i>cannabis</i> ad uso medico. Testo unificato C. 76 Realacci e abb. (Parere Commissioni II e XII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	204

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 26 settembre 2017.*

**Audizione del professor Luigi Russo, docente di diritto agrario presso l'Università degli studi di**

**Ferrara e dell'avvocato William Di Cicco, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian, concernenti disposizioni in materia di agricoltura contadina.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.45.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.**  
(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5.**  
(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 5).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 21 settembre scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a concludere l'esame di competenza entro la giornata odierna. Ricorda altresì che nella seduta del 21 settembre scorso la relatrice, onorevole Venittelli, ha introdotto la discussione.

Avverte che il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge di delegazione europea è scaduto

alle ore 14 della giornata di ieri, lunedì 25 settembre e che non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare una proposta di relazione sul disegno di legge di delegazione europea C. 4620.

Laura VENITTELLI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole presentata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

La Commissione passa quindi all'esame della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5) e alla relativa deliberazione.

Laura VENITTELLI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, presentata dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.**

**Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.**  
(Relazioni alla V Commissione).

*(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4638 – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4639).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 21 settembre scorso.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimersi nella seduta odierna, per permettere alla Commissione Bilancio di concludere l'esame dei provvedimenti in titolo nella giornata di domani.

Ricorda che, nella seduta del 21 settembre scorso, il relatore, onorevole Cova, ha introdotto la discussione, nel corso della quale sono intervenuti i colleghi Gallinella e Mongiello.

Ricorda altresì che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento è scaduto alle ore 14 di ieri, lunedì 25 settembre e che non sono state presentate proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la Commissione passerà alle deliberazioni sulle proposte di relazione, cominciando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (C. 4638).

Invita dunque il relatore a formulare una proposta di relazione sul disegno di legge C. 4638.

Paolo COVA (PD), prima di procedere all'illustrazione della proposta di relazione che ha predisposto, fa presente di aver provveduto ad inoltrare al MIPAAF la richiesta di informazioni avanzata dal collega Gallinella nella seduta del 21 settembre scorso e di essere ancora in attesa di ricevere una risposta al riguardo.

Illustra quindi una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4638 (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge C. 4638 (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente*, invita il relatore a formulare una proposta di relazione sul disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno fi-

nanziario 2017 (C. 4639), con riferimento alla Tabella n. 12, recante lo Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Paolo COVA (PD) illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4639 (*vedi allegato 4*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che in relazione al disegno di legge di assestamento è stata presentata dai deputati del Movimento 5 Stelle una proposta alternativa di relazione che si esprime in senso contrario (*vedi allegato 5*). Avverte altresì che tale proposta sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta quella formulata dal relatore; altrimenti, s'intenderà preclusa.

La Commissione approva quindi la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno 2017, con riferimento alla tabella n. 12 concernente lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (*vedi allegato 4*), e nomina il deputato Cova quale relatore per riferire sui provvedimenti presso la Commissione Bilancio sui provvedimenti in oggetto.

**Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso medico.**

**Testo unificato C. 76 Realacci e abb.**

(Parere Commissioni II e XII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dell'atto in titolo.

Luca SANI, *presidente* e relatore, fa presente che il testo unificato delle proposte di legge in esame, adottato quale testo base per il seguito dell'esame dalle Commissioni riunite II e XII, reca un complesso di disposizioni riferite alla coltivazione ed alla somministrazione della

*cannabis* ad uso medico. Rispetto alle originarie proposte di legge in discussione presso le Commissioni riunite, il campo dell'intervento legislativo risulta dunque ristretto.

Prima di entrare nel merito dei contenuti del testo, ricorda che il tema ha una particolare rilevanza per la Commissione che – ricorda – ha esaminato ed approvato in sede legislativa il testo unificato delle proposte di legge 1373, 1797, 1859 e 2987 recante: Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, poi approvato in via definitiva dal Senato e divenuto legge (si tratta della legge n. 242 del 2 dicembre 2016 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2016).

Ricorda che la legge approvata dalla Commissione in sede legislativa prevede forme di sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa (*Cannabis sativa* L.) con riferimento alle coltivazioni rientranti tra le « varietà ammesse » iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole che non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, anche al fine di assicurare un ulteriore incremento dell'importanza e della vitalità del settore primario.

Osserva, infatti, che la canapa è in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e alla perdita di biodiversità, nonché di fungere come coltura da rotazione. La nuova normativa riguarda una molteplicità di settori e impieghi: essi sono relativi alla coltivazione e alla trasformazione, alla incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati provenienti da filiere locali, allo sviluppo di filiere territoriali che valorizzino la ricerca, l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale, alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori e, infine, quelli relativi alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.

Da ultimo, rileva che la nuova normativa riguarda gli obblighi posti a carico del coltivatore, i controlli e le sanzioni. Il testo che abbiamo approvato prevede poi che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea, destini annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.

Sottolinea che, sempre nell'ambito degli usi della Cannabis diversi da quello ludico – che resta vietato e disciplinato dal testo unico sugli stupefacenti – la proposta di legge all'esame disciplina la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico prevedendo, sostanzialmente, l'estensione e l'applicazione su scala nazionale di quanto già previsto a livello regionale da alcune regioni italiane nelle quali è già consentita l'erogazione e, in alcuni casi la produzione, dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche.

In questo senso, evidenzia che una specifica menzione merita la legislazione regionale toscana dove, al fine di conseguire una significativa riduzione dei costi derivanti dall'importazione di farmaci non ancora commercializzati, la legge 20/2015 prevede la possibilità per la Giunta regionale di stipulare convenzioni ed avviare azioni sperimentali con centri e istituti autorizzati ai sensi della normativa.

Senza entrare nel merito dei numerosi studi che hanno accertato il potenziale terapeutico dei cannabinoidi, fa presente che, attualmente, il principale farmaco impiegato in Europa a base di Cannabis è il Sativex, prodotto nel Regno Unito, che ha costi di acquisto molto elevati.

Osserva che alcuni dati tratti da uno studio condotto dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa dimostrano che l'adozione di iniziative volte a consentire, su scala nazionale, la coltivazione, la trasformazione e la distribuzione della cannabis ad uso medico, consentirebbe al nostro Paese di beneficiare di considerevoli risparmi di spesa.

Sulla base di una stima dei pazienti che ne fanno ricorso, la spesa annua per il Sativex si aggira infatti intorno a 83.176.605 euro.

Rileva inoltre che lo studio condotto dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa dimostra che, procedendo nel senso prima indicato e tenendo conto di una serie di fattori (quali, il clima favorevole allo sviluppo della pianta presente nel nostro Paese, la possibilità di disporre di una produzione attraverso una filiera corta sul territorio e alla luce dei dati provenienti dal mercato americano dove farmaci simili al Sativex arrivano a costare 20 dollari a fronte delle 175 sterline del Sativex), si potrebbe ottenere un abbattimento del costo di acquisto del medicinale del 90 per cento, portando sul mercato italiano un prodotto al costo di 40 euro al pezzo, a fronte degli attuali 470 euro.

Osserva quindi che il testo unificato in esame fornisce certamente una risposta in questa direzione.

Segnala che la proposta – che si compone di 10 articoli – è infatti volta, come si evince dall'articolo 1, a: regolamentare l'uso dei medicinali a base di cannabis, garantendo l'equità nell'accesso a tali medicinali da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti.

L'articolo 2 definisce cosa debba intendersi per uso medico di medicinali a base di cannabis, limitandolo all'assunzione di ciò che il medico curante prescrive dopo valutazione del paziente e diagnosi, per una eventuale opportuna terapia.

Con l'articolo 3 vengono definite le modalità di prescrizione di tali medicinali (posologia e durata del trattamento) e viene stabilita la loro necessaria conformità agli impieghi previsti dal decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 (che indica le funzioni dell'Organismo statale per la cannabis, previsto dagli articoli

23 e 28 della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961). Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi della Legge n. 94 del 1998, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria.

L'articolo 4 stabilisce quindi che l'Istituto superiore di sanità (ISS) monitori le prescrizioni effettuate, anche a fini epidemiologici e di sorveglianza. Con tale obiettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono annualmente all'ISS i dati dei pazienti trattati con preparazioni magistrali a base di cannabis e raccolgono informazioni relative ai risultati delle terapie.

Ai sensi dell'articolo 5, ai fini della programmazione della produzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano annualmente all'Organismo statale per la cannabis la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis di cui necessitano.

L'articolo 6 – che reca le disposizioni di maggior interesse per la Commissione – disciplina la produzione e la trasformazione di cannabis ad uso medico, che è assicurata dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

Lo stabilimento è autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis secondo le buone prassi di fabbricazione (GMP: Good Manufacturing Practices) relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione richiamati dalle direttive 2001/83/CE e 2003/94/CE, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Sulla base dell'effettivo fabbisogno, determinato ai sensi dell'articolo 5, lo Stabilimento provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, e per la conduzione di studi clinici.

Ove fosse necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento di Firenze, possono essere individuate, con decreto

del Ministro della salute, altre strutture ritenute idonee, da autorizzare alla coltivazione, con l'obbligo di operare sulla base delle linee guida dell'Organizzazione mondiale della Sanità (GACP: Good agricultural and collecting practice) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento. Tali produzioni debbono poi essere interamente conferite allo Stabilimento ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.

L'articolo 7 interviene in materia di campagne di informazione, stabilendo che il Ministero della salute, attraverso l'Organismo statale per la cannabis, pubblici sul proprio portale i contributi che sono inviati con cadenza semestrale dall'Agenzia italiana del farmaco e dall'Istituto superiore di sanità sullo stato dell'arte delle evidenze scientifiche in materia di uso medico della cannabis, finalizzati alla promozione della conoscenza e della diffusione di informazioni nei confronti dei medici e dei farmacisti sull'impiego di tali medicinali.

Con finalità di ricerca, si prevede quindi all'articolo 8 che le Università e le società medico-scientifiche possano promuovere la conduzione di studi pre-clinici, clinici, osservazionali, epidemiologici, sull'uso appropriato dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) destinate al finanziamento

della ricerca indipendente (artt. 18 e 19, lettera b), numero 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 268, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326). Allo stesso fine, possono essere promossi studi di tecnica farmaceutica presso le facoltà di farmacia e di medicina e studi di genetica delle varietà vegetali di cannabis presso istituti pubblici di ricerca sulle varietà vegetali.

L'articolo 9 reca alcune modifiche al Testo Unico sugli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), inserendo nelle relative tabelle i « Medicinali di origine vegetale a base di cannabis » e contestualmente espungendo dalle fattispecie sanzionate la detenzione delle foglie di cannabis.

L'articolo 10 definisce infine il trattamento fiscale dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis, inserendoli tra i beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento (ovvero nella Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA DI RELAZIONE DELLA RELATRICE APPROVATA  
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4620 Governo, approvato dal Senato, recante: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017;

osservato che l'articolo 1 delega il Governo ad attuare, tra le altre, la direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015 (allegato A, n. 1), per quanto riguarda i marittimi, che ha novellato numerose direttive relative a tutele lavoristiche, in particolare sopprimendo esclusioni e de-

roghe ammesse solo per alcune categorie di lavoratori marittimi;

osservato, inoltre, che l'articolo 1 delega il Governo ad attuare, tra le altre, la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 (allegato A, n. 13) sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate, che detta un quadro giuridico comune per la protezione dei segreti commerciali, nel cui ambito applicativo rientrano anche i dati segreti relativi alle caratteristiche di prodotti agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
IN SENSO FAVOREVOLE.**



## ALLEGATO 2

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5).****PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura, esaminata, per la parte di competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5);

preso atto che essa dà conto dell'impegno del Governo a livello europeo nell'implementazione della PAC 2014-2020, nel coordinamento dei negoziati per la riforma di medio termine del corrente Quadro finanziario e pluriennale 2014-2020 e del cosiddetto regolamento *omnibus* (COM (2016)605 final), ad esso correlato;

preso atto con favore delle misure straordinarie che il Governo è stato autorizzato ad adottare a livello interno, con ripercussioni anche sul piano europeo, a sostegno delle numerose situazioni di crisi in molti settori agricoli, aggravate dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale;

richiamato l'impegno del Governo nella partecipazione ai negoziati per la semplificazione di alcuni strumenti di intervento sui mercati agricoli e nel processo di revisione dei regolamenti delegati e di esecuzione in materia di semplificazione dei pagamenti diretti;

richiamate, sul piano nazionale, le principali azioni intraprese dal Governo per l'implementazione delle misure di sostegno, decise a livello europeo, in particolare per il settore lattiero, ovicaprino e suinicolo, e valutati gli interventi che

hanno riguardato i settori vitivinicolo, oleicolo, zootecnico, risicolo e in materia di OGM;

giudicato positivamente che, con riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, il Governo abbia adottato il decreto interministeriale concernente l'indicazione in etichetta dell'origine della materia prima per il latte ed i prodotti lattiero-caseari;

preso atto che, sul fronte dei controlli ufficiali, nel 2016 è proseguita la verifica della conformità dei prodotti alimentari e dei mezzi tecnici di produzione e che notevoli risultati sono stati raggiunti nell'ambito della tutela *ex officio* svolta dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi;

rilevato inoltre che, nel settore strategico della pesca, il Governo ha implementato le azioni tese a rispettare gli impegni prefissati nell'ambito della politica comune della pesca, di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e che, in relazione all'obbligo di dichiarazione e sbarco delle catture di specie ittiche soggette a limiti di cattura, o a taglie minime, ha contribuito all'elaborazione delle Raccomandazioni congiunte sui piani di gestione degli scarti per le specie che definiscono le tipologie di pesca;

preso atto che il Governo ha provveduto a definire la proroga annuale, al 31 dicembre 2016, del precedente Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015, come stabilito dall'articolo 1,

comma 490, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), anche al fine di garantire la continuità delle misure attivate e di realizzare le azioni previste a sostegno del settore e che, al contempo, è stata ultimata la predisposizione del nuovo documento programmatico nazionale per il settore pesca ed acquacoltura 2017-2019;

osservato infine che, nel quadro del contrasto alla pesca illegale, con l'articolo 39 della legge n. 154 del 2016, sono state introdotte importanti modifiche al regime sanzionatorio in materia di violazioni della normativa vigente che disciplina la pesca marittima,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* si solleciti il Governo ad adoperarsi per rendere più accessibili gli strumenti assicurativi e indennitari alle aziende agricole italiane in crisi, anche rivedendo il quadro giuridico ed economico europeo;

*b)* si solleciti, inoltre, il Governo a proseguire sulla strada – già intrapresa per il latte e i prodotti lattiero caseari – della piena tracciabilità dei prodotti italiani, assicurando l'indicazione in etichetta dell'origine delle materie prime utilizzate;

*c)* si solleciti infine il Governo affinché si giunga ad una pronta definizione in sede europea di un quadro normativo e sanzionatorio per il comparto ittico, che consideri le peculiari caratteristiche del bacino del Mediterraneo e delle specie ivi diffuse.

ALLEGATO 3

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 », per le parti di competenza (C. 4638 Governo, approvato dal Senato);

preso atto favorevolmente dell'aumento degli stanziamenti definitivi per il 2016, rispetto agli stanziamenti iniziali di spesa iscritti nella legge di bilancio per il 2016, di quasi l'11 per cento (per un importo pari a circa 149,7 milioni);

considerato altresì favorevolmente che tale incremento deriva dalla crescita dei trasferimenti in conto capitale (nella misura di quasi il 18 per cento), cui si accompagna una flessione delle spese correnti, e rilevato che la ripresa delle spese in conto capitale rappresenta lo strumento principe per la crescita strutturale del tessuto produttivo agricolo,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## ALLEGATO 4

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.**

**Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.**

**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 » (C. 4639 Governo, approvato dal Senato), con riferimento alla tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

preso atto che per l'anno 2017, a fronte di stanziamenti di spesa iniziali in conto competenza pari a 865,2 milioni di euro, gli stanziamenti assestati ammontano a 903,5 milioni di euro con una variazione in aumento di 38,3 milioni di euro (pari al 4,4 per cento), mentre gli stanziamenti di cassa, rispetto alla previsione iniziale di 884,7 milioni di euro, ammontano con l'assestamento a 1.013

milioni, con un aumento di 128,3 milioni di euro (pari al 14,5 per cento);

considerato che l'incremento delle previsioni iniziali è ascrivibile ad un duplice ordine di fattori:

le variazioni per atto amministrativo, che nel periodo gennaio-maggio 2017 sono state pari, complessivamente, a 21,6 milioni di euro in conto competenza e a 51,6 milioni di euro in conto cassa e le variazioni avanzate con il disegno di legge di assestamento in esame, pari complessivamente a 16,7 milioni di euro in termini di competenza e a circa 76,7 milioni di euro in termini di cassa e a circa 231,6 milioni di euro in termini di residui,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## ALLEGATO 5

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639**  
**Governo, approvato dal Senato.**

**Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.**

**PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La XIII Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo,  
premessi che:

come evidenziato dalla Corte dei Conti la gestione delle risorse assegnate al ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, mostra, per l'anno 2016, una riduzione della capacità di impegno, in particolare nei trasferimenti in conto capitale, e di pagamento;

tale situazione preoccupa circa la capacità di programmazione del suddetto ministero in relazione agli obiettivi da conseguire;

da un esame delle spese per centri di responsabilità si evidenzia che all'ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressione frodi dei prodotti agro-alimentari è assegnato un ammontare di risorse, segnatamente il 3,5 per cento delle dotazioni definitive, che appare del tutto insufficiente a fronteggiare le reali necessità di tutela dei prodotti e l'onerosità delle procedure atte ad espletare i controlli;

criticità significative permangono in ordine alla gestione di alcuni importanti dossier quali il recupero delle somme pagate dallo Stato in luogo degli allevatori del settore caseario (quote latte), la gestione ex ASSI e quella commissariale subentrata ad AGENSUD;

per queste due ultime questioni profili di criticità attengono in particolare ad esposizioni debitorie ancora in essere e di notevole entità ( ex AGENSUD per 265 milioni e 6 milioni per ex ASSI) ma anche la sussistenza di situazioni creditorie controverse in ordine alle quali andrebbero attivati idonei strumenti di riscossione delle partite attive;

in relazione al settore ippico, per il quale non può sottacersi l'inadeguatezza della Amministrazione nell'assicurare, e con puntualità, il pagamento del monte-premi agli operatori ippici, posto che le risultanze finanziarie della gestione stralcio al 31 dicembre 2016 sono indicate per una consistenza di cassa pari a 19, 057 milioni, è necessario che esse vengano interamente destinate ai montepremi e agli ippodromi per le attività 2018;

con riferimento alla spesa dei fondi comunitari per lo sviluppo rurale, le misure nazionali indicate nel PSRN riguardano: gestione del rischio; biodiversità animale; piano irriguo e rete rurale nazionale; tuttavia al 2016 risultano emanati i bandi relativi solo a due delle sette sottomisure del programma;

anche il settore della pesca mostra segnali di lentezza: con riguardo alle risorse europee (FEAMP 2014-2020), con dotazione finanziaria complessiva di 537,26 milioni di risorse comunitarie e di 440,85 milioni di risorse nazionali, l'indice

di pagamento è solo l'8 per cento della dotazione. Sul fronte delle risorse di bilancio, è proseguita l'attuazione in ritardo del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 ed è stato predisposto un nuovo documento programmatico nazionale 2017-2019;

sarebbe altresì necessario specificare nel dettaglio l'ammontare delle spese sostenute per consulenze esterne,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
IN SENSO CONTRARIO.**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) <i>(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)</i> .....	215
Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della <i>cannabis</i> ad uso medico. Testo unificato C. 76 Realacci e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) <i>(Esame e conclusione – Nulla osta)</i> .....	216

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).** (Relazioni alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Michele BORDO, *presidente*, rammenta che lo scorso 20 settembre si è concluso l'esame preliminare dei provvedimenti e che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge di assestamento.

Invita quindi i deputati ad intervenire; nessuno chiedendo di prendere la parola, invita il relatore a formulare le proposte di relazione.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, alla luce delle specifiche competenze della XIV Commissione, propone di riferire favorevolmente su entrambi i provvedimenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte deliberazioni, la proposta di relazione favorevole del relatore sul disegno di legge C. 4638 Governo, approvato dal Senato, recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finan-

ziario 2016 » e sul disegno di legge C. 4639 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 » e sulla allegata Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).

Delibera altresì di nominare il deputato Giulietti relatore presso la V Commissione.

**Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso medico.**

**Testo unificato C. 76 Realacci e abb.**

(Parere alle Commissioni II e XII).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Scuvera, rammenta che la XIV Commissione avvia l'esame in sede consultiva – ai fini del parere da rendere alle Commissioni II e XII – del testo unificato recante Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso medico, elaborato dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali ed adottato quale testo base.

Le finalità del provvedimento sono indicate all'articolo 1:

regolamentare l'uso dei medicinali a base di *cannabis*, garantendo l'equità nell'accesso a tali medicinali da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale;

promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della *cannabis* ad uso medico;

sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della *cannabis*, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di *cannabis* da parte dei pazienti.

L'articolo 2 definisce cosa debba intendersi per uso medico di medicinali a base di *cannabis*, limitandolo all'assunzione di ciò che il medico curante prescrive dopo valutazione del paziente e diagnosi, per una eventuale opportuna terapia.

Con l'articolo 3 vengono definite le modalità di prescrizione di tali medicinali (posologia e durata del trattamento) e viene stabilita la loro necessaria conformità agli impieghi previsti dal decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 (che indica le funzioni dell'Organismo statale per la *cannabis*, previsto dagli articoli 23 e 28 della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961). Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi della legge n. 94 del 1998, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria.

L'articolo 4 stabilisce quindi che l'Istituto superiore di sanità (ISS) monitori le prescrizioni effettuate, anche a fini epidemiologici e di sorveglianza. Con tale obiettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono annualmente all'ISS i dati dei pazienti trattati con preparazioni magistrali a base di *cannabis* e raccolgono informazioni relative ai risultati delle terapie.

Ai sensi dell'articolo 5, ai fini della programmazione della produzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano annualmente all'Organismo statale per la *cannabis* la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di *cannabis* di cui necessitano.

L'articolo 6 disciplina la produzione e la trasformazione di *cannabis* ad uso medico, che è assicurata dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

Lo stabilimento è autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di *cannabis* secondo le buone prassi di fabbricazione (GMP: *Good Manufacturing Practices*) relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione richiamati dalle direttive



2001/83/CE e 2003/94/CE, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Sulla base dell'effettivo fabbisogno, determinato ai sensi dell'articolo 5, lo Stabilimento provvede alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis* in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, e per la conduzione di studi clinici.

Ove fosse necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento di Firenze, possono essere individuate, con decreto del Ministro della salute, altre strutture ritenute idonee, da autorizzare alla coltivazione, con l'obbligo di operare sulla base delle linee guida dell'Organizzazione mondiale della Sanità (GACP: *Good agricultural and collecting practice*) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento. Tali produzioni debbono poi essere interamente conferite allo Stabilimento ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.

L'articolo 7 interviene in materia di campagne di informazione, stabilendo che il Ministero della salute, attraverso l'Organismo statale per la cannabis, pubblici sul proprio portale i contributi che sono inviati con cadenza semestrale dall'Agenzia italiana del farmaco e dall'Istituto superiore di sanità sullo stato dell'arte delle evidenze scientifiche in materia di uso medico della cannabis, finalizzati alla promozione della conoscenza e della diffusione di informazioni nei confronti dei medici e dei farmacisti sull'impiego di tali medicinali.

Con finalità di ricerca, si prevede quindi all'articolo 8 che le Università e le società medico-scientifiche possano promuovere la conduzione di studi pre-clinici,

clinici, osservazionali, epidemiologici, sull'uso appropriato dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) destinate al finanziamento della ricerca indipendente (articoli 18 e 19, lettera *b*), numero 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 268, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326). Allo stesso fine, possono essere promossi studi di tecnica farmaceutica presso le facoltà di farmacia e di medicina e studi di genetica delle varietà vegetali di cannabis presso istituti pubblici di ricerca sulle varietà vegetali.

L'articolo 9 reca alcune modifiche al Testo Unico sugli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), inserendo nelle relative tabelle i «Medicinali di origine vegetale a base di cannabis» ed al contempo espungendo dalle fattispecie sanzionate la detenzione delle foglie di *cannabis*.

L'articolo 10 definisce infine il trattamento fiscale dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*, inserendoli tra i beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento (ovvero nella Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).

Valutati i contenuti del provvedimento propone alla Commissione di esprimersi nella forma del nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata.

**La seduta termina alle 14.25.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	218
Audizione del sindaco di Lonigo, Luca Restello ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	218
Audizione del sindaco di Trissino, Davide Faccio ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	218

*Martedì 26 settembre 2017. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.*

#### **La seduta comincia alle 10.35.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del sindaco di Lonigo, Luca Restello.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Lonigo, Luca Restello, accompagnato dal presidente del Consiglio comunale di Lonigo, Giorgio Nicola Nicolin, che ringrazia della presenza.

Luca RESTELLO, *sindaco di Lonigo*, e Giorgio Nicola NICOLIN, *presidente del consiglio comunale di Lonigo*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (M5S), Laura PUPPATO (PD), Paolo ARRIGONI (LNP), Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Luca RESTELLO, *sindaco di Lonigo*, e Giorgio Nicola NICOLIN, *presidente del Consiglio comunale di Lonigo*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione; sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11.40, è ripresa alle 13.05.**

**Audizione del sindaco di Trissino, Davide Faccio.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Trissino, Davide Faccio, accompagnato dall'assessore all'ambiente, Gianpietro Ramina, e dal di-

rigente dell'ufficio tecnico comunale, Giorgio Gugole, che ringrazia della presenza.

Davide FACCIO, *sindaco di Trissino*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), Paola NUGNES (M5S), Paolo ARRIGONI (LNP), la deputata Chiara BRAGA (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Davide FACCIO, *sindaco di Trissino*, Gianpietro RAMINA, *assessore all'ambiente*

*del comune di Trissino*, e Giorgio GUGOLE, *dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Trissino*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di rappresentanti di Federsanità (*Svolgimento e conclusione*) ..... 220

Sulla pubblicità dei lavori ..... 220

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 26 settembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

#### Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

**Audizione di rappresentanti di Federsanità.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Avverte che sono presenti la dottoressa Rita Potenza, Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa « Tutela salute mentale e riabilitazione dell'età evolutiva » (TSMREE), Dipartimento Salute Mentale dell'ASL RM2, e il dottor Gianluigi Scannapieco, Diret-

tore generale dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) Burlo Garofalo di Trieste. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Rita POTENA, *Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa « Tutela salute mentale e riabilitazione dell'età evolutiva » (TSMREE), Dipartimento Salute Mentale dell'ASL RM2*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Gianluigi SCANNAPIECO, *Direttore Generale dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) Burlo Garofalo di Trieste*, svolge una relazione sui temi all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Venera PADUA (PD), a più riprese, il deputato Francesco PRINA (PD) e Enza Rosetta BLUNDO, *presidente*, a più riprese.

Rita POTENA, *Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa « Tutela salute mentale e riabilitazione dell'età evolutiva » (TSMREE), Dipartimento Salute Mentale dell'ASL RM2*, e Gianluigi SCANNAPIECO, *Direttore generale dell'Istituto di ricovero e*

*cura a carattere scientifico (IRCCS) Burlo Garofalo di Trieste*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in

allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

#### COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; <i>b)</i> Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. Esame emendamenti C. 2801-3132/A .....	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	4
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i> .....	16

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	19
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Atto n. 439 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	19
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	21

### COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

#### SEDE REFERENTE:

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Testo base C. 4619, approvata dalla 8 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 3617 Liuzzi e C. 4007 Quaranta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	23
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	26
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella,	

C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	26
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017 (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	31
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	32
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	32
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	39
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	40
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	41
ALLEGATO 4 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	42
<b>COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:</b>	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. Emendamenti C. 2801 Governo e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	33
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Emendamenti C. 1039-B e abb. approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011. Emendamenti C. 4224 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	33
Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013. Emendamenti C. 4227 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	34
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Emendamenti C. 2305-A/R e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	34
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	34
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331	

Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	34
ALLEGATO 5 ( <i>Testo base adottato</i> ) .....	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	38
AVVERTENZA .....	38
ERRATA CORRIGE .....	38

## II Giustizia

### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	69
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione giustizia</i> ) .....	74
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2017.	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	70
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione giustizia</i> ) .....	75
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole</i> ) ..	72
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamento presentato</i> ) .....	76
ALLEGATO 4 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	77
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. (Doc. LXXXVII, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	72

### COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Esame emendamenti C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-C .....	73
--	----

## IV Difesa

### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole e parere favorevole</i> ) .....	78
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	81
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	82
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	



Disposizioni per l'asestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella 11 (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni su C. 4638 – Relazione favorevole su C. 4639</i> ) ...	79
ALLEGATO 3 ( <i>Prima proposta di relazione del Relatore</i> ) .....	83
ALLEGATO 4 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	85
ALLEGATO 5 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	87
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori .....	89
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; <i>b)</i> Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 2801 Governo e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	89
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011. C. 4224 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	90
Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013. C. 4227 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	90
Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	91
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	91
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione</i> ) .....	92
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5</i> ) .....	94
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039 e abb.-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	96
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	103
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Atto n. 439 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	99

**SEDE REFERENTE:**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. (C. 4638 Governo, approvato dal Senato).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (C. 4639 Governo, approvato dal Senato) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	102
AVVERTENZA .....	102
ERRATA CORRIGE .....	102

**VI Finanze****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione della professoressa Anna Genovese, componente della CONSOB, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali .....	143
--	-----

**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. Testo unificato C. 76 e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	143
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2017.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	146
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	148
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	151
ERRATA CORRIGE .....	147

**VII Cultura, scienza e istruzione****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulle buone pratiche della diffusione culturale.	
Audizione del professor Alberto Asor Rosa, del professor Franco Cardini e del dottor Giuseppe Laterza ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	154

**COMITATO DEI NOVE:**

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. C. 2950-A Ascani .....	154
--	-----

**SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5</i> ) .....	154
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (C. 4638 Governo, approvato dal Senato).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2017.	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2017 (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, C. 4638, e Relazione favorevole, per le parti di competenza, sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017, C. 4639</i> ) .....	155
Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo. Testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	155

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (relativamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2017.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (relativamente alle parti di competenza) (Alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	157
ALLEGATO ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	161
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	159
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	159

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Atto n. 435 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	159
--	-----

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	162
Sull'ordine dei lavori .....	163
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	163
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	168
Proposte di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI). Nomina n. 115 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	168
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	170
<i>ALLEGATO 1 (Relazione approvata)</i> .....	172
<i>ALLEGATO 2 (Relazione approvata)</i> .....	173

## **X Attività produttive, commercio e turismo**

### **SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole al disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole al Doc. LXXXVII, n. 5</i> ) .....	174
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di relazione)</i> .....	178
<i>ALLEGATO 2 (Relazione approvata)</i> .....	180
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	182
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commis- sione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni al disegno di legge C. 4638 – Relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge C. 4639</i> ) .....	175
<i>ALLEGATO 4 (Relazione approvata)</i> .....	184
<i>ALLEGATO 5 (Relazione approvata)</i> .....	187
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	176

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli*) .....

189

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) .....

192

ALLEGATO 2 (Relazione approvata) .....

194

ALLEGATO 3 (Relazione approvata) .....

195

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati. Testo unificato C. 76 Realacci e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) .....

190

ALLEGATO 4 (Parere approvato) .....

196

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute (Relazioni alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli*) .....

197

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) .....

199

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) .....

200

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Luigi Russo, docente di diritto agrario presso l'Università degli studi di Ferrara e dell'avvocato William Di Cicco, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian, concernenti disposizioni in materia di agricoltura contadina .....

202

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....

203

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 5*) .....

203

ALLEGATO 1 (Proposta di relazione della Relatrice approvata dalla Commissione) .....	208
ALLEGATO 2 (Proposta di parere della Relatrice approvata dalla Commissione) .....	209
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (Relazioni alla V Commissione) (Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4638 – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4639) .....	203
ALLEGATO 3 (Proposta di relazione del Relatore approvata dalla Commissione) .....	211
ALLEGATO 4 (Proposta di relazione del Relatore approvata dalla Commissione) .....	212
ALLEGATO 5 (Proposta di relazione alternativa presentata dal Gruppo MoVimento 5 Stelle) .	213
Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della <i>cannabis</i> ad uso medico. Testo unificato C. 76 Realacci e abb. (Parere Commissioni II e XII) (Esame e rinvio) .	204

#### **XIV Politiche dell'Unione europea**

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli) .....	215
Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della <i>cannabis</i> ad uso medico. Testo unificato C. 76 Realacci e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (Esame e conclusione – Nulla osta) .....	216

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	218
Audizione del sindaco di Lonigo, Luca Restello (Svolgimento e conclusione) .....	218
Audizione del sindaco di Trissino, Davide Faccio (Svolgimento e conclusione) .....	218

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione di rappresentanti di Federsanità (Svolgimento e conclusione) .....	220
Sulla pubblicità dei lavori .....	220

